Lex et Jus

RIVISTA GIURIDICA PERIODICA SPECIALIZZATA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
DI DIRITTO DI FAMIGLIA E DIRITTO MINORILE - PSICOLOGIA GIURIDICA, SCIENZE SOCIALI FORENSI E CRIMINOLOGIA FAMILIARE E MINORILE

DIRETTORE SCIENTIFICO: MANLIO MEROLLA

ORGANO UFFICIALE DI STAMPA

@ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI
CENTRO STUDI, RICERCHE, ALTA FORMAZIONE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Scuola di Legge
DI DIRITTO DI FAMIGLIA, DIRITTO MINORILE, CRIMINOLOGIA E PSICOLOGIA GIURIDICA

Osservatorio Famiglia e Minori

CON IL PATROCINIO DI

ORDINE AVVOCATI DI NAPOLI

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI CAMPANIA

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI D'ITALIA

AUT. TRIBUNALE NAPOLI N. 5071 DEL 29.09.1999 - COD.FISCALE: 941.924.30.638

L/J N.1/2015

Lex et Jus

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE
VIA D. DE DOMINICIS, 14 NAPOLI - 081/5587550
E-MAIL: LEXMEROLLA@LIBERO.IT - WWW.ISTITUTOSGS.IT

DIRETTORE SCIENTIFICO:
AVV. PROF. MANLIO MEROLLA

COMITATO SCIENTIFICO

Dr. Giuseppe Centomani, *Direttore Centro Giustizia Minorile presso il Tribunale Minorenni di Napoli*
Dr. Emanuele Esposito, *Direttore Centro Prima Accoglienza presso il CGM Tribunale Minorenni di Napoli*
Avv. Roberto Fiore, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Napoli*
Dr. Roberto Gentile, *già Procuratore Capo della Procura Minorile presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli*
Dr. Federico Mantile, *Psicoterapeuta Infantile già Magistrato Onorario Tribunale per i Minorenni di Napoli*
Dr.ssa Gerarda Molinaro, *Presidente Ordine Assistenti Sociali Regione Campania*

IL COMITATO SCIENTIFICO
È ALTRESÌ COMPOSTO DAI RAPPRESENTATI DEI SEGUENTI UFFICI, ASSOCIAZIONI ED ENTI

Avv. Valeria Pessetti – Vice Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **NAPOLI**
Dr.ssa Cristina Pizzi – Vice Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di *Santa Maria Capua Vetere* (**CASERTA**)
Avv. Giorgio Borrelli – Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **NAPOLI NORD**
Avv. Andrea D'Alia – Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **NOLA**
Dott.ssa Rosaria Fornaro – Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **SANT'ANASTASIA**
Avv. Annantonia Romano – Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **BENEVENTO**
Avv. Rita Santarpia – Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **NOCERA**
Avv. Carlo Gentile – Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **POTENZA**
Avv. Riccardo Vizzino – Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **VALLO DELLA LUCANIA**
Avv. Alessandra Annedda – Presidente Camera Minorile Multiprofessionale della **SARDEGNA**
Avv. Francesco Iannone – Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **BARI**
Avv. Giuseppe Calà – Presidente Camera Minorile Multiprofessionale di **ROMA**

REFERENTI OSSERVATORIO FAMIGLIA E MINORI E TEAM WORKING SOCIAL-LAW
(Sportelli AntiViolenza e AntiMobbing) dell'ISGS ed UNCMM

Avv. Valeria Pessetti – Avv. Flora Avallone – Avv. Paola Di Girolamo – Avv. Francesca Paglionico – Avv. Flavia Chiarolanza - Avv. Deborah Ceccoli – Avv. Prat. Emanuela Marchesano – Dott.ssa Marilena Zappalavigna Ass. Soc. Dr. Andrea Di Fiore - Dr.ssa Filomena Carotenuto – Dr.ssa Cristina Pizzi – Dr.ssa Grazia Graziani – Dr.ssa Anna D'Amore - Dr. Mariano Iavarone – Dr.ssa Valentina Raiola – Dr.ssa Roberta Ceccoli – Dr.ssa Isabella Pacilli

REFERENTE UNIONE NAZIONALE STUDI LEGALI DELL'U.C.M.M.
Avv. Carmine Capasso – Consigliere Camera Minorile Multiprofessionale NAPOLI

RAPPRESENTANTI DIRETTIVO A.P.A.
Dr. Giovanni Chirico – Dr. Sebastiano Ruggiero – Dr. Pasquale Riccardi

REDAZIONE DI QUESTO NUMERO
Avv. Flavia Chiarolanza (*Referente , Responsabile Editing*) – A.S.Dr. Andrea Di Fiore -Avv. Emanuela Marchesano - Avv. Maddalena Morlando -Avv. Daniela Buonocore – A.S.Francesca Tortora – A.S. Stefania Rega – Dr.ssa Ornella Marini (Presidente Centro Studi "Eos" Napoli) – Dr.ssa Sabrina Ciani – Dr.ssa Patricia Mc Kinney - Marco Merolla – Miriam Merolla - Dr.ssa.Angelica Falcone - Anna De Luca – Daniela Santelia

Chiuso per la Stampa nel mese di Ottobre 2015
Copia cartacea riservata agli Associati o gratuita ai fini di divulgazione scientifica on-line dal 2014
Collana omonima pubblicazioni scientifiche cfr Portale www.istitutosgs.it – sezione Collana Lex et Jus

Lex et Jus

NOTE REDAZIONALI

DISTRIBUZIONE GRATUITA PER FINI DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA, GIURIDICA E SOCIO-PSICOLOGICA.

I TESTI PUBBLICATI IMPEGNANO LA RESPONSABILITÀ DEGLI AUTORI

NON È PREVISTA ALCUNA RETRIBUZIONE AGLI AUTORI PER I CONTRIBUTI PUBBLICATI.

È CONSENTITA LA RIPRODUZIONE SOLO CON LA CITAZIONE DELLA FONTE E PREVIA COMUNICAZIONE.

I TESTI E PUBBLICAZIONI INVIATE ALLA REDAZIONE NON SARANNO RESTITUITE.

LA DIREZIONE SCIENTIFICA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE ALLE PUBBLICAZIONI, PREVIO NUOVO INVIO, CONFRONTO E CONFERMA DELL'AUTORE.

LE PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN REDAZIONE DEVONO AVERE I SEGUENTI REQUISITI:

1. UNA COPIA CARTACEA FIRMATA IN OGNI PAGINA;
2. UNA LIBERATORIA FIRMATA CHE GARANTISCA LA PATERNITA' SCIENTIFICA E LETTERARIA DELL'ATTO TRASMESSO, CON COPIA DOCUMENTO E NOTE CURRICULARI DELL'AUTORE.
3. DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI GRATUITA' OFFERTA PER L'EVENTUALE PUBBLICAZIONE
4. COPIA TESSERINO PROFESSIONALE
5. DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED AUTORIZZATIVA PER LA MENZIONE DI TALUNI DATI PROFESSIONALI (PROFESSIONE, NUMERI TELEFONICI, INDIRIZZO STUDIO ED E-MAIL PER EVENTUALI CONSULTAZIONI PROFESSIONALI).

VIENE GARANTITA DALLA DIREZIONE OGNI ALTRA CONDIZIONE EX LEGE SULLA PRIVACY

CONTATTI

PRESIDENZA: 081 5587550

SEGRETERIA: +39 3358086904

E-MAIL: *lexmerolla@libero.it*

SEDE REDAZIONALE:

Via D. De Dominicis, 14—80129 Vomero/Arenella Napoli

SITO WEB: ***www.istitutosgs.it***

FACEBOOK: *facebook.com/UNCMM*

SOMMARIO

EDITORIALE a cura dell'**Avv. Manlio Merolla**

DIRITTO DI FAMIGLIA

- **Il Mobbing Coniugale: "stupro morale o psicologico":** Avv. Manlio Merolla
- **Fiscalità dell'assegno familiare e dell'assegno di mantenimento in caso di separazione e divorzio**: Dott.ssa Anna De Luca

PSICOLOGIA GIURIDICA

- **Divorzi conflittuali. Il massacro psicologico dei figli contesi**: Dott.ssa Laura Luigia Liana D'Aiello
- **L'intervista. I bambini: un serbatoio di emozioni:** a cura della Dott.ssa Sabrina Ciani
- **Il reato di Violenza Sessuale tra minorenni: scelta della vittima, difese percettive ed evoluzione del comportamento violento di gruppo:** Dr. Massimiliano FABI, Psicologo presso il CGM del TpM di Napoli

DIRITTO CANONICO

- **La procreazione medicalmente assistita secondo il Magistero della Chiesa**: Avv. Paola Di Girolamo

DIRITTO CIVILE

- **Uno sguardo laico sulla problematica della procreazione medicalmente assistita**: Avv. Valeria Pessetti

DIRITTO PENALE

- **Pedopornografia: dal reale al virtuale. L'inganno della rete o la rete degli inganni?:** Avv. Flavia Chiarolanza
- **La messa alla prova degli adulti. Legge n. 67/14**: Avv. Carmine Capasso

SCIENZE SOCIALI

- **Lettera aperta alle donne. Testimonianza di una donna assistita durante il percorso in comunità**: a cura della Dott.ssa Annamaria Consales e della Dott.ssa Ilaria Mariani
- **Deontologia professionale e tutela dei diritti dei minori. Assistenti Sociali e Avvocati a confronto**: Dr.ssa Giuseppina Libretti
- **Delle Audizioni minorili in ambito civile**: Dott.ssa Roberta Amici

FOCUS - ASSOCIAZIONE "ABIO" ONLUS

- **Risorse del territorio. Un mare di sorrisi**: Avv. Francesca Paglionico

SEGNALAZIONI CULTURALI

- **La guerra di Mario. Problematiche dell'affido familiare. Un film di Antonio Capuano**: Dott.ssa Angelica Falcone

IL MASSIMARIO

A cura dell'Ufficio Ricerche Giurisprudenziali dell'ISGS. Per questa rubrica hanno collaborato gli Avv.ti Maddalena Morlando ed Emanuela Marchesano

SEGNALAZIONI NORMATIVE

- Riforma del processo matrimoniale canonico
- Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184

LEGAL NEWS

DECALOGO PER I GENITORI

EDITORIALE

"E' vero anche oggi che l'Ordine Forense
è collocato così in alto che da esso uscendo mai si sale
e in esso rientrando mai si discende"

AVV. PROF. MANLIO MEROLLA
PRESIDENTE UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI
DIRETTORE SCIENTIFICO LEX ET JUS

L'Unione fa la Forza!

Il vecchio detto torna attuale, in particolare per la redazione di questo numero: il contributo dei diversi professionisti ed operatori - che si sono avvicendati - ha dato vita ad una febbrile e appassionata attività di studio, ricerca e collaborazione a diversi livelli. Collaborazione premiata dal risultato di un numero ricco di pubblicazioni ed interessanti spunti di riflessioni giuridiche e scientifiche.

Un plauso meritevole è rivolto alle colleghe Avv. Flavia Chiarolanza e Avv. Paola di Girolamo, che hanno dato un impulso importante per aver rinnovato attraverso i numerosi incontri la "Mission" del nostro operato, costituendo un valido punto di riferimento per tutti i partecipanti del Comitato Redazionale.

Un nuovo e recente ambito riconoscimento invece perviene in data 2 ottobre 2015: **l'Istituto degli Studi Giuridici Superiori diventa Ente di Formazione ufficiale anche dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Campania!**

Un vivo ringraziamento è rivolto **a tutto l'Ordine dei SS.SS** *ed alla* **Presidente dr.ssa Gerarda Molinaro,** *che hanno contribuito a realizzare la rete interdisciplinare e multidisciplinare tra Assistenti sociali, Giudici ed Avvocati in ambito Minorile e nella Tutela della Famiglia, partendo dalla Formazione Permanente Condivisa che da lunghi anni è realizzata con impegno e passione, coinvolgendo centinaia di professionisti altamente motivati.*

Con l'augurio che gli operatori e collaboratori - quotidianamente impegnati nell'offrire senza riserve il loro contributo - continuino ad accogliere la sfida del nostro tempo animati dall'entusiasmo di sempre, la direzione scientifica e la redazione tutta ringraziano vivamente i lettori per le numerose lettere di incoraggiamento, che costituiscono una forza aggiunta al nostro lavoro.

DIRITTO DI FAMIGLIA

UN MOTIVO OSTATIVO ALLA MEDIAZIONE ASSISTITA NELLA SEPARAZIONE CONIUGALE

IL MOBBING CONIUGALE: "STUPRO MORALE O PSICOLOGICO" E PATOLOGIE PSICOLOGICHE

AVVOCATO MANLIO MEROLLA

I nuovi studi legali di Diritto di Famiglia e Minorile, anche dopo le recenti novelle normative sulla Mediazione Forense Assistita ed Obbligatoria, necessitano di applicazioni operative e collaborazioni di consulenti ed esperti in materia socio-psicologica nei processi di aiuto giuridico – forense integrato. Ecco dunque un breve focus sull'utilizzo degli strumenti scientifici nonché sulla distinzione di ruoli e funzioni nel processo di aiuto socio-giuridico: strumenti offerti dall'Avv. Manlio Merolla, tra i primi in Italia ad aver introdotto, promosso e diffuso la Mediazione Forense nell'Ambito del Diritto di Famiglia (CFR. LA PROPOSTA NORMATIVA SULLA MEDIAZIONE MITE – SIMPOSIO NAZIONALE - NISIDA 2008 E PRECEDENTI PUBBLICAZIONI SUL MOBBING CONIUGALE E FAMILIARE ANNO 2005). GLI STUDI DI MEROLLA HANNO RAPPRESENTATO IL PUNTO DI PARTENZA DELLE ATTUALI RIFORME.
A seguire, gli stralci di alcuni interventi e relazioni che il Prof. Merolla ha tenuto durante i Seminari di Studio ed Alta formazione presso il Centro di Giustizia Minorile del Tribunale per i Minorenni di Napoli, con l'augurio che questa scelta redazionale possa tornare utile agli operatori e cultori della materia.

I nuovi studi legali di Diritto di Famiglia e minorile. L'importanza del contributo offerto da consulenti ed esperti in materia socio-psicologica

Tra le tante professioni di aiuto va segnalata quella forense integrata e multiprofessionale.

L'avvocato, che si occupa di minori, coppie in conflitto o disagi familiari, deve assumere un atteggiamento mite e non conflittuale per favorire la nascita di un sano equilibrio tra poteri e doveri. E' necessario inoltre che si renda disponibile ad accettare il contributo di altre figure professionali, nel rispetto delle funzioni altrui e nei limiti delle proprie competenze.

Senza mai perdere di vista il proprio ruolo di difensore, egli deve prodigarsi nel prestare la necessaria attenzione alle esigenze dei propri clienti e agli effetti che ogni separazione inevitabilmente produce nell'ambito dello loro sfera emotiva.

L'avvocato ha un enorme potere: quello di influire sulle umane vicende attraverso la propulsione di un iter giudiziario. Questo gli impone di permanere nel rispetto della

propria competenza ed evitare di invadere terreni altrui, il che potrebbe creare confusione e disorientamento nella clientela.

Il professionista forense che intenda operare in questo delicato settore deve curare la propria formazione, nonché esperienza sul campo, attraverso un aggiornamento costante. All'uopo non bastano generici seminari, nei quali si ripetono da anni gli stessi interventi e si propongono disquisizioni teoriche sulla scia di testi, trattati, riviste e saggi spesso superati. Chi assume l'onere della formazione altrui deve aver vissuto professionalmente e compiutamente le problematiche in questione.

Ci si chiede, anche in modo provocatorio, se è vero che la tutela della famiglia e dei minori debba rappresentare un'esigenza primaria delle politiche sociali. Dalla famiglia dipendono le sorti della nostra civiltà, eppure i relativi costi sociali sono insostenibili. Ogni anno si registra un elevato numero di vittime e conseguenti giudizi presso le Autorità preposte, con necessario impiego di forze dell'ordine e personale medico. Troppo alto il prezzo da pagare in termini di danni e disagi psicologici che si rinnovano di generazione in generazione.

Bisognerebbe permettere alla Sanità pubblica di condividere una parte delle responsabilità con studi specialistici e multidisciplinari, offrendo ai cittadini in cerca di assistenza aiuti concreti attraverso per esempio una capillare attività dei consultori. Questo significherebbe muoversi nella giusta direzione verso l'annientamento dei nuovi mali. Affinché ciò sia possibile, occorrono più testimoni e meno maestri: persone in grado di formare le nuove leve e di prepararle alle difficili sfide dei tempi moderni con tutto il loro carico di malattie sociali che mietono vittime giornalmente.

E' compito doveroso di ogni avvocato tentare negoziazioni e mediazioni equilibrate, evitando per quanto possibile alleanze di parte: in nessun conflitto familiare vi sono e vi saranno mai vinti e vincitori, ma solo probabili vittime, il più delle volte identificate nei figli minori.

Parliamo di un percorso che può diventare difficile in presenza di patologie non sempre rilevabili da un tecnico del diritto (e talune volte anche da un esperto psicologo), o quanto meno non con immediatezza.

Per evitare scelte infelici che possono ripercuotersi su vittime inconsapevoli [coniuge più debole, prole], è necessario che il professionista forense accetti di farsi affiancare da esperti in materia socio-psicologica. Il censimento delle vittime è infatti crescente e taluni fenomeni diventano sempre più allarmanti, come dimostrano alcuni dei numerosi saggi pubblicati nei vent'anni di attività di questa Rivista [cfr.: Collana *Lex et Jus* -Trattato di Criminologia Familiare: il Mobbing Coniugale Familiare- Ed. *Lex et Jus* 2005, Collana CEDAM: L'addebito nella separazione – Capitolo Mobbing Familiare – Avv. Manlio Merolla].

Queste sono le ragioni che hanno spinto lo scrivente a specializzarsi nella pubblicazione di saggi in materia e a rendersi artefice di proposte normative, come quella sulla Separazione Mite [Simposio Nazionale Nisida 2008: La Separazione Mite, che ha sollecitato la recente riforma sul Divorzio breve; cfr *Lex et Jus* Rivista: Il Crimine d'Autore Familiare].

Veniamo ora all'esame di uno dei fenomeni più occulti e devastanti, che dal 1995 rappresenta un nuovo ramo della Criminologia Applicata: "Il Mobbing Familiare e Coniugale".

Per necessità di natura redazionale ci limiteremo alla trattazione solo di taluni aspetti del fenomeno, con riserva di procedere nelle successive pubblicazioni ad un approfondimento su quello che è il lato più inquietante e oscuro della vita coniugale, il c.d. "sommerso" delle mura domestiche.

Il termine Mobbing deriva dall'inglese "To mob" che significa aggredire, attaccare, malmenare. Esso sta ad indicare una persecuzione sistematica, ad opera di una o più persone, in un arco di tempo piuttosto lungo (e con frequenza minima di una volta alla settimana), con il precipuo scopo di danneggiare la vittima, emarginarla (dai colleghi o dalla famiglia), fin quando non perde o rinuncia al posto di lavoro; oppure, se si verte in ambito familiare, fino a quando non viene costretta ad abbandonare la casa, qualche volta persino a commettere un gesto estremo come il suicidio (cfr: Stime Statistiche Pubblicazioni *Lex et Jus*).

Le vittime raccontano che gli effetti e le sensazioni vissute, ove portati all'eccesso, sono simili a quelli del reato di stupro, tant'è che si parla spesso di **"Stupro morale o psicologico".**

Proprio come nella violenza sessuale, la vittima prova vergogna e sente violata la propria intimità; inoltre, diventa incapace di raccontare in modo adeguato il trauma subito.

Lo scopo degli operatori è far sì che la vittima impari a tradurre in parole la massa informe di emozioni contrastanti (dipendenza, vergogna, umiliazione, insicurezza, a volte autentico terrore), onde percepire con esattezza il fenomeno che sta vivendo e riuscire a contrastarlo con l'aiuto di personale esperto.

TIPOLOGIE DI MOBBING

A titolo esemplificativo - come già rilevato ([1]) - si segnala, in aggiunta alle tre tipologie originarie di mobbing in famiglia, anche quella denominata "mobbing genitoriale".

IL MOBBING CONIUGALE

(Praticato in senso verticale)

"Stupro psicologico", come è stato ribattezzato dagli esperti della Scuola di legge dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori, in considerazione degli effetti devastanti che produce. Tale condotta viene agita spesso con lo scopo di indurre alla separazione, per evitare addebiti, spingere l'altro a cedere posizioni negoziali o addirittura per solleticare l'ego del *mobber* (c.d. carnefice).

Il mobber è, secondo gli studi condotti da psicologi e sociologi, una persona

[1] Si veda il contributo giuridico sul mobbing familiare e coniugale pubblicato dall'avv. Manlio Merolla sulla Rassegna Forense dell'Ordine degli avvocati di Napoli.

"narcisista", a volte con tratti sadici; una persona a cui piace ferire, aggredire, annientare l'altro. Il mobber tende all'esclusivo soddisfacimento della propria libido (intesa come carica energetica) e, nel contempo, si disinteressa completamente dei bisogni dell'altro. E' una persona piuttosto razionale, fredda, cinica, che non esita di fronte a niente e a nessuno. Una persona che tende sempre ad imporsi, e raramente condivide le idee degli altri. Una persona che non ammette mai di sbagliare. Una persona che ha bisogno di apparire, nel bene e nel male, e che deve sempre sentirsi al centro dell'attenzione dal momento che ciò le procura il massimo della soddisfazione. Pur di raggiungere questo obiettivo, il mobber può perdere di vista la realtà, che egli interpreta a suo modo, scorgendo nemici ovunque. E' incapace di amare, estremamente sensibile all'offesa, suscettibile, permaloso ed irritabile. Il narcisista si crede superiore a tutti ed è fermamente, ostinatamente convinto di essere nel giusto. Secondo il pensiero psicoanalitico, un simile atteggiamento serve ad accrescere il livello di autostima per controbilanciare le pressioni del Super-Io troppo inibenti. Il narcisista ha un grande bisogno di possedere, e dunque non avverte affatto l'esigenza di donare.

Il mobber è un persecutore perverso, talvolta paranoico, che vive continuamente l'ansia di dominare e di distruggere. Tale ossessivo bisogno viene spesso celato da un finto atteggiamento di disponibilità, bontà, gentilezza, cordialità, ovviamente solo apparenti. I perversi narcisisti sono individui megalomani che pretendono di porsi nei confronti degli altri come punti di riferimento, ergendosi a campioni del bene e del male, a paladini della verità.

Questi soggetti non esitano ad imporsi sull'altro coniuge (vittima), che subisce a causa di un carattere debole e insicuro. Il carnefice è molto abile nel generare sintomi di inferiorità, dovuti sia all'estrazione sociale sia ai risultati lavorativi ed economici (soggezione economica – psicologica). In alcuni casi, viene attuato il c.d. "tradimento apparente" ([2]).

IL MOBBING FAMILIARE

(Praticato in senso orizzontale)

Tale fenomeno si verifica quando il coinvolgimento della famiglia del carnefice contribuisce all'azione mobbizzante: per esempio, i familiari del mobber si adoperano nel far credere all'altro coniuge di essere inadatto alla gestione familiare e alla crescita dei figli. **L'invadenza dei familiari** (es. suoceri) può dunque divenire fattore determinante e giusta causa di **incompatibilità ambientale**.

IL DOPPIO MOBBING o MOBBING INDIRETTO

Causa del mobbing può essere il licenziamento di uno dei coniugi, che andrà a riversare in ambito familiare le proprie frustrazioni, in modo da rendere intollerabile la convivenza.

[2] Cass. Civile Sez. I n. 9472/99 – Sent. Cass. nn. 3511/94 – 9287/97.

Attualmente, e sotto il profilo psicologico, questo è l'unico aspetto del mobbing che abbia formato oggetto di studi specifici, ad eccezione degli studi condotti dall'Istituto degli Studi Giuridici Superiori sulle altre fattispecie in esame.

Tali studi riferiscono in merito agli effetti del mobbing che, subiti sul posto di lavoro, si ripercuotono violentemente nei rapporti coniugali e familiari. Il soggetto è stressato al punto da non riuscire a trovare conforto nemmeno in seno alla famiglia e ai suoi preziosi affetti. **La "persecuzione vessatoria"** subita diventa infatti ossessivo argomento di conversazione, e questo induce ogni interlocutore parentale ad allontanarsi per istinto di sopravvivenza.

Il MOBBING GENITORIALE

(*Praticato in senso incrociato*)

Le strenue ricerche, iniziate nel lontano 1996 dal Team dell'Istituto Studi giuridici Superiori, hanno rilevato la frequente e sistematica attuazione - da parte di un coniuge - di strategie "persecutorie" preordinate nei confronti dell'altro coniuge, allo scopo di indurlo all'abbandono della casa coniugale ed impedirgli il mantenimento di una stabile relazione con i figli ([3]).

E' lecito parlare di comportamento "mobbizzante" quando un genitore, separato o in via di separazione, assume comportamenti aggressivi preordinati nei confronti dell'altro genitore, attraverso veri e propri atti di terrorismo psicologico intesi a svilire o annullare la sua relazione con la prole.

Questo fenomeno, conosciuto come MOBBING GENITORIALE, è idoneo a produrre conseguenze estremamente pericolose, spesso generatrici della sindrome **della PAS e della Violenza Assistita.** La condotta consiste nell'ostacolare le frequentazioni genitore-figlio, o nel porre in essere attività di delegittimazione genitoriale (lesione della credibilità del genitore agli occhi del figlio), ed ancora in una **limitazione ostruzionistica nelle informazioni** e nella partecipazione ai processi decisionali relativi ai figli, attraverso **atteggiamenti offensivi e insultanti**, provocazioni sistematiche, rifiuto di qualsiasi forma di cooperazione, **imposizione della propria volontà nelle scelte che riguardano la famiglia,** sottrazione di beni comuni e manipolazione dei fatti al fine di giustificare i propri comportamenti nel contesto sociale.

Ai fini della presente indagine, assume grande rilevanza lo studio condotto dalle Camere Minorili Multiprofessionali **sull'uso indiscriminato delle denunce e false accuse in ambito giudiziario** con lo scopo di promuovere sia l'emarginazione dai processi decisionali tipici del genitore sia una campagna di denigrazione e delegittimazione familiare e sociale.

Di precipuo interesse sono anche le nuove classificazioni comportamentali patogene e criminogenetiche, quali ad esempio: la sindrome finalizzata all'estromissione di un genitore dall'esercizio della genitorialità, che caratterizza la *Sindrome di Alienazione*

[3] Cfr. Atti di Studio della scuola di Legge ISGS Napoli e pubblicazioni *Lex et Jus*.

Genitoriale, ed alcuni aspetti della *Sindrome del Genitore Malevolo* ([4]) e della *Sindrome del Genitore Deprivato di Diritti* ([5]), nonché la *Sindrome di Medea* ([6]).

Il mobbing è suddiviso in fasi (6 + 3 letali) che non sono sempre facilmente individuabili ma che tuttavia, grazie all'esperienza condivisa con esperti dell'area socio-psicologica, possono essere captate e gestite.

Si tratta il più delle volte di **un fenomeno circoscritto ad un ambiente sociale medio-alto**, mentre in altri contesti si registrano fenomeni diversi quali il **Bullying,** termine che deriva dalla parola inglese "bully" e indica una persona brutale e tirannica; il **Bossing,** derivante dall'inglese "boss" (cioè capo); il c.d. "spadroneggiamento", termine che indica una sola azione compiuta nei confronti della vittima.

Colgo l'occasione per esprimere, in questa sede, la mia più sentita vicinanza a tutti coloro che vivono sulla propria pelle gli effetti devastanti del mobbing, comprese le persone che mi hanno scritto o si sono rivolte al mio studio per una consulenza. Sono davvero vicino ai loro sentimenti, spesso graffiati nell'animo.

Vorrei riuscire a trasmettere la profonda empatia che ho provato e provo nei loro confronti e il senso di responsabilità che mi deriva dall'aver ricevuto in dono la confidenza più grande: la storia della loro vita.

Desidero inoltre precisare che lo scopo dei miei scritti non è tentare di medicalizzare con terapie " linguistiche" o contributi teorici i mali dell'anima dei minori e delle famiglie. Non è possibile cancellare rapidamente i sintomi, lasciando inalterate le cause.

Lo scopo del mio impegno è farmi portavoce delle tantissime richieste ed invocazioni provenienti dai miei clienti, unici protagonisti di tali umane e complesse vicende.

Le loro testimonianze mi insegnano che, quando le famiglie si frantumano, bisogna accogliere la sfida della passione senza indugio, affrontare l'angoscia dei vincoli affettivi spezzati e la paura della solitudine: solo così è possibile realizzare le potenzialità sopite e ricominciare una nuova narrazione di sé e di chi sta accanto.

La cosa importante è lavorare sinergicamente per non sentirsi più soli in questi conflitti interiori. La professione di avvocato rappresenta un'autentica "missione" per tutti coloro che hanno scelto di combattere in nome di ciò in cui credono.

Stralcio del libro: Trattato di Criminologia Familiare– Edizioni *Lex et Jus* Ed. 2005 - Manlio Merolla
ATTI DI STUDIO CORSO MASTER APA 2010/2011

Per consultazione con l'autore: lexmerolla@libero.it

[4] Descritta da Ira Daniel Turkat.
[5] Descritta da Gerald L. Rowles.
[6] Si riconducono spesso le conseguenze estreme delle azioni mobbizzanti in ambito familiare alla Sindrome di Medea, che può determinare omicidi agghiaccianti. Fra gli elementi che ricorrono più di frequente nelle 'madri Medea', oltre alla non accettazione della propria identità sessuale e quindi di madre (inconscia o indotta), anche la non accettazione o rifiuto di assumere un ruolo genitoriale in presenza di depressione esasperata con conseguente chiusura in se stesse. Spesso, dopo l'omicidio, si verifica amnesia, che porta le madri a cancellare completamente dalla memoria, spesso per anni, ciò che hanno commesso.

DIRITTO FISCALE DI FAMIGLIA

FISCALITÀ DELL'ASSEGNO FAMILIARE E DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

ANNA DE LUCA

CONSULENTE FISCALE PRESSO CENTRI ANTIVIOLENZA ED ANTIMOBBING DEI CONSULTORI SOCIO-LEGALI DELLE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI DI NAPOLI E SANTA MARIA CAPUA VETERE

I coniugi separati o divorziati devono essere cauti e pronti a recepire le disposizioni giuridiche e fiscali in atto, in quanto la separazione impone alla coppia un avvicendamento logistico ed economico.
Ecco dunque dei Consigli pratici offerti dalla nostra Consulente Fiscale con sintesi espositiva e praticità esperienziale.

Gli assegni familiari e l'assegno di mantenimento hanno finalità distinte.

Gli **assegni familiari** rappresentano un aiuto economico percepito da alcune categorie di lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari occupati sul territorio italiano, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge (le tabelle relative ai limiti di reddito sono disponibili sul sito www.inps.it, Rif. circ. **76** del **11/06/2014 INPS**).

Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare, prodotto nell'anno solare precedente; decorre dal 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo (ad esempio per il periodo dal 01/07/2014 al 30/06/2015 fanno fede i redditi dell'anno 2013).

L'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e/o assimilati, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al 70% del reddito familiare complessivo.

Dunque il soggetto interessato deve consegnare al proprio datore di lavoro una specifica domanda utilizzando l'apposito mod. ANF/DIP contenente una sezione denominata "**Redditi conseguiti dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare**".

Ai lavoratori in attività l'assegno viene versato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il

datore di lavoro chiede poi all'INPS il rimborso delle somme pagate.

Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati ecc., l'assegno viene pagato direttamente dall'INPS.

I pensionati possono percepire l'assegno dall'INPS insieme alla rata di pensione.

In generale, il datore di lavoro corrisponde l'assegno al dipendente che ne fa richiesta e che dimostra di averne diritto.

Durante il matrimonio le somme vengono direttamente inserite nella busta paga del coniuge che ha a carico i familiari.

Il genitore può considerare a carico i figli se, singolarmente, producono redditi lordi annui inferiori a 2.840,51 euro, anche se non conviventi.

In caso di divorzio o separazione, i figli possono essere dichiarati a carico da entrambi i genitori nella percentuale da essi concordata, indipendentemente da chi li ha in affidamento.

L'unico vincolo è che la somma delle percentuali di carico dei figli fra i coniugi sia sempre 100%.

Nel caso di coniugi, che nell'anno solare precedente non avevano contratto ancora il matrimonio, il reddito da dichiarare è quello conseguito da ciascuno di essi nel corso di tale anno.

Il coniuge effettivamente e legalmente separato può essere considerato come "altro familiare a carico" del dichiarante. Quando invece subentra il divorzio, l'ex coniuge non viene più considerato a carico.
I separati escluderanno l'indicazione dei redditi del coniuge dal quale si siano legalmente ed effettivamente separati.

In alcuni casi particolari la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare è subordinata ad una **autorizzazione dell'INPS** da richiedere esclusivamente per via telematica con **il mod. ANF42**: l'autorizzazione è necessaria ad esempio in caso di figli di divorziati o separati legalmente o del coniuge già divorziato, figli dell'altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio, fratelli, sorelle e nipoti, soggetti maggiorenni inabili, o per i nipoti intesi come i figli dei figli se i genitori sono senza redditi.

L'assegno di mantenimento è un provvedimento economico che viene assunto dal giudice in sede di separazione, ma può anche essere rimesso ad accordi liberamente sottoscritti dai coniugi.

Esso consiste nel versamento di una somma di denaro che è suscettibile di revisione nel tempo e che viene calcolata in proporzione alla capacità reddituale del genitore nonché al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Tale somma spetta al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio.

Fatte queste debite premesse, osserviamo la questione sotto il profilo fiscale.

Una circolare dell'Inps ha chiarito che in caso di separazione o divorzio, gli assegni familiari spettano solo al coniuge cui il giudice abbia affidato i figli, anche se a percepirli sia l'altro coniuge; e tale principio si applica tanto nel caso di affidamento esclusivo quanto in quello di affidamento condiviso.

Il genitore non affidatario o non convivente con i figli minori, che trattiene per sé gli assegni familiari invece di versarli all'ex coniuge, commette il reato di "appropriazione indebita", incassando del denaro non proprio che ha percepito per conto dell'altro genitore.

Tuttavia, in sede di separazione o divorzio, i coniugi possono addivenire ad accordi diversi, riconoscendo al genitore che percepisce gli assegni familiari dal proprio datore di lavoro la possibilità di trattenerli.

L'assegno periodico corrisposto al coniuge è deducibile dal 730 e dal modello Unico: ciò significa che le somme corrisposte alla moglie o al marito possono essere portate in deduzione dalla dichiarazione dei redditi e quindi sottratte al reddito prima di calcolare l'imposta da pagare. Di qui la possibilità di ottenere uno sconto sulle imposte IRPEF, addizionali comunali e regionali che si pagano sul reddito residuo. Tale deduzione comporta un vantaggio per il genitore che le versa.

In caso di separazione di fatto, l'eventuale versamento volontario di assegni non fa sorgere alcun diritto alla deduzione.

Perché tali somme siano deducibili occorre che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- Separazione dei coniugi;
- Scioglimento o annullamento del matrimonio;
- Altro provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come ad esempio la sentenza di divorzio.

Occorre altresì:

- che l'obbligo di corrispondere l'assegno periodico al coniuge sia disposto da un Giudice, in quanto non è deducibile la somma versata a titolo volontario;
- che l'assegno sia appunto periodico: infatti non possono essere dedotte le somme pagate in un'unica soluzione;
- che la deduzione riguardi solo la quota dell'assegno corrisposto all'ex coniuge: l'assegno di mantenimento dei figli non è deducibile dal reddito in quanto gode della detrazione per i carichi di famiglia.

Nelle somme da portare in deduzione, non rientrano i maggiori importi corrisposti a seguito dell'adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento della moglie, a meno che l'obbligo di adeguamento sia previsto dal provvedimento del giudice che ha fissato l'importo dell'assegno (Risoluzione n. 153, 11 giugno 2009

Agenzia delle Entrate e risoluzione n° 448/E, 19 novembre 2008.).

Documenti da portare al Caf o commercialista per l'Assegno periodico per il coniuge separato o divorziato:

1. Sentenza di separazione o di divorzio, per verificare l'importo stabilito dal Giudice.
2. Bonifici, assegni, o ricevute che dimostrino le somme pagate o ricevute dal coniuge in modo tale da verificare gli importi effettivamente versati nel 2014, che vanno riportati nella dichiarazione dei redditi.

Pertanto compilando il modello fiscale l'ammontare della spesa sostenuta sarà indicata nel quadro E del modello 730 o quadro P del modello Unico.

Per chi paga l'assegno di mantenimento la spesa è deducibile, **mentre il coniuge che riceve l'assegno di mantenimento periodico deve dichiarare nella denuncia dei redditi le somme periodicamente corrisposte dall'ex partner.**

Ai fini della deducibilità è necessario:
- essere in possesso di una certificazione mensile dei versamenti (anche se è preferibile effettuare il pagamento con assegno o bonifico bancario);
- allegare alla documentazione copia della sentenza di separazione o di divorzio;
- indicare il codice fiscale del percettore delle somme.

Ai fini di compilazione della dichiarazione dei redditi con il 730, tali somme vanno indicate nei Righi da C6 a C8, nella Colonna 2:
deve essere indicato l'importo dei redditi percepiti al punto 5 (assegni periodici corrisposti al coniuge) della Certificazione Unica 2015 e barrata la casella della Colonna 1 "Assegno del coniuge".

Se chi riceve tali assegni è tenuto a presentare il modello Unico 2015, deve compilare la sezione II del modello sotto "Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente", in quanto in tale sezione rientrano le detrazioni non rapportate al periodo di lavoro nell'anno. Se si dispone del modello CU 2015, l'importo del reddito è riportato nel punto 4. Per indicare tali detrazioni si devono seguire le istruzioni relative al rigo RN7 colonne 3 e 4. Nello specifico, nei righi da RC7 a RC8 occorre indicare: a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. Si ricorda inoltre che se il provvedimento del Giudice non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.

L'assegno di mantenimento che viene invece corrisposto in favore dei figli non è deducibile dal reddito del coniuge obbligato al mantenimento. Parimenti, il coniuge al quale viene corrisposto il contributo al mantenimento per i figli, non dovrà indicarlo nella sua

dichiarazione dei redditi (si veda, al riguardo, l'art. 3, comma 3, lett. B, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917).

Ai fini fiscali (ma non solo) è pertanto opportuno che, in sede di separazione o di divorzio, venga SEMPRE specificato l'ammontare dell'assegno spettante al coniuge rispetto a quello spettante ai figli.

Se non c'è questa distinzione, l'assegno è da considerare destinato per metà ai figli.

Di conseguenza il coniuge che lo versa avrà diritto a dedurre la metà dell'importo totale.

Ebbene sì, quando la coppia si dissolve deve ricordarsi di fare i conti anche con il fisco.

Per Consultazione con l'Autrice

lexdeluca@libero.it

PSICOLOGIA GIURIDICA

DIVORZI CONFLITTUALI

IL MASSACRO PSICOLOGICO DEI FIGLI CONTESI

DOTT.SSA LAURA LUIGIA LIANA D'AIELLO
PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA-ESPERTA IN PSICOLOGIA GIURIDICA

*La Legge **8 febbraio 2006 n.54** ha operato una rivoluzione copernicana in ambito legislativo: l'art. 155 infatti, così come riformulato sulla base della novella normativa, sancisce il **Principio di Bigenitorialità** inteso come il diritto dei figli a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori anche dopo la cessazione della loro convivenza. Essi infatti conservano la potestà genitoriale, che potranno esercitare in modo congiunto o disgiunto. L'affido condiviso pertanto risulta essere l'unica modalità di gestione dei figli, considerando che l'affido esclusivo viene deciso solo nell'ipotesi in cui il comportamento di uno dei genitori risulti contrario all'interesse del minore; e che le ipotesi di affido alternativo o congiunto, nel nostro paese, sono di complessa e difficile applicabilità pratica. In questo caso, sarà possibile limitare la sola frequentazione - non certo la potestà - del genitore non affidatario. Studiosi e ricercatori del settore stanno analizzando l'impatto che un divorzio produce sui figli durante e dopo la separazione. La Dr.ssa D'Aiello presenta con la pubblicazione che segue una prima panoramica di talune difficoltà psicologiche nella fase separativa conflittuale.*

L'esposizione e il coinvolgimento dei figli nei conflitti parentali è stato identificato come il principale predittore dell'esito psicologico del bambino dopo il divorzio dei genitori. I figli di genitori che sono perennemente in lite tendono a sviluppare un doloroso conflitto di realtà, e questo crea in loro profondi malesseri psicologici.

Si è affacciato da poco nella letteratura psicologica italiana il parametro concettuale della **Sindrome di Alienazione genitoriale (Parental Alienation Sydrome – PAS)**, secondo la definizione elaborata dallo psicologo forense **Richard Gardner** che individuò per la prima volta questo fenomeno nel 1980.

Tale sindrome può colpire i figli di genitori separati in presenza di accese conflittualità: essa si manifesta attraverso l'ingiustificato e netto rifiuto di avvicinare uno dei due genitori (c.d. "*genitore alienato*"), in seguito alla "programmazione" e al "lavaggio del cervello" eseguito dall'altro ("*genitore alienante*").
In breve, si tratta del comportamento di uno o più figli che nel contesto del conflitto

intergenitoriale diventa ipercritico e denigratore nei confronti di uno dei genitori, perché l'altro lo ha influenzato e adeguatamente indottrinato.

Non può parlarsi di PAS nei casi in cui sia riscontrata una vera e propria violenza verso il minore, in quanto l'alienazione di risposta da parte del bambino sarebbe giustificata.

Alcuni autori **(Clawar, Rivlin, 1991)** parlano anche di "bambini programmati", ai quali è stata effettuata una sorta di "lavaggio del cervello" (*brainwashed children*).

Gardner individuava otto principali sintomi per diagnosticare una PAS:

1. campagna di denigrazione: il figlio ha un ruolo attivo nella campagna di denigrazione del genitore alienato;

2. razionalizzazioni deboli, superficiali, assurde o comunque prive di riscontri oggettivi;

3. mancanza di ambivalenza: per il figlio il genitore alienante possiede solo caratteristiche positive, mentre quello alienato ne possiede solo di negative;

4. fenomeno del pensatore indipendente: il figlio motiva il rifiuto nei confronti del genitore alienato come frutto del proprio pensiero, negando qualsiasi influenza da parte del genitore alienante;

5. appoggio automatico al genitore alienante: il figlio si schiera sempre e solo a favore di quest'ultimo;

6. assenza di senso di colpa: il figlio non mostra alcun sentimento di empatia nei confronti delle sofferenze del genitore alienato;

7. scenari presi in prestito: il figlio utilizza espressioni e vocaboli che appartengono al linguaggio degli adulti, a volte misconoscendo il significato di termini provenienti dal linguaggio del genitore alienante;

8. estensione dell'ostilità: la campagna di denigrazione e l'animosità si allarga agli altri componenti della famiglia del genitore alienato (nonni, zii, cugini, parenti, ecc.).

Correlati agli otto sintomi appena descritti, Gardner individua inoltre 3 tipi di livello della PAS:

Lieve: manifestazione della sintomatologia del bambino di grado lieve. Difficile da individuare proprio in virtù di quel cambiamento che il figlio sta mettendo in atto;

Medio: tutti gli 8 criteri sono presenti con intensità maggiore rispetto al livello precedente;

Grave: il figlio ormai è fermamente convinto e ha instaurato un legame simbiotico con il genitore alienante.

Nel caso di livello grave, Gardner raccomanda che la custodia sia trasferita al genitore alienato e che il bambino venga supportato da una terapia di *deprogrammazione*, unica misura in grado di agevolarne il percorso di guarigione.

I dubbi sull'esistenza della PAS stanno creando una serie di scissioni nel sistema giudiziario e in quello scientifico internazionale, poiché il DSM IV non ha ancora confermato la sua validità come malattia. Tuttavia, ne è previsto l'inserimento nella prossima edizione del manuale all'interno dei "Disturbi relazionali".

La SINPIA (*Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza*) contempla tale fenomeno nelle linee guida in tema di abuso dei minori (SINPIA, 2007).

Tutto ciò comporta una grande confusione nel sistema giudiziario, in quanto alcuni giudici partono dal presupposto che la PAS non esista tra le malattie mentali, data l'attuale esclusione dal DSM.

Il documento sugli ostacoli alla Bigenitorialità, denominato anche "*Pronunciamento per il diritto alla Bigenitorialità*", nasce appunto con lo scopo di affrontare e risolvere le numerose controversie che hanno travolto il sistema giudiziario e la comunità scientifica internazionale sull'onda del dibattito sviluppatosi intorno a questa controversa Sindrome.

Tale documento, creato dal medesimo gruppo di studiosi impegnati sul fronte della realizzazione del Protocollo di Milano, si propone di definire il fenomeno dell'alienazione parentale come una malattia della relazione **(Gulotta, 2011)** e non una problematica individuale. Ai fini della tutela legislativa del minore, è importante prima di tutto riconoscere - nell'esistenza del rifiuto immotivato di un figlio verso un genitore - la violazione del diritto alla bigenitorialità. Disconoscere tale disagio significherebbe "*commettere un errore grossolano e fuorviante*" (Pronunciamento al diritto alla Bigenitorialità, art. 10) e dunque creare un serio ostacolo allo sviluppo psico-evolutivo del minore coinvolto. Si potrebbe fare un parallelo con i fenomeni dello **stalking** e del **mobbing**, che non sono riconosciuti come malattie mentali o definiti sindromi; eppure, ne sono stati ampiamente dimostrati gli effetti deleteri nei confronti delle vittime **(Gulotta, Convegno Padova, 2013)**.

Alcune ricerche hanno evidenziato come l'alienazione parentale produca danni anche a lungo termine: i minori, che sono colpiti, tendono a sviluppare nel corso della crescita un profondo senso di colpa nei confronti del genitore alienato, unitamente alla perdita di autostima con conseguenti difficoltà nello sviluppo dell'identità personale.

Il figlio deprivato, nel tentativo di riempire questo vuoto, sarà incline a generare condotte a rischio, tra le quali può senz'altro annoverarsi l'uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, sussiste il concreto rischio di sviluppo di ritardi mentali, disturbi di apprendimento, dislessia, dipendenza da giochi elettronici e social networks.

In assenza di un tempestivo intervento, i danni possono protrarsi fino all'età adulta, conducendo l'individuo all'incapacità di affrontare in modo sereno affettività, relazioni e

genitorialità. Per tutti questi motivi è molto importante che lo psicologo forense, ove convocato dal giudice per valutare le capacità genitoriali di partners in fase di separazione giudiziale, abbia presente quali sono le caratteristiche dell'alienazione parentale e agisca cercando di ridurre il conflitto.

L'affido condiviso, se applicato sin dall'inizio della separazione, e una maggiore attenzione al legame genitore-figlio possono indubbiamente ridurre il rischio di sviluppo della sindrome di alienazione parentale.

BIBLIOGRAFIA

BRICKLIN, B. (2005), *Nuovi test psicologici per l'affidamento dei figli in casi di separazione e divorzio. L'accesso*, Giuffrè, Milano

CALLENDO, G. (1992), *Gli orientamenti nel Tribunale di Milano*, in DELL'ANTONIO, VINCENZI, AMATO (a cura di), *L'affidamento dei minori nelle separazioni giudiziali*, Giuffrè, Milano

CESARANO, F., LO MUSCIO, E. (1997), *Metodologie e criteri comunemente usati: un esame di 15 perizie*, in CIGOLI V., GULOTTA G., SANTI G., *Separazione, divorzio ed affidamento dei figli*, II° ed., Giuffrè, Milano

CIGOLI, V., GALIMBERTI, C., MOMBELLI, M. (1998), *Il legame disperante. Il divorzio come dramma di genitori e figli*, Raffaello Cortina Editore

CIGOLI, V., IAFRATE, R. (1997), *Dai risultati della ricerca empirica sul divorzio all'uso sistemico relazionale della CTU*, in CIGOLI V., GULOTTA G., SANTI G., *Separazione, divorzio ed affidamento dei figli*, II° ed., Giuffrè, Milano

Genitorialità e Bigenitorialità, Convegno nazionale di Padova, 16 Febbraio 2013

GOLDSTEIN, J., FREUD, A., SOLNIT, A. (1973), *Beyond the Best Interests of the Child*, Free Press, New York

GULOTTA, G. (1997), *L'affidamento dei figli: riflessioni per gli anni duemila*, in CIGOLI V., GULOTTA G., SANTI G., *Separazione, divorzio ed affidamento dei figli*, II° ed., Giuffrè, Milano

GULOTTA, G. (2011), *Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale ed investigativa*, Giuffrè, Milano MALAGOLI TOGLIATTI, M., LUBRANO LAVANDERA, A. (2003), *La consulenza tecnica di ufficio nei procedimenti di separazione e divorzio: primi risultati di una ricerca sui cambiamenti nella prassi dei consulenti nel Tribunale di Roma*, in *Minori e Giustizia*, 3, pp. 93-116

QUADRIO, A., CAPPELLARO, C., RIZZARDI, L. (1980), *Considerazioni sulla perizia psicologica per l'affidamento dei minori in caso di separazione personale dei coniugi, in* SERRA S. (a cura di), *Psicologia e Giustizia, questioni di Psicologia Giuridica*, Ed. Giuffrè, Milano

SINPIA (2007), *Linee guida in tema di abuso sui minori*, Trento, Erikson

Per Consultazioni con l'Autrice: lexlauradaniello@libero.it

L'INTERVISTA

AL DR. PROF. FEDERICO MANTILE

Responsabile Nucleo Distrettuale di Neuropsichiatria Infantile Distr. 29 Asl NA 1

A CURA DELLA DR.SSA SABRINA CIANI, GIORNALISTA

I BAMBINI: UN SERBATOIO DI EMOZIONI

SVOLGERE UN'INDAGINE FAMILIARE APPROFONDITA PREVIENE IL DISAGIO PSICHICO

La gravità, l'intensità e la persistenza di un cambiamento improvviso sono da ritenersi sicuramente indici importanti di seria sofferenza emotiva. La mancanza di comunicazione, in seguito alla separazione dei genitori, costituisce un'esperienza devastante per il minore.

I figli vengono inconsapevolmente coinvolti nelle dinamiche familiari. Ciò che li rattrista maggiormente è la perdita, da intendersi nella sua accezione più ampia: perdere le proprie abitudini, il punto di riferimento di un contesto sociale e la mancanza di condivisione del quotidiano con la mamma e il papà.

La figura del *neuropsichiatra infantile* non deve spaventare il genitore. Una sua consulenza non significa infatti avviare il bambino alla carriera psichiatrica, ma è fondamentale che alcuni segnali vengano tempestivamente colti per attivare in tempo efficaci interventi di prevenzione. La perizia psicologica si configura quindi come un'indagine psicodiagnostica volta ad esplorare la situazione relazionale tra i vari componenti della famiglia e valutare l'idoneità emotiva di ciascuno.

Ne parliamo con il Dott. **Federico Mantile**, *Responsabile Nucleo Distrettuale di Neuropsichiatria Infantile Distr. 29 Asl NA 1.*

D.: Dottore, a che età e quando è necessaria una valutazione psichiatrica?

R.: Se intende quando è possibile effettuare una visita neuropsichiatrica infantile, in teoria sin dall'epoca intrauterina (movimenti fetali, presenza o meno di anomalie all'ecografia); nella pratica, dalla nascita fino ai 18 anni, dopo di che entra in ballo la visita psichiatrica e/o neurologica. Se invece intendeva proprio valutazione psichiatrica, allora nel momento in cui il soggetto è diventato sintomatico.

D.: Un consulto psichiatrico cosa prevede? Qual è la prima domanda da porre?

R.: Qualsiasi consulto inizia con la valutazione dell'invio (da chi è stato effettuato, per quale motivo?). L'invio infatti è la domanda stessa. Un conto è se viene effettuato da un ente/istituzione, ed un altro se la richiesta proviene da un familiare o se addirittura l'iniziativa appartiene allo stesso soggetto da visitare. La prima, inevitabile domanda del medico è invece: "*Qual è il motivo della visita*?". Il consulto prevede un colloquio (o più di uno: al soggetto stesso e ai suoi familiari), poi una visita neuropsichiatrica infantile per i minorenni (esame neurologico, osservazione dell'interazione, dell'esplorazione ambientale, del gioco libero, esecuzione di disegni, ecc), una visita psichiatrica nell'età adulta, dove l'osservazione delle posture, del linguaggio verbale e non verbale (gestualità, contatto visivo, mimica ecc.), del vestiario, della prossemica, dei contenuti del colloquio assumono un rilievo più importante rispetto alla classica visita medica o neurologica.

D.: Quali sono le patologie dell'età evolutiva che più frequentemente si riscontrano?

R.: In realtà la maggiore affluenza negli ambulatori di neuropsichiatria infantile non ha a che fare con vere e proprie patologie: ritardi psicomotori e del linguaggio sono transitori e per la maggior parte risolvibili con psicomotricità e logopedia. Le classiche patologie sensoriali (ipovedenti ed ipoacusici) e le pci (paralisi cerebrali infantili) sono decisamente in calo per la maggiore assistenza pre e post nascita, stazionario in percentuale il numero di epilettici, ma ciò che salta prepotentemente agli occhi è l'incredibile incremento delle patologie dell'apprendimento, delle patologie dello spettro autistico e di quelle a loro riportabili. Se per i disturbi dell'apprendimento possiamo chiamare in causa il depauperamento progressivo delle risorse a disposizione della scuola (classi pollaio, turni stressanti per i docenti, infinità di adempimenti non finalizzati all'insegnamento, ore successive di lezione) e programmi irrazionali di apprendimento che non tengono conto dei tempi di sedimentazione del sapere e degli stili cognitivi così diversi tra i tanti alunni, per le patologie dello spettro autistico non abbiamo spiegazioni. Il problema delle vaccinazioni è marginale. E' vero che nei primi sei anni di vita ci sono tantissimi falsi positivi, ossia bambini con sintomatologia suggestiva per l'autismo che poi invece si evolvono verso condizioni non patologiche (mancinismo, introversione, riservatezza), oppure con qualche difficoltà (disprassia, disturbi paragmatici del linguaggio, dislessia, ecc), ma resta ancora un mistero del perché questo accade nella nostra epoca e non in precedenza!

D.: Disturbo associativo, personalità multipla, sofferenza emotiva: quali di queste è meno evidente?

R.: Sono condizioni rare nell'infanzia, dato che è proprio questo il periodo in cui se ne creano le premesse. La sofferenza emotiva è certamente quella che si riscontra di più, anche in relazione al fatto che il bambino è un libro aperto. Nell'età adulta sicuramente

la personalità multipla è la meno individualizzabile, così mimetizzabile da poter ingannare anche gli esperti. Personalmente, temo di più la vasta gamma di personalità narcisistiche che pervade la nostra epoca.

D. Qual è il linguaggio più adatto per comunicare ad un bambino la separazione dei genitori?

R.: Penso che la soluzione migliore sia la comunicazione unitaria di entrambi i genitori ai figli, in modo sereno seppure triste. E' altresì fondamentale rassicurarli in merito al fatto che, pur cambiando le abitudini di vita quotidiana, non rischiano di perdere la presenza e l'affetto dell'uno e dell'altro. Tuttavia sembra un'impresa ardua, in questa società liquida e con genitori più orientati verso il soddisfacimento dei propri bisogni edonistici piuttosto che verso la cura della prole. Sempre più spesso assisto alla deriva adulto centrica dei tribunali, che colludono con i bisogni degli adulti a scapito di quello dei minori.

D.: Quali sono le fragilità emotive, il senso di smarrimento, la perdita di equilibrio durante la conflittualità genitoriale che determina la fine del nucleo familiare?

R.: La separazione è essa stessa una condizione che felicita fragilità o le determina addirittura. Lo smarrimento è tale perché gli stessi genitori sono smarriti. In ambulatorio la maggiore richiesta che mi viene fatta è proprio quella dei genitori che vogliono confrontarsi sul ruolo di entrambi ed agire nel modo migliore per tutelare i figli, dato che non sono stati capaci di tutelare se stessi.

Per Consultazione con l'Autrice: sabrina_ciani@libero.it

PSICOLOGIA GIURIDICA

IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE TRA MINORENNI

SCELTA DELLA VITTIMA, DIFESE PERCETTIVE ED EVOLUZIONE DEL COMPORTAMENTO VIOLENTO DI GRUPPO

DOTT. MASSIMILIANO FABI

PSICOLOGO PRESSO IL CENTRO GIUSTIZIA MINORILE E IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI

1. LA COMPRENSIONE DELLA VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO

La decodifica dell'agito deviante è un passaggio importante non solo per comprendere la personalità dell'adolescente autore di reato, ma anche e soprattutto per elaborare una prognosi sociale attendibile. Nei servizi per la Giustizia minorile, l'attendibilità della prognosi ha diverse ricadute sul piano operativo, rispetto sia all'eventuale concessione di benefici da parte dell'autorità giudiziaria sia alla riuscita di un percorso e alla ripresa di un corretto processo di crescita personale. In particolare, nei reati di violenza sessuale commessi da un gruppo di minori verso un soggetto anch'egli minorenne, è importante conoscere - se non tutti - buona parte dei soggetti abusanti (questo non è sempre possibile per vari motivi, primo fra tutti, l'eventuale presenza all'interno del gruppo di infraquattordicenni che non sono imputabili); l'osservazione clinica si arricchisce così del punto di vista dei diversi attori e consente di ricavare ulteriori informazioni, rispetto alla versione che può fornire il singolo protagonista. Ovviamente non si tratta di ricostruire la Verità, né di coadiuvare le indagini eventualmente in corso; al contrario, lo psicologo clinico s'interessa al confronto tra soggettività diverse, soggettività che inevitabilmente includono fatti ma anche e soprattutto percezioni, emozioni, atteggiamenti verso la sessualità propria e altrui, valori, credenze e ruoli sociali, il cui relativismo appartiene al soggetto agente e al suo bagaglio culturale.

Come accennato in altri lavori sull'argomento[7], infatti, gli adolescenti violentatori spesso non ammettono il reato. Questa mancanza di ammissione è dovuta a più fattori, gli stessi che possono essere causa "sufficiente" rispetto all'azione collettiva deviante. Dal momento che l'ammissione di responsabilità può rivelarsi cruciale rispetto alla buona riuscita di un percorso, oltre che di eventuali interventi terapeutici, sarà opportuno fare un'attenta valutazione dei suddetti fattori, al fine di non vanificare gli interventi proposti in favore di tale utenza.

I fattori psicosociali attengono per esempio alla cosiddetta "reputazione" di ciascuno dei protagonisti: in questo caso, infatti, ammettere le proprie colpe significa rinunciare

[7] M. FABI, *Breve indagine preliminare sull'abuso sessuale tra minori: presentazione dei dati e analisi qualitativa dei comportamenti devianti*, in *Lex et Jus*, 2006, n. 11.

alla propria credibilità e significa inoltre assumersi la responsabilità di un'azione "infame" che espone al rischio di un linciaggio morale, mediatico, se non addirittura fisico.

Se poi i diversi membri hanno il problema di tutelarsi rispetto al giudizio in corso, allora anche il fattore processuale si farà inevitabilmente sentire e ciascuno assumerà un atteggiamento protettivo verso il gruppo[8]. E siccome "l'unione fa la forza", ognuno potrebbe rinunciare a esprimersi per non subire l'ostracismo del gruppo e perderne così l'appoggio.

I fattori più interessanti tuttavia attengono alla percezione soggettiva che, spesso, portano a non considerare l'azione delittuosa del gruppo come tale. Nella letteratura classica, la psicologia sociale[9] ha evidenziato l'importanza delle pressioni di gruppo sulla percezione e sulle valutazioni compiute dal singolo soggetto, mentre la psicoanalisi ha evidenziato l'esistenza di un Io gruppale al quale, in determinate circostanze, si rimette la capacità di giudizio del singolo, in maniera del tutto circostanziata e acritica[10].

Nella letteratura specifica, invece, a volte si è parlato di come molti reati di questa tipologia siano considerati dai diretti interessati come fatti intimi e privati nei quali l'adulto – per non parlare poi del giudice e del tribunale – non dovrebbe entrare o, se ci entra, lo dovrebbe fare per "educare" ma, certamente, non per "punire"[11]. L'esperienza clinica invece suggerisce che spesso un solo soggetto potrebbe avere la consapevolezza di quanto stia accadendo, in genere il *leader* informale del gruppo, mentre gli altri si accodano sulla scia di un errore di valutazione che attiene la corretta attribuzione di significato allo stato d'animo della vittima.

Alcune affermazioni quali "la ragazza ci stava", oppure "ha fatto tutto lei", "non si è ribellata", "rideva" e altre dello stesso tenore, spesso non sono necessariamente l'espressione di disimpegno morale e/o di mero pragmatismo strumentale, finalizzato ad alleggerire o annullare la responsabilità penale. In alcuni casi potrebbe esserci, da parte dei ragazzi rei di violenza sessuale, una specie di "buona fede" dovuta a una scarsa competenza nella comprensione di stati emotivi del tutto particolari.

1.1 La scelta della vittima, ovvero la vittima "attiva"

Analizzando la dinamica dei reati di violenza sessuale dal punto di vista del gruppo, in molte situazioni è possibile ricostruire – e quindi individuare – i fattori psicosociali in base ai quali la parte offesa viene individuata dal gruppo. La scelta non è ovviamente casuale ed è questo il motivo per il quale, nel caso dei minorenni, non sempre è legittimo parlare di un "branco". Quest'ultimo infatti suggerisce l'idea di un insieme di

[8] M. FABI, B. LEONARDI, G. MAFFEI, *Sperimentazione della metodologia di gruppo per i reati di violenza sessuale*, in *Minorigiustizia*, 2013, n. 1.
[9] S. ASCH, *Social Psychology*, Englewood Cliffs, 1952; trad. It., *Psicologia Sociale*, SEI, Torino 1968, p. 252.
[10] S. FREUD, *Psicologia della massa e analisi dell'Io*, Boringhieri, Torino 1975.
[11] A. CATTARUZZI, M. GRIMOLDI, L. NIRCHIO, *Adolescenti che commettono abusi sessuali*, in A. MAGGIOLINI (a cura di), *Adolescenti delinquenti. L'intervento psicologico nei Servizi della giustizia minorile*, FrancoAngeli, Milano 2002.

lupi – di predatori, dunque – che agisce per fame e dà la caccia alla preda, la prima che incrocia la sua strada. Nel caso in esame, invece, c'è meno casualità: il gruppo conosce la vittima oppure l'ha appena conosciuta perché gli è stata indicata da qualcuno del suo ambiente per la reputazione che l'accompagna nella sua vita sociale. Il gruppo e la parte offesa, dunque, hanno una relazione pregressa di tipo non violento o, comunque, non di vittima-reo. La parte offesa però ha questa reputazione che attira l'attenzione del *leader* (ogni gruppo ha una sua struttura o gerarchia informale); è una ragazza "vissuta", che ha avuto delle esperienze sessuali delle quali si è vantata senza pudore e/o suscitando le "invidie" dei suoi interlocutori. Inoltre potrebbe aver dato l'impressione di essere fin troppo "emancipata" o aver avuto degli atteggiamenti più o meno "provocatori". Insomma, ha dato l'impressione di "una che ci sta" e della cui disponibilità vale la pena approfittare.
Infine potrebbe vivere una situazione relazionale e affettiva di isolamento che all'esterno si traduce nell'apparente ricerca di attenzioni. Tutto ciò è espressione del disagio della vittima, un disagio legato ad una strategia goffa e disfunzionale con la quale cerca di proporre ai coetanei una versione "sperimentale" e provvisoria della propria identità in divenire[12]. Altre volte invece c'è una vera e propria psicopatologia adolescenziale, un disagio cioè che porta ad estremizzare la propria sessualità, nel senso di proporla in maniera nevrotica e coattiva, tale da esporsi a vissuti conflittuali di angoscia.

A proposito della vittima, infine, è doveroso ricordare che si sta trattando di una persona in età evolutiva e che se, da un lato, nella casistica della violenza/abuso sessuale di gruppo è meno difficile di quanto si possa immaginare trovare delle cosiddette "vittime attive", dall'altro, esiste pure una vittimologia che non rientra in tale generica categoria.

1.2 La denuncia all'Autorità Giudiziaria della violenza subita

Le modalità e le circostanze che conducono alla denuncia dell'episodio di violenza possono essere indicative del tipo di disagio vissuto dalla vittima e di come quest'ultimo potrebbe essere stato percepito nel proprio ambiente di vita, gruppo deviante compreso.

Denunciare i violentatori non è quasi mai una conseguenza immediata e diretta dell'ingiustizia subita; quasi mai infatti si verifica un determinismo così lineare nella relazione violenza-denuncia. L'adulto – cioè chi sporge denuncia – è in genere l'ultimo a sapere come sono andate le cose. In alcuni casi, la scoperta del reato è del tutto casuale e non sempre è la vittima a riferire nell'immediatezza dei fatti. Il genitore scopre l'episodio di violenza perché comunicato da altri genitori che hanno raccolto le confidenze dei loro figli o perché riferito da insegnanti che hanno notato qualcosa di strano o hanno scoperto in vari modi l'accaduto. E questo accade non necessariamente perché la vittima è stata minacciata; spesso c'è una "complicità" perché la ragazza è "perdutamente innamorata" di un ragazzo del gruppo; altre volte la vittima invece è

[12] M. FABI, *Le condotte a rischio degli adolescenti ai tempi della crisi*, in *Minorigiustizia*, 2013, n. 4, pp. 76 ss.

"compiacente" perché l'esperienza aggiunge qualcosa al suo percorso di crescita in termini esistenziali. Altre volte, invece, si verifica una sorta di "pentimento" o, sempre dal punto di vista di chi abusa, di un "ripensamento" che crea un peso emotivo di cui liberarsi al più presto.

Dal punto di vista che considera la denuncia come aspetto saliente del fenomeno, le interpretazioni della violenza sessuale di gruppo tra minorenni – nei termini dell'espressione di un disagio – non sono univoche: da un lato, infatti, sembrerebbe che il disagio sia vissuto più dagli adulti che dai figli, mentre dall'altro non sempre appaiono chiare le motivazioni ed i motivi dei rei e delle vittime. Tuttavia la connotazione violenta degli agiti, agli occhi di chi valuta il fenomeno attraverso il resoconto degli abusanti, sembrerebbe assumere tale semantica solo in un secondo momento. A cosa è dovuta tale connotazione tardiva di un evento comportamentale così complesso e di difficile valutazione? Si tratta di carenze psicologiche e comportamentali o di atteggiamenti strumentali? Non è semplice rispondere a tali domande che – comunque – non otterrebbero risposte generalizzabili. Ciononostante, è possibile individuare delle ipotesi che spiegano alcuni casi, senza necessariamente liquidare il fenomeno come evento criminologico in senso stretto.

2. Codifica e decodifica della comunicazione non verbale: la parte offesa e le difese percettive del gruppo

Nel corso di un'azione violenta di gruppo, la parte offesa si pone – più o meno consapevolmente – un grande problema di sopravvivenza. Nel mondo animale, di fronte al pericolo immediato, la "preda" s'immobilizza per istinto e, negli istanti successivi, fatta una rapida valutazione tenterà o di attaccare disperatamente il predatore o di fuggire.

L'essere umano, nel difendersi da un simile attacco, s'immobilizza "congelando" le proprie emozioni e assumendo un atteggiamento acquiescente, remissivo, perché rischierebbe – caso contrario – di peggiorare la propria situazione. Subire e anzi partecipare all'evento, in simili situazioni, per la parte offesa svolge la funzione duplice di non farla sentire completamente in balia degli eventi e di garantirle la sopravvivenza alla incombente minaccia.

Nel corso del colloquio clinico coi minori autori di violenza sessuale di gruppo, la percezione anche tardiva di tale stato d'animo non c'è o è stata in qualche modo messa a tacere. È come se gli autori del reato fossero carenti della consapevolezza più elementare, e questo non solo perché accusati di violenza. La relazione empatica con la vittima è inesistente o fallisce: la vittima dunque non subisce ma ci sta perché non si ribella, addirittura partecipa.

Altre volte la parte offesa "ride, si diverte...". Il segnale di nervosismo codificato dalla ragazza sotto forma di "risata isterica", precede probabilmente l'immobilizzazione o ne fa parte. Sorridere, nel mondo animale, corrisponde al mostrare i denti ma in questo caso il significato della comunicazione è più chiaro. Se infatti il cane mostra i denti non bisogna avvicinarlo: è un comportamento dissuasivo, finalizzato alla difesa del proprio

spazio vitale. Nell'uomo il sorriso ha le stesse origini ma denota un atteggiamento di segno contrario e, quindi, di simpatia e di incoraggiamento. Quando però sorridere o addirittura ridere torna ad assolvere la funzione espressiva iniziale, quella del mondo animale, chi assiste potrebbe non comprendere lo stato emotivo della vittima. Anche in questo caso si verifica l'errore percettivo e, quindi, il "rido per imbarazzo e nervosismo" (funzione dissuasiva) nei ragazzi abusanti viene decodificato in "ride perché le piace e ci sta!" (funzione d'incoraggiamento, l'approccio quale fase specifica del comportamento istintivo).

Lo studio della comunicazione non verbale degli esseri umani ha spesso evidenziato l'ambiguità potenziale di espressioni e gesti, ambiguità attribuibile all'appartenenza culturale e ai fattori educativi che possono regolare l'espressione emotiva non solo rispetto al contesto ma anche in relazione all'intensità dell'espressione emotiva.

L'esternazione emotiva della propria contrarietà agli agiti del gruppo, dunque, non dipenderebbe soltanto da un'istintiva inibizione della reazione (l'immobilizzazione) ma anche da fattori culturali e dunque appresi. Di qui la confusione e l'errore di valutazione rispetto alle reali intenzioni della parte offesa.

2.1 I RAGAZZI VIOLENTATORI: L'"EFFETTO GRUPPO"

Conoscere gli adolescenti abusanti, per l'operatore e per lo psicologo in particolare, significa confrontarsi con sensazioni contrastanti, in quanto l'agito deviante stride con l'aspetto esteriore di ciascun adolescente. Il carattere apparente e gli atteggiamenti esibiti nel contesto dei servizi minorili spesso contraddicono le aspettative ma, soprattutto, eventuali pregiudizi nei confronti dei rei.

Leader a parte, gli altri ragazzi presentano tratti di personalità che, considerati individualmente, non sempre sono compatibili con l'agito contestato in sede giudiziaria. A volte, per i motivi già rappresentati, il *leader* del gruppo non è sempre individuabile nell'immediato; al contrario, ci si può fare un'idea approfondendo la conoscenza dei singoli e del gruppo nel tempo, ma nessuno lo additerà in quanto tale né gli sarà riconosciuta una responsabilità maggiore, a meno che non siano i fatti e gli agiti delinquenziali ad identificarlo nella veste di capobranco.

Esiste indubbiamente un "effetto gruppo" che espone al rischio delinquenziale di tipo violento anche personalità che non sono normalmente propense all'*acting out*. In un gruppo di adolescenti autori di violenza sessuale è possibile trovare soggetti tendenzialmente depressi, introversi, nevrotici, così come individui con potenziali disturbi di personalità[13]. Accanto a loro ci sono anche adolescenti relativamente equilibrati o cosiddetti "normali". A parte qualche ansia ed insicurezza, questi ultimi non presentano apparenti patologie: in genere sono la maggioranza dei casi.

L'elemento di aggregazione del gruppo attiene ad uno dei diversi contesti di vita che ciascun minore attraversa quotidianamente: la scuola, il cortile, il muretto, ecc. Non si

[13] M. FABI, *op. cit.*, 2006, n. 11, p. 46.

tratta di gruppi formali quanto piuttosto di un insieme di amici che condividono la frequenza di un contesto e che, al momento del reato, non erano impegnati in alcuna attività strutturata.

Il momento di tempo libero in un contesto di aggregazione spontanea e l'incontro imprevisto con la vittima forniscono l'occasione. La presunta disponibilità di quest'ultima, invece, offre al gruppo lo spunto per proporsi e imporsi alla vittima stessa. L'errore di valutazione e la mancanza di empatia del gruppo fanno il resto. La dimensione gruppale deforma l'esperienza di ciascuno, appiattendola e conferendole una connotazione di liceità che per il singolo non sarebbe possibile. Se qualcuno tentenna, qualcun altro lo invita a conformarsi e non fa fatica ad ottenerne l'adesione. D'altra parte, la compiacenza o l'apparente disinvoltura della vittima incentivano anche l'indeciso, cosicché le ultime resistenze finiscono per cedere di fronte alla volontà collettiva.

A questo punto nessuno all'interno del gruppo è più in grado di rendersi conto di cosa stia succedendo: nessuno s'immedesima né dà l'impressione di porsi domande, quelle che potrebbero dare uno stop agli agiti in corso.

3. L'EVOLUZIONE DEL FENOMENO VIOLENTO

Analizzando la casistica delle violenze sessuali di gruppo tra minorenni, si assiste sempre più spesso a preoccupanti evoluzioni del fenomeno. Si assiste in particolare ad una tendenza relativa all'individuazione della potenziale parte offesa, tendenza che vede protagonista della dinamica delittuosa il rapporto di coppia tra giovani. In altre parole, la vittima è spesso la fidanzata di un ragazzo del gruppo stesso. Quindi dal rapporto di coppia, la ragazza viene "offerta" agli amici e, suo malgrado, finisce per essere condivisa dal gruppo stesso.

Il passaggio all'illecito dell'agito violento da una situazione che attiene alla relazione affettiva tra due adolescenti non sempre è chiaro. Il processo di etichettamento e di attribuzione del ruolo di vittima proviene dal fidanzato che espone la ragazza al gruppo di amici, chiedendole di essere compiacente anche con loro; a volte sembra essere "ceduta" come fosse proprietà del fidanzato. In base alla ricostruzione dei fatti, la parte offesa spesso è una vittima attiva, che inizialmente partecipa, finché non viene oltrepassato un limite, oltre il quale scatta o finirà per scattare – di lì a poco – la denuncia. Nel corso dei colloqui clinici dedicati all'argomento, gli amici riferiscono a volte che la ragazza era innamoratissima del fidanzato, al punto tale da prestarsi al "gioco" che, per la sua pericolosità, inevitabilmente diventa "tragedia". Tuttavia bisogna chiarire che la "tragedia", in ambito penale minorile, quasi sempre è una tragedia emotiva, psicologica, nella quale è in gioco soprattutto l'incolumità mentale e sociale della parte offesa.

L'altro aspetto preoccupante del fenomeno violento di gruppo concerne il ricorso a strategie di vessazione di tipo ricattatorio, strategie che condizionano la parte offesa anche dopo la violenza sessuale subita. L'adozione di strategie ricattatorie segna il confine tra un reato occasionale, più agito che pensato, ed un reato in cui c'è

pianificazione e reiterazione dell'agito delinquenziale mediante una deliberata sottomissione della parte offesa.

Quando si ascoltano le narrazioni dei ragazzi abusanti, colpisce l'evidente superficialità con la quale si avvicinano e approfittano della parte offesa. È come se non fossero in grado di resistere ad un richiamo o, piuttosto, ad un imperativo che, dall'interno della psiche, impone loro di non lasciarsi sfuggire l'occasione.

Molti di questi ragazzi fanno la loro prima esperienza con la sessualità attraverso agiti delinquenziali. Non è escluso – almeno per coloro che sono in "buona fede" – che, ricordando la loro "prima volta", non possano fare a meno di associarla ad un reato e al tribunale che li ha giudicati. Dunque la prevenzione in tale ambito è importante sia come strategia protettiva sia come fattore di prevenzione di ulteriori disagi susseguenti al reato e all'impatto con il sistema giudiziario, nonché come strategia di promozione della salute e della sicurezza sociale.

4. IL VALORE DELL'ESPERIENZA CLINICA NEL SETTORE PENALE MINORILE

L'esperienza clinica in tale ambito e in relazione al reato sessuale violento di gruppo ha un valore che può aiutare a definire le coordinate concettuali e metodologiche con le quali predisporre e pianificare interventi di prevenzione primaria del fenomeno. Il progressivo abbassamento dell'età suggerisce che tali interventi dovrebbero essere proposti già alle scuole medie, quando tra i ragazzi inizia a manifestarsi l'interesse per i coetanei di sesso opposto.

In secondo luogo dovrebbero essere rivolti non solo ai soggetti di sesso maschile ma anche ai soggetti di sesso femminile e dovrebbero dialogare non solo con i potenziali abusanti, ma anche con le potenziali vittime. L'obiettivo di un programma di prevenzione è promuovere nel gruppo classe la consapevolezza del disagio che viene sofferto in determinate circostanze e la capacità di riconoscerlo come tale. Il tema della sessualità, della relazione empatica, della decodifica dei comportamenti non verbali, dell'autocontrollo e del rispetto dovrebbero essere ampiamente dibattuti sia con gli studenti delle scuole medie sia con quelli delle scuole superiori.

In una società moderna, non si può ignorare la componente di rischio presente in una sessualità spesso agita in assenza di una corretta educazione all'affettività ed al rispetto di sé e dell'altro.

Per Consultazione con l'autore: massiliano.fabi@giustizia.it

DIRITTO CANONICO

LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA SECONDO IL MAGISTERO DELLA CHIESA

IL RISPETTO DELLA VITA UMANA FIN DAL SUO CONCEPIMENTO

AVV. PAOLA DI GIROLAMO

GIUDICE UDITORE DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CAMPANO E DI APPELLO

PREMESSA. Il Magistero della Chiesa si occupa di procreazione assistita da diversi decenni, precisamente sin dal Pontificato di Pio XII che ebbe a cuore la tutela del matrimonio come sacramento e della santità della vita familiare. Inoltre, trattò tematiche di ordine medico-scientifico non tralasciandone il necessario giudizio morale naturale e cristiano, che conserva ovunque i propri diritti imprescrittibili e dai quali discendono i principi essenziali della deontologia medica. Tra queste tematiche gli apparve urgente affrontare la questione della fecondazione artificiale alla luce della dottrina morale cattolica.

Tenuto conto dei documenti ufficiali, non è attendibile sostenere che la Chiesa sia contraria a ogni intervento artificiale in materia di procreazione. Ciò è verificabile proprio nei discorsi di Papa Pacelli ai medici cattolici e nei più recenti documenti come *Donum vitae* ed *Evangelium vitae*; l'uno riguardante il rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione, l'altro il valore e l'inviolabilità della vita umana.

Nel lontano 29 settembre 1949 Pio XII si rivolse ai medici cattolici - convenuti a Roma per il loro IV Congresso Internazionale - ai quali alla bellezza del progresso scientifico contrappose la vocazione, il mandato e i doveri del medico cristiano.

Belli e significativi alcuni passaggi del suo discorso ove invita, dapprima, alla prudenza: "*Il medico cristiano dovrà sempre guardarsi dal fascino della tecnica, dalla tentazione di applicare il sapere e la vita a scopi diversi dalle cure dei pazienti a lui affidati...*"; e poi propone degli esempi di casi concreti di abusi: "*Altra cosa è per esempio, la disintegrazione dell'atomo e la produzione dell'energia atomica; altra cosa è il suo uso distruttore che sfugge a qualsiasi controllo. Altra cosa è il magnifico progresso della più moderna tecnica dell'aviazione; e altra cosa l'uso massiccio di squadriglie di bombardieri, senza che vi sia possibilità di limitarne l'azione a obiettivi militari e strategici. Altra cosa,*

soprattutto, la ricerca rispettosa che rivela la bellezza di Dio nello specchio delle Sue opere, la Sua potenza nelle forze della natura; altra cosa la deificazione della stessa natura e delle forze materiali della negazione del loro Autore".

La Chiesa riconosce pertanto la bellezza e la positività del progresso scientifico e medico se si concretizzano nel rispetto della natura e della persona umana. Ciò in quanto Dio è l'unico padrone: vita e morte sono nelle Sue mani e dalla sacralità della vita scaturisce la sua inviolabilità (EV II, 39-40).

LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA NEL MAGISTERO DELLA CHIESA. Per "procreazione artificiale" o "fecondazione artificiale" si intendono le diverse procedure tecniche volte a ottenere un concepimento umano in maniera diversa dall'unione sessuale dell'uomo e della donna, quali per l'appunto la fecondazione di un ovulo in provetta e l'inseminazione artificiale mediante trasferimento, nelle vie genitali della donna, dello sperma precedentemente raccolto.

Tecniche queste proibite e considerate illecite dall'ordinamento ecclesiastico in quanto sostitutive dell'atto coniugale perché si verifica la dissociazione tra la procreazione e la donazione personale dei coniugi, mentre l'aspetto unitivo e quello procreativo vanno tra loro connessi e preservati. Nella medesima ottica non sono considerate lecite le tecniche di fecondazione artificiale eterologa.

In vista di ciò la Chiesa distingue tra *inseminazione artificiale propriamente detta* - così come sopra descritta - e *inseminazione artificiale impropriamente detta*, ovviamente omologa, intesa come un atto di collaborazione con la natura in vista del fatto che, dopo un atto coniugale compiuto normalmente, il tecnico inoltra il seme maritale verso le vie superiori degli organi genitali femminili. In tale ipotesi si compie un intervento lecito perché trattasi di una tecnica integrativa dell'atto coniugale, che tende semplicemente a facilitare il naturale raggiungimento del suo scopo procreativo.

Inoltre, sono ritenuti certamente leciti gli interventi che mirano a rimuovere gli ostacoli che si oppongono alla fertilità naturale, come ad esempio la cura ormonale dell'infertilità di origine gonadica, la cura chirurgica di una endometriosi, la disostruzione delle tube, oppure la restaurazione microchirurgica della pervietà tubarica. Tutte queste tecniche possono essere considerate come autentiche terapie nella misura in cui, una volta risolto il problema che era all'origine dell'infertilità, la coppia possa porre atti coniugali con un esito procreativo, senza che il medico debba interferire direttamente nell'atto coniugale stesso.

Orbene, l'insegnamento di Pio XII in materia di fecondazione artificiale tutt'oggi echeggia nei documenti più recenti del Magistero ecclesiale ove si apprende che l'inseminazione artificiale non è negata in assoluto se praticata al servizio della persona, intesa come tale sin dal suo nascere. Da qui l'urgenza di non tralasciare una tale problematica e, nel contempo, di riconoscerne la bontà se rispettati i principi della morale naturale e cristiana: "*Ma ecco porsi in primo piano un problema che richiede non meno*

urgentemente degli altri la luce della dottrina morale cattolica: il problema della fecondazione artificiale. Non possiamo tralasciare l'occasione che ci si presenta senza indicare brevemente, nelle grandi linee, il giudizio morale che si impone in questa materia. 1) La pratica di questa fecondazione artificiale, allorché si tratta dell'uomo, non può essere considerata né esclusivamente e nemmeno principalmente nell'aspetto biologico e medico, lasciando da parte quello della morale e del diritto. 2) La fecondazione artificiale fuori del matrimonio deve condannarsi puramente e semplicemente come immorale. Infatti la legge naturale e la legge divina positiva stabiliscono che la procreazione di una nuova vita non può essere il frutto che del matrimonio. Solo il matrimonio salvaguarda la dignità degli sposi (principalmente della donna nel caso presente), il loro bene personale. Esso solo provvede al bene e alla educazione del bambino. Ne consegue che circa la condanna d'una fecondazione artificiale fuori dell'unione coniugale, nessuna divergenza di opinioni è possibile tra cattolici. Il bambino concepito in quelle condizioni sarebbe, per il fatto stesso, illegittimo. 3) La fecondazione artificiale nel matrimonio, ma prodotta mercé l'elemento attivo di un terzo, è del pari immorale e, come tale, va condannata senza appello. Solo gli sposi hanno un diritto reciproco sul loro corpo per generare una nuova vita, diritto esclusivo, non cedibile, inalienabile. E così deve essere, anche in considerazione del bambino. A chiunque dà la vita ad un piccolo essere, la natura impone, in forza stessa di tale vincolo, il dovere della sua conservazione ed educazione. Ma tra lo sposo legittimo e il bambino, frutto dell'elemento attivo di un terzo (anche se lo sposo fosse consenziente) non esiste alcun vincolo di origine, alcun vincolo morale e giuridico di procreazione coniugale. 4) Quanto alla liceità della fecondazione artificiale nel matrimonio, Ci basta, per il momento, di richiamare questi principii di diritto naturale: il semplice fatto che il risultato a cui si mira è raggiunto per tale via non giustifica l'uso del mezzo stesso; né il desiderio, in sé pienamente legittimo negli sposi, di avere un bambino, può bastare a provare la legittimità del ricorso alla fecondazione artificiale che appagherebbe tale desiderio".

Pio XII aggiunge che è lecito "*l'uso di taluni mezzi artificiali destinati unicamente sia a facilitare l'atto naturale, sia a procurare il raggiungimento del proprio fine all'atto naturale normalmente compiuto*".

Dello stesso tenore è l'Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede *Donum Vitae* che offre delle risposte su alcune questioni di attualità in campo biomedico: "*Se il mezzo tecnico facilita l'atto coniugale o l'aiuta a raggiungere i suoi obiettivi naturali, può essere moralmente accettato. Qualora, al contrario, l'intervento si sostituisca all'atto coniugale, esso è moralmente illecito*" (DV II,6).

Ne deriva che la Chiesa accetta la procreazione assistita a tre condizioni:

a) deve svolgersi all'interno di una coppia legata dal vincolo stabile del matrimonio;

b) deve essere effettuata senza evitare il rapporto coniugale;

c) non deve comportare interventi invasivi o rischi rilevanti a danno dell'embrione o del feto.

Attualmente queste tre condizioni si verificano solo nella inseminazione artificiale tra marito e moglie, conseguente a un rapporto sessuale. Ogni altro intervento che prevede una

terza persona, o un danno all'embrione o al feto, o che non preveda l'atto sessuale è per la Chiesa inaccettabile

Questa posizione della Chiesa è illustrata proprio nel su citato documento, approvato da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, e ripresa nel 2008, durante il Pontificato di Benedetto XVI, con gli opportuni aggiornamenti nell'Istruzione *Dignitas Personae* avente ad oggetto alcune questioni di bioetica. La Congregazione per la Dottrina della Fede si è sentita in dovere di riaffermare la dignità e i diritti fondamentali e inalienabili di ogni singolo essere umano, anche negli stadi iniziali della sua esistenza, e di esplicitare le esigenze di tutela e di rispetto che il riconoscimento di tale dignità richiede a tutti. "*L'adempimento di questo dovere implica il coraggio di opporsi a tutte quelle pratiche che determinano una grave e ingiusta discriminazione nei confronti degli esseri umani non ancora nati, che hanno la dignità di persona, creati anch'essi ad immagine di Dio*" (DP, 36).

Secondo gli aspetti antropologici, teologici ed etici della vita e della procreazione, l'essere umano va rispettato e trattato come una persona fin dal suo concepimento e, pertanto, da quello stesso momento gli si devono riconoscere i diritti della persona, tra i quali anzitutto il diritto inviolabile alla vita (DV I, 1 e DP I, 4).

Da qui la posizione contraria della Chiesa all'eliminazione volontaria di embrioni che si realizza nella fecondazione in vitro, alla crioconservazione di embrioni e al congelamento di ovociti, nonché alla riduzione embrionale per evitare gravidanze multiple e alla diagnosi pre-impiantatoria finalizzata a una selezione qualitativa con la conseguente distruzione di embrioni, in quanto configuranti una pratica abortiva.

In effetti, la Chiesa non vuole che l'embrione umano sia trattato come semplice "materiale di laboratorio", atteso che l'essere umano è da rispettare - come una persona - fin dal primo istante della sua esistenza e la dignità gli appartiene a prescindere dallo stato di sviluppo fisico.

Alla luce di tanto il Magistero non considera lecita la fecondazione in vitro, non nel suo essere in sé "artificiale", ma in tutta una serie di aspetti derivanti dal tentativo di realizzazione di questa tecnologia, come sopra indicati, ai quali se ne aggiungono altri: l'alto insuccesso di questa metodica fecondativa, la frantumazione antropologica e affettiva del legame sessualità-procreazione, la presenza di terze persone nel caso di donatore di ovuli o di spermatozoi o di utero in affitto, una più grande proporzione di malformazioni o di malattie congenite; senza dimenticare altresì gli effetti economici degradanti e non affatto indifferenti della compravendita di ovuli, di spermatozoi, di affitti di utero, di costi strumentali delle strutture biomediche deputate alla realizzazione della fecondazione in vitro.

Tutti tali aspetti motivano il giudizio negativo del Magistero ecclesiastico sulla FIVET.

GLI INTERVENTI SULLA PROCREAZIONE UMANA E LA SCISSIONE TRA ATTO UNITIVO E PROCREATIVO. IL RUOLO DEL DIRITTO CANONICO. Inizialmente le prime metodiche biotecnologiche

procreative risalenti a circa cinquant'anni fa erano di ausilio al rapporto sessuale dei coniugi. Difatti, si trattava di inseminazioni artificiali, nelle quali un rapporto sessuale di coppia poteva essere fertile con l'aiuto della tecnica. In questi primi tentativi, ancor oggi molto utilizzati, la medicina aveva semplicemente il compito di aiutare l'atto fisico sessuale posto dalla coppia ad essere fecondo. Perciò solo questo tipo di procreazione si potrebbe chiamare propriamente "procreazione assistita", perché il ruolo dell'équipe medica consiste soltanto nell'"assistenza" di un atto coniugale posto precedentemente dalla coppia senza intromissioni di terze persone. Ciò nell'ottica che il medico è al servizio delle persone e della procreazione umana e non ha facoltà di disporre né di decidere di esse.

L'intervento medico è in questo ambito rispettoso della dignità delle persone quando mira ad aiutare l'atto coniugale sia per facilitarne il compimento sia per consentirgli di raggiungere il suo fine, una volta che sia stato normalmente compiuto (DV II, 7).

Da qui la peculiare responsabilità di tutti gli operatori sanitari che sono i custodi e servitori della vita umana, ma che nel contesto socio-culturale odierno rischiano di smarrire la nativa dimensione etica propria dell'arte medica e scientifica in nome della sperimentazione e della conseguente manipolazione della vita. In realtà, la difesa e la promozione della vita sono compito che Dio affida a ogni uomo, reso partecipe della signoria che Egli ha sul mondo (EV II, 42).

Le tecniche mediche devono perciò rispettare tre beni fondamentali: a) il diritto alla vita e all'integrità fisica di ogni essere umano dal concepimento fino alla morte naturale; b) l'unità del matrimonio, che comporta il reciproco rispetto del diritto dei coniugi a diventare padre e madre soltanto l'uno attraverso l'altro; c) i valori specificamente umani della sessualità, che esigono che la procreazione di una persona umana debba essere perseguita come il frutto dell'atto coniugale specifico dell'amore tra gli sposi.

Quindi le tecniche che si presentano come un aiuto alla procreazione non sono da rifiutare in quanto artificiali; come tali esse testimoniano le possibilità dell'arte medica, ma si devono valutare sotto il profilo morale in riferimento alla dignità della persona umana, chiamata a realizzare la vocazione divina al dono dell'amore e al dono della vita (DP II, 12).

Alla luce di tale criterio - si ripete - sono da escludere tutte le tecniche di fecondazione artificiale eterologa e le tecniche di fecondazione artificiale omologa che sono sostitutive dell'atto coniugale, mentre sono ammissibili le tecniche che si configurano come un aiuto all'atto coniugale e alla sua fecondità.

Il diritto canonico non tratta la fecondazione artificiale, ma considerate le svariate conseguenze derivanti in rapporto alla persona umana sin dal suo concepimento e al significato del matrimonio nel suo aspetto unitivo e procreativo, dovrebbe tradurre la dottrina della Chiesa in norme giuridiche per tutelare il valore e i diritti della famiglia, nonché disciplinare le

conseguenze delle tecniche fecondative medicalmente assistite.

Tre sono i principi tradizionali da salvaguardare: il *favor personae*, il *favor matrimonii* e il *favor procreationis*; ossia la tutela della persona umana quale bene indisponibile, così come insegna in modo chiaro e determinato il Magistero della Chiesa; la tutela del matrimonio e della famiglia partendo dalla coppia e, infine, la tutela del concepito avente diritto a essere figlio e ad avere un padre e una madre.

Le tecniche di fecondazione artificiale considerate illecite aprono una serie di interrogativi legati alla valutazione soggettiva della volontà dei coniugi circa la loro apertura ad accogliere realmente la vita come dono e non come bisogno personale da soddisfare e realizzare sostituendo l' "io" a Dio creatore. Altrettanto è da riflettere sull'unità del matrimonio e sul senso della fedeltà oggettiva e soggettiva se l'una esclude l'altra o la contempla intrinsecamente.

Ancora, la moltiplicazione dei genitori con la fecondazione eterologa pone un'attenzione sullo status di figlio e anche di genitore. La filiazione umana non è un prodotto biologico bensì la relazione di donazione tra tre persone e l'adozione ne è un esempio; difatti, quanto vissuto e sperimentato in essa non toglie il senso della genitorialità e lo stato di figlio, anzi li rafforza; per cui alla luce di ciò la donazione in campo fecondativo non dà la qualifica di genitore. Non possono però dimenticarsi le conseguenze relative al rapporto di consanguineità e alla relativa inabilità, che provoca l'impedimento matrimoniale.

Trattasi di argomenti di grande attualità che aprono la strada a tutta una serie di interrogativi.

LA LEGGE 40/2004 E LE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI. Nel corso degli anni la fecondazione artificiale è stata oggetto di un articolato dibattito, in particolare relativo all'uso di alcune tecniche, come la fecondazione eterologa, la maternità surrogata, la clonazione, la commercializzazione di embrioni, la produzione di embrioni a fini di ricerca o di sperimentazione che suscitano controversie di tipo bioetico e che non ricevono l'approvazione del Magistero della Chiesa. In seguito a tale dibattito è stata varata la legge 19 febbraio 2004 n. 40 che ha vietato tali pratiche.

La legge definisce la procreazione assistita come l'insieme degli artifici medico-chirurgici finalizzati a "*favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall'infertilità umana [...] qualora non vi siano altri metodi efficaci per rimuovere le cause di sterilità o di infertilità*" (art. 1) e l'accesso "*alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico*" (art. 4).

All'articolo 2 poi si afferma che lo Stato promuove "*ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e dell'infertilità*" e favorisce "*gli interventi necessari per*

rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza", ma nel rispetto di "*tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito*".

La Legge porta in sé una certa ambiguità per la finalità di comprendere metodiche innovative eventualmente da attuare e, infatti, l'art. 7 prevede: "*Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica*". Proprio questa ambiguità comporta conseguenze socioeconomiche importanti, come per esempio il permettere di usufruire della copertura relativa da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

Le restrizioni della Legge 40/2004 hanno provocato lo sviluppo del turismo riproduttivo e così numerose coppie italiane si sono recate nei Paesi esteri ove la legislazione in materia di fecondazione assistita non è preclusiva di determinate terapie e interventi non consentiti in Italia. Difatti, non tutti gli ordinamenti giuridici nazionali hanno disciplinato legislativamente le modalità di esercizio della procreazione artificiale e quelli che hanno legiferato hanno compiuto scelte disomogenee creando differenti quadri normativi.

In seguito al dibattito sulle limitazioni legislative, nel 2005 si tenne una consultazione referendaria articolata in quattro referendum per abrogare alcuni punti dell'attuale legge sulla fecondazione, giudicata dai referendari (radicali, forze di sinistra e laiche e alcuni esponenti dello schieramento di centrodestra) troppo restrittiva nelle tecniche utilizzabili. Le proposte referendarie miravano a garantire la fecondazione assistita non solo alle coppie sterili, ma anche a quelle affette da patologie geneticamente trasmissibili; eliminare il limite di poter ricorrere alla tecnica solo quando non vi sono altri metodi terapeutici sostitutivi; garantire la scelta delle opzioni terapeutiche più idonee ad ogni individuo; dare la possibilità di rivedere il proprio consenso all'atto medico in ogni momento e ristabilire il numero di embrioni da impiantare.

Tra le motivazioni, gli oppositori alla legge 40/2004 consideravano la minima possibilità per i medici di adattare la tecnica secondo i casi, ritenendolo limitante al pieno successo della fecondazione in vitro, e sostenevano che era compito dei medici e delle donne dover e poter decidere quali tecniche adottare, secondo i casi clinici e le proprie considerazioni etiche.

L'affluenza alle urne degli aventi diritto fu del 25,9% per cui non si realizzò il raggiungimento del quorum.

Intanto, è stata dichiarata l'illegittimità degli elementi essenziali della legge 40 per effetto di alcune decisioni della Corte costituzionale; in particolare è stato ritenuto incostituzionale il limite di produzione di tre embrioni, nonché l'obbligo legislativo di "*un unico e contemporaneo impianto*". Ciò è avvenuto il 1º aprile 2009, con la sentenza n. 15, che ha dichiarato parzialmente illegittimi i commi 2 e 3 dell'articolo 14. Il comma 3, che prevede di poter crioconservare gli embrioni "*qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione*", è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il trasferimento di tali embrioni, "*da realizzare non appena*

possibile", debba essere effettuato anche senza pregiudizio per la salute della donna.

Precedentemente a tale decisione, il TAR Lazio, con sentenza 398/08 (nella quale venivano sollevate le questioni di legittimità poi accolte dalla Corte Costituzionale) dichiarava anche illegittimo il divieto di diagnosi preimpianto previsto dalle Linee Guida Ministeriali (adottate con D.M 21.7.2004), a meno che tale tecnica non avesse carattere sperimentale ovvero specifica finalità eugenetica, nel senso che la tecnica fosse rivolta alla selezione razziale.

Il 28 agosto 2012 la Corte europea dei diritti umani ha bocciato la legge 40 sull'impossibilità per una coppia fertile (i coniugi Costa – Pavan), ma portatrice di una malattia genetica, di accedere alla diagnosi preimpianto degli embrioni. Il Governo Monti il 28 novembre 2012 chiese il riesame della sentenza, ma l'11 febbraio 2013 il ricorso del governo fu respinto dalla stessa Corte di Strasburgo, che aveva evidenziato "*l'incoerenza del sistema legislativo italiano*", perché da un lato vieta l'impianto dei soli embrioni non affetti da fibrosi cistica, mentre dall'altro, con la legge sull'interruzione di gravidanza, autorizza i genitori ad abortire quando un feto è affetto dalla stessa patologia.

Nel ricorso alla giustizia europea, la coppia italiana sosteneva che la normativa nazionale violava il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare e che la legge li discriminava rispetto alle coppie sterili e a quelle in cui l'uomo ha una malattia sessualmente trasmissibile. Il ricorso della coppia venne accolto e la Corte stabilì che lo Stato italiano doveva versare ai due coniugi 15 mila euro per danni morali e 2.500 per le spese legali sostenute.

Per gli avvocati della coppia il risultato raggiunto affermava il realizzarsi della vittoria della cultura laica e la tutela dei diritti delle coppie ad avere un figlio con la conseguente possibilità anche per quelle fertili di accedere alle tecniche della fecondazione assistita senza incorrere nel rischio di trasmettere gravi malattie di cui sono portatrici. Alla luce di ciò la Legge 40 doveva essere adeguata alla Carta europea dei diritti dell'uomo al fine di eliminare una discriminazione nell'accesso alle cure che invece rientra tra i diritti umani meritevoli di tutela; al contempo però riconoscevano rilevante l'intervento del Parlamento per cancellare detta legge.

Il 9 aprile 2014, a seguito del ricorso incidentale presentato dai Tribunali di Milano, Catania e Firenze, la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità della legge 40 rispetto agli articoli 2, 3, 29, 31, 32, e 117 della Costituzione e agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi in caso di infertilità assoluta, e ciò dopo aver inizialmente respinto la questione di costituzionalità sul divieto della fecondazione eterologa ritenendo tale scelta rientrare nel legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore.

Ulteriore dichiarazione di incostituzionalità è avvenuta nella recente sentenza del mese di giugno 2015, confermativa di pregresse posizioni giurisprudenziali, nella quale

si prevede l'accesso alla fecondazione artificiale alle coppie portatrici di malattie genetiche, uniformando i diritti delle stesse a quelli di coppie che ricorrono all'interruzione della gravidanza dopo il terzo mese di gestazione.

Intanto, la Corte di Strasburgo continua a infliggere dei colpi all'Italia circa i limiti posti dalla Legge 40; difatti con una sentenza di gennaio 2015 ha accolto le istanze di due coniugi italiani che sono ricorsi alla pratica dell'utero in affitto in Russia, nella cui legislazione il bambino è stato riconosciuto come loro pur non essendolo geneticamente, mentre hanno avuto problemi nel comune di appartenenza che si è rifiutato di registrare il bambino come loro figlio perché non adottato né generato biologicamente dalla coppia. La Corte europea ha sentenziato a favore della coppia e contro lo Stato italiano, condannandolo a pagare 20.000 euro di risarcimento per non aver rispettato la vita privata dei coniugi.

In difesa della Legge si è posta «Scienza e Vita», il coordinamento delle associazioni cattoliche nato nel 2005 secondo il quale: "*La legge 40 non è una legge né ideologica né confessionale, ma pensata per la tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, ivi compresi quelli del concepito*".

CONCLUSIONE. L'insegnamento morale del Magistero ecclesiale è stato talvolta accusato di contenere troppi divieti; in realtà esso ha un profondo rispetto per la scienza medica e per il progresso scientifico riconoscendone il valore e considerandone il prezioso servizio al bene integrale della vita e della dignità di ogni essere umano.

Il Magistero è fondato sul riconoscimento e sulla promozione di tutti i doni che il Creatore ha concesso all'uomo, come la vita, la conoscenza, la libertà e l'amore; per cui la Chiesa cattolica nel proporre principi e valutazioni morali per la ricerca biomedica sulla vita umana, attinge alla luce sia della ragione sia della fede, contribuendo ad elaborare una visione integrale della persona e della sua vocazione, capace di accogliere tutto ciò che di buono emerge dalle opere degli uomini.

Orbene, l'insegnamento della Chiesa ha offerto chiare indicazioni di metodo e di contenuto per l'esame dei problemi considerati, attraverso le Encicliche *Veritatis splendor* circa alcune questioni morali fondamentali del 1993 ed *Evangelium vitae* e con gli altri citati interventi del Magistero.

Essa perciò guarda con speranza alla ricerca scientifica, nel rispetto dell'antropologia cristiana, augurando che siano molti i cristiani a dedicarsi al progresso della biomedicina e a testimoniare la propria fede in tale ambito. Lo sguardo della Chiesa è pieno di fiducia perché - come disse Giovanni Paolo II nel suo Discorso ai partecipanti alla VII Assemblea della Pontificia Accademia per la Vita il 3 marzo 2001 - "*la vita vincerà ..., perché dalla parte della vita stanno la verità, il bene, la gioia, il vero progresso. Dalla parte della vita è Dio, che ama la vita e la dona con larghezza*".

Per consultazioni con l'autrice: lexdigirolamo@libero.it

DIRITTO CIVILE

UNO SGUARDO LAICO SULLA PROBLEMATICA DELLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

AVV. VALERIA PESSETTI

VICE PRESIDENTE CAMERA MINORILE MULTIPROFESSIONALE NAPOLI

La procreazione medicalmente assistita, altrimenti detta "fecondazione artificiale", è il processo col quale l'unione dei gameti viene realizzata in modo artificiale.

Il tema forma oggetto di annoso dibattito: da decenni, scienza e fede si scontrano sul terreno della religione e della bioetica, ma soprattutto sulla questione della natura da attribuire all'embrione umano. Tutto ciò genera un'ulteriore serie di problematiche relative alle modalità di utilizzo dell'embrione, alla funzione dell'atto coniugale ed alla sua sostituzione attraverso la tecnica in esame.

Si discute, in particolare, circa l'uso di tecniche quali la fecondazione eterologa, la clonazione, la commercializzazione di embrioni e la loro produzione a fini di ricerca o di sperimentazione, la maternità surrogata .

La presente indagine muove i passi dalla L. N. 40 del 19 febbraio 2004, che regolamenta il procedimento di fecondazione assistita: legge più volte modificata sia dalla Corte Costituzionale, che ne ha scalfito l'intoccabilità attraverso numerose sentenze, sia dalla Corte Suprema dei diritti dell'uomo. Tale legge inoltre forma tuttora oggetto di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Giova ricordare che il tentativo di modifica della Legge 40, attraverso il referendum del giugno 2005, fallì a causa del mancato raggiungimento del *quorum*, anche se tale circostanza non ha impedito di renderne particolarmente tortuoso il successivo cammino: molte le polemiche e i dibattiti sviluppatisi intorno al tema e promossi da tutti gli schieramenti politici, tenuto conto della natura - non solo religiosa e politica, ma soprattutto etica - che ha evidenziato nuovamente l'antico contrasto tra scienza e fede.

Le principali linee guida, su cui poggiava la L. 40, si possono riassumere:

- Nell'obbligo, per l'ordinamento italiano, di consentire la fecondazione assistita solo in presenza di una condizione di infertilità accertata e certificata dal medico;

- Nel divieto della fecondazione eterologa, cioè con ovuli o spermatozoi provenienti da persone esterne alla coppia;
- Nel divieto della fecondazione *post mortem*;
- Nella creazione di vincoli per i soggetti che possono ricorrere alla fecondazione assistita (coniugati o coppie di fatto, di sesso diverso, maggiorenni ed in età fertile), con esclusione degli omosessuali, i single e le donne in età avanzata;
- Nella possibilità di rinunciare alla fecondazione assistita solo fino a quando non vi sia stata fecondazione dell'ovulo;
- Nel divieto di effettuare sperimentazioni sugli embrioni, congelamento a scopo di ricerca o di procreazione, manipolazione e selezione di embrioni;
- Nell'obbligo di impianto nell'utero di un numero massimo di tre embrioni;
- Nel divieto dell'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari;
- Nel divieto di effettuare indagini pre-impianto: la coppia, portatrice di anomalie genetiche, può effettuare indagini solo successivamente al trasferimento ed impianto in utero, con eventuale ricorso all'aborto terapeutico;
- Nel riconoscimento immediato dell'embrione trasferito come soggetto giuridico.

Orbene, già dal 2004 la legge 40 ha subito modifiche in seguito a numerosi interventi, anche da parte dello stesso legislatore.

Nel 2008 il Ministero della Salute, nel mettere mano alle modifiche sulla legge, ha reso possibile l'accesso alle pratiche di fecondazione assistita anche ad uomini affetti da malattie trasmissibili (tra le quali, per esempio, epatite e HIV).

Inoltre, è stato eliminato il riferimento al divieto della diagnosi pre-impianto, dando così, alle coppie portatrici di malattie genetiche, la possibilità di procedere alla diagnosi sull'embrione prima dell'impianto in utero, onde verificare la presenza o meno dell'anomalia della quale entrambi i genitori (o uno di essi) risultano portatori.

La Consulta si è più volte pronunciata sulla legittimità costituzionale della L.40/2004, scardinandone l'impianto. Nel 2009, per esempio, la Corte intervenne sulla questione sollevata nell'ambito di un ricorso promosso - *ex* art. 700 cod. proc. civ. - da due coniugi infertili ed affetti da malattie genetiche. I ricorrenti, dopo aver fatto ripetutamente ed inutilmente ricorso alle tecniche di fecondazione assistita, chiedevano in via di urgenza l'ordine di eseguire in loro favore la c.d. fecondazione in vitro, previa diagnosi pre-impianto, e di provvedere al trasferimento nell'utero degli embrioni creati in base

alle direttive impartite dalla stessa paziente, tenendo conto cioè sia dell'età e dello stato di salute sia del rischio di gravidanze plurigemellari pericolose. La coppia chiedeva altresì di procedere alla crioconservazione per un futuro impianto degli embrioni che, sebbene idonei, non potevano essere trasferiti immediatamente.

La Corte Costituzionale **(Sent. 151/2009)** ha sancito l'illegittimità dell'art. 14, commi 2 e 3, rilevando che "*il divieto di cui al comma 2 dell'art. 14 determina, con la esclusione di ogni possibilità di creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, e comunque superiore a tre, la necessità della moltiplicazione dei cicli di fecondazione (in contrasto anche con il principio, espresso all'art. 4, comma 2, della gradualità e della minore invasività della tecnica di procreazione assistita), poiché non sempre i tre embrioni eventualmente prodotti risultano in grado di dare luogo ad una gravidanza. Le possibilità di successo variano, infatti, in relazione sia alle caratteristiche degli embrioni, sia alle condizioni soggettive delle donne che si sottopongono alla procedura di procreazione medicalmente assistita, sia, infine, all'età delle stesse, il cui progressivo avanzare riduce gradualmente le probabilità di una gravidanza. Il limite legislativo in esame finisce, quindi, per un verso, per favorire – rendendo necessario il ricorso alla reiterazione di detti cicli di stimolazione ovarica, ove il primo impianto non dia luogo ad alcun esito – l'aumento dei rischi di insorgenza di patologie che a tale iperstimolazione sono collegate; per altro verso, determina, in quelle ipotesi in cui maggiori siano le possibilità di attecchimento, un pregiudizio di diverso tipo alla salute della donna e del feto, in presenza di gravidanze plurime, avuto riguardo al divieto di riduzione embrionaria selettiva di tali gravidanze di cui all'art. 14, comma 4, salvo il ricorso all'aborto. Ciò in quanto la previsione legislativa non riconosce al medico la possibilità di una valutazione, sulla base delle più aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, del singolo caso sottoposto al trattamento, con conseguente individuazione, di volta in volta, del limite numerico di embrioni da impiantare, ritenuto idoneo ad assicurare un serio tentativo di procreazione assistita, riducendo al minimo ipotizzabile il rischio per la salute della donna e del feto. Al riguardo, va segnalato che la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente posto l'accento sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l'arte medica: sicché, in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali (sentenze n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002). La previsione della creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che di volta in volta si sottopone alla procedura di procreazione medicalmente assistita, si pone, in definitiva, in contrasto con l'art. 3 Cost., riguardato sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili; nonché con l'art. 32 Cost., per il pregiudizio alla salute della donna – ed eventualmente, come si è visto, del feto – ad esso connesso*". La Consulta ha così dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, limitatamente alle parole «*ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre*».

L'intervento della Corte ha mantenuto salvo il principio secondo cui le tecniche di produzione non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario, secondo accertamenti demandati al medico operante nella fattispecie concreta; ha invece escluso la previsione preventiva dell'obbligo di un unico e contemporaneo impianto e del numero massimo di embrioni da impiantare, sulla base della considerazione che non è ammissibile un trattamento identico per fattispecie diverse, e che debba considerarsi prevalente l'interesse della donna ad evitare ulteriori stimolazioni ovariche, con possibile lesione del suo diritto alla salute.

Con la stessa sentenza, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, Legge n. 40/2004 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna, così modificando il divieto di crioconservazione degli embrioni.

Con sentenza **n. 162** del **9 aprile 2014**, la Consulta ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale:

1. dell'art. 4, comma 3, Legge 40/2004, nella parte in cui stabilisce per la coppia il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili;

2. dell'art. 9, comma 1, Legge 40/2004, limitatamente alle parole «*in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3*»;

3. dell'art. 9, comma 3, Legge 40/2004, limitatamente alle parole «*in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3*»;

4. dell'art. 12, comma 1, Legge n. 40 /2004, nei limiti di cui in motivazione.

   Con tale innovativa sentenza la Consulta, nel ritenere fondate le questioni sollevate in merito alla costituzionalità della L. 40/2004, ha operato un excursus storico e legislativo della normativa in materia, investendo congiuntamente tutti i parametri della questione e le «plurime esigenze costituzionali». La Corte, nell'esaminare la questione sollevata, ha inteso operare un bilanciamento che assicuri una minima tutela legislativa per ognuno dei soggetti coinvolti, anche conformemente alla precedente pronuncia n. 151/2009, considerato che la stessa tutela dell'embrione non è assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto equilibrio rispetto alla tutela delle esigenze di procreazione.

   Per la Consulta, le questioni sollevate toccano "*temi eticamente sensibili, in relazione ai quali l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene «primariamente alla valutazione del*

legislatore» (sentenza n. 347 del 1998), ma resta ferma la sindacabilità della stessa, al fine di verificare se sia stato realizzato un non irragionevole bilanciamento di quelle esigenze e dei valori ai quali si ispirano".

Secondo il pensiero della Corte, il divieto della fecondazione eterologa non si inserisce in una legislazione frutto di scelte consolidatesi all'interno del nostro ordinamento giuridico, laddove invece - prima della Legge in esame - l'applicazione delle tecniche di fecondazione eterologa era ammessa nell'ambito di linee guida e nel quadro delle disposizioni ministeriali. Viceversa, il divieto imposto dalla legge 40 è privo di adeguato fondamento costituzionale. Infatti la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia è espressione della fondamentale libertà di autodeterminarsi, riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost. Ogni limite in tal senso, specie quando si traduca in un divieto assoluto, deve essere giustificato solo in virtù dell'esigenza di tutelare interessi di pari rango: la sfera più intima della persona umana va considerata intangibile, fin quando non vulneri altri beni costituzionalmente protetti.

La Corte nella sua pronuncia richiama lo scopo della L. 40/2004, finalizzata e preordinata alla «tutela delle esigenze di procreazione», tutela che deve essere contemperata con ulteriori valori costituzionali, "*senza peraltro che sia stata riconosciuta a nessuno di essi una tutela assoluta, imponendosi un ragionevole bilanciamento tra gli stessi* (sentenza n. 151 del 2009)"

Sebbene la Costituzione non ponga una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli - osserva la Corte - è indubbio che una famiglia feconda riceva la massima considerazione da parte dell'ordinamento giuridico, come dimostra la regolamentazione dell'istituto dell'adozione. L'impossibilità di procreare insieme al proprio partner mediante il ricorso alla PMA di tipo eterologo, può dunque incidere negativamente - e in misura anche rilevante - sulla salute della coppia, generando finanche il rischio di una rottura.

"Gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute, devono ritenersi leciti, sempre che non siano lesi altri interessi costituzionali"(**Sentenza n. 161 del 1985**). Per la Consulta non si tratta di una soggettivizzazione della nozione di salute, né di assecondare il desiderio di autocompiacimento dei componenti di una coppia: si tratta piuttosto di evitare il rischio che una patologia anche psichica possa incidere sul diritto alla salute, e di favorire quindi la scelta di pratiche terapeutiche idonee a tutelarlo, il tutto in un contesto di scelta che tenga conto della volontà delle parti e delle indicazioni mediche.

La legge n. 40 del 2004 ha indubbiamente il merito di essere intervenuta per prima in una materia delicatissima, dove si contrappongono interessi di pari

rilievo, ma non ha contenuto costituzionalmente vincolato. In tal senso l'esigenza di garantire il principio di costituzionalità rende imprescindibile che il relativo sindacato «deve coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico» non essendo, ovviamente, ipotizzabile l'esistenza di ambiti ad esso sottratti. Tutte le conseguenze e le problematiche che potrebbero sorgere in seguito all'ammissibilità della tecnica di fecondazione eterologa, trovano la loro soluzione in norme già operative nel nostro sistema giuridico. Si pensi per esempio alla donazione di gameti, ricavabile mediante gli ordinari strumenti interpretativi dalla disciplina concernente la donazione di tessuti e cellule umani (es. gratuità e volontarietà della donazione, modalità del consenso, anonimato del donatore), o alla questione del diritto all'identità genetica: questione già affrontata e risolta in riferimento all'istituto dell'adozione. A questo proposito, il legislatore è di recente intervenuto per disciplinare l'*an* ed il *quomodo* del diritto dei genitori adottivi all'accesso alle informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici dell'adottato.

La Consulta ha ritenuto che la preclusione assoluta di accesso alla PMA possa cagionare una lesione della libertà fondamentale della coppia e del suo diritto a formare una famiglia con dei figli (ferma restando l'esigenza di tutela del nato). Ha ritenuto altresì che il divieto, esistente solo nel nostro ordinamento, introdurrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra le famiglie facoltose – in grado di ricorrere alla tecnica nei paesi in cui è consentita – e famiglie meno abbienti.

Infine, con Sentenza **n. 96** del **5 giugno 2015** la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla legittimità della legge in riferimento ad alcuni procedimenti azionati da coppie di coniugi che chiedevano di essere ammesse alla procreazione medicalmente assistita, con diagnosi preimpianto. Lo scopo dei ricorrenti era quello di evitare il rischio di trasmissione ai propri figli della malattia genetica che, insorgendo in occasione di una precedente gravidanza, aveva condotto alla dolorosa scelta dell'aborto terapeutico.

Con due ordinanze di identico contenuto motivazionale, il Tribunale ordinario di Roma - premesso che la richiesta dei ricorrenti trovava insuperabile ostacolo nel disposto degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 40/2004 - ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata, ed ha quindi sollevato eccezione di legittimità costituzionale per il presunto contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, oltre che con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione CEDU. Secondo il rimettente, la normativa censurata - non consentendo l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita in presenza del rischio di trasmissione di malattie genetiche da parte di uno o entrambi i genitori, non affetti da sterilità conclamata - contrasta con il diritto inviolabile della coppia ad avere un figlio "sano" e con il diritto ad autodeterminarsi nella scelta

procreativa; violerebbe, inoltre, il diritto alla salute (fisica e psichica) della donna (costretta a subire l'interruzione volontaria della gravidanza nel caso di accertata trasmissione al feto di patologie genetiche); contrasterebbe, ancora, con il principio di ragionevolezza, in riferimento al quadro normativo risultante dalla combinazione della legge n. 40 con la legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza); comporterebbe, infine, una indebita e non proporzionata ingerenza nella vita privata e familiare delle coppie, in violazione dei citati artt. 8 e 14 della CEDU e, quindi, per interposizione, dell'art. 117, primo comma, Cost.

Secondo la Consulta, "*la questione è fondata, in relazione al profilo assorbente di ogni altra censura che attiene al vulnus effettivamente arrecato, dalla normativa denunciata, agli artt. 3 e 32 Cost. sussistendo in primis un insuperabile aspetto di irragionevolezza dell'indiscriminato divieto, che le denunciate disposizioni oppongono, all'accesso alla PMA, con diagnosi preimpianto, da parte di coppie fertili affette (anche come portatrici sane) da gravi patologie genetiche ereditarie, suscettibili (secondo le evidenze scientifiche) di trasmettere al nascituro rilevanti anomalie o malformazioni. E ciò in quanto il nostro ordinamento consente, comunque, a tali coppie di perseguire l'obiettivo di procreare un figlio non affetto dalla specifica patologia ereditaria di cui sono portatrici, attraverso la, innegabilmente più traumatica, modalità della interruzione volontaria (anche reiterata) di gravidanze naturali in virtù della legge 22 maggio 1978, n. 194*". Il sistema normativo, secondo la Consulta, non consente (pur essendo scientificamente possibile) di far acquisire "prima" alla donna una informazione che le permetterebbe di evitare di assumere "dopo" una decisione ben più pregiudizievole per la sua salute. Pertanto la normativa in esame viola anche l'art. 32 Cost. per il mancato rispetto del diritto alla salute della donna, senza che il *vulnus* trovi positivo contrappeso, in termini di bilanciamento, in una esigenza di tutela del nascituro, comunque esposto all'aborto.

La normativa denunciata costituisce, pertanto, il risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, in violazione anche del canone di razionalità dell'ordinamento; ed è altresì lesiva del diritto alla salute della donna fertile portatrice (ella o l'altro soggetto della coppia) di grave malattia genetica ereditaria. Essa va dunque censurata nella parte in cui esclude che tali coppie possano ricorrere alla PMA al fine esclusivo della previa individuazione di embrioni cui non risulti trasmessa la malattia genetica: malattia che potrebbe comportare il pericolo di rilevanti anomalie o malformazioni (se non la morte precoce) del nascituro.

Anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo si è più volte pronunciata in merito alla L. 40/2004. In particolare, citiamo la sentenza del **28.08.2012** su ricorso **n. 54270/10** proposto contro la Repubblica italiana da due cittadini, che hanno invocato l'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo

e delle libertà fondamentali. I ricorrenti, portatori sani della mucoviscidosi (fibrosi cistica), lamentavano di non poter accedere alla diagnosi genetica preimpianto al fine di selezionare un embrione sano, e sostenevano inoltre che tale tecnica era invece concessa a categorie di persone delle quali essi non facevano parte. La Corte ha constatato che nel diritto italiano la possibilità di accedere alla procreazione medicalmente assistita è aperta unicamente alle coppie sterili o infertili nonché alle coppie di cui l'uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili (H.I.V., epatite B e C) (si veda l'articolo 4, comma 1, della legge n. 40/2004 e il decreto del ministero della Salute **n. 31639** datato 11 aprile 2008). I ricorrenti denunciavano l'assurdità di un sistema che imponeva loro tale divieto e, al tempo stesso, li autorizzava a praticare il ben più invasivo e traumatico aborto sul feto eventualmente malato.

La Corte ha ritenuto sproporzionata l'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare, con conseguente violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Lo Stato Italiano è stato così condannato al pagamento di una somma pari ad Euro 15.000, a titolo di risarcimento del danno morale cagionato alla coppia.

Nell'agosto 2015, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha invece bocciato la richiesta di donazione di embrioni ottenuti da fecondazione in vitro ai fini della ricerca scientifica formulata da A.P., vedova di Nassiriya. Nel rivolgersi alla Corte di Strasburgo, la donna aveva sostenuto che il divieto impostole dallo Stato di donare gli embrioni creati nel 2002 con il compagno ledeva il suo diritto al rispetto della vita privata e quello al rispetto della proprietà privata. I togati di Strasburgo le hanno dato torto su entrambi i punti osservando tra l'altro che "*gli embrioni umani non possono essere ridotti a una proprietà come definita dall'articolo 1 protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti umani*". La Grande Camera della Corte europea ha infatti ritenuto che impedire alla donna questa azione, come prescritto dalla L. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita vigente in Italia, non è contrario al rispetto della sua vita privata. La richiesta e' stata rifiutata, nonostante sia giunta prima che l'attuale legge - che vieta l'uso di embrioni umani - entrasse in vigore nel 2004. La Corte spiega la sua decisione sottolineando che la preparazione della legge italiana "*ha generato un dibattito significativo*" e che le autorità italiane "*hanno preso in considerazione l'interesse dello Stato nel proteggere l'embrione e l'interesse degli individui coinvolti*". Ritiene inoltre che, nel caso specifico, "*il divieto è necessario in una società democratica*" in quanto non ci sono prove che il compagno della P. fosse d'accordo con la donazione degli embrioni. La Corte ha tuttavia accettato per la prima volta il principio in base al quale la decisione sulla sorte di un embrione debba riguardare la vita privata di una persona, aprendo quindi nuove possibilità di ricorsi nel futuro. La decisione della Corte di Strasburgo concentra l'attenzione sul principio del consenso

informato, con riguardo alla mancata prova circa la sussistenza di una reale, analoga volontà del compagno della richiedente.

Con sentenza **n. 11644/2012**, la Corte di Cassazione ha affermato che - sebbene il marito sia in via generale legittimato a proporre l'azione di disconoscimento della paternità del figlio concepito a mezzo di procreazione medicalmente assistita eterologa - tale legittimazione non sussiste allorquando sia possibile accertare che aveva precedentemente acconsentito, anche mediante comportamenti concludenti.

BREVI CONSIDERAZIONI

Grazie alle tecniche di fecondazione assistita, in Italia e nel mondo sono nati milioni di esseri umani.

Grazie alle tecniche scientifiche in continua evoluzione, è possibile individuare preventivamente malattie genetiche a livello embrionale, intervenendo prima dell'impianto nell'utero e dunque impedendo che la donna si veda poi costretta a ricorrere al c.d. "aborto terapeutico".

Grazie alle tecniche di fecondazione assistita, coppie sterili o con difficoltà di concepimento hanno la possibilità di generare dei figli.

Grazie alle tecniche di fecondazione assistita, anche le donne in età non più giovane possono ricevere un aiuto nelle tecniche di concepimento.

Grazie alla ricerca scientifica, sono stati fatti enormi progressi in materia di cellule staminali, DNA, malattie genetiche.

Come appare evidente, l'ordinamento giuridico di uno Stato - che si professa laico - deve necessariamente fare i conti con l'evoluzione scientifica, adeguandosi conformemente ai propri principi costituzionali.

Ogni approfondimento di natura bioetica cede il passo alla continua evoluzione scientifica alla quale un ordinamento statale non può e non deve sottrarsi.

Il divieto di fecondazione eterologa ha unicamente agevolato il turismo procreativo, imponendo costi enormi alle coppie costrette a "migrare" all'estero, ed ha altresì fortemente limitato la libertà di scelta delle coppie sterili o infertili, obbligate ad intraprendere assurdi viaggi della speranza.

Deve sicuramente evidenziarsi che la procedura di fecondazione assistita comporta un percorso assolutamente gravoso, specie per la donna, costretta a

mutare i propri ritmi biologici al servizio di terapie ormonali di forte impatto fisico e psichico. Una donna, già reduce dalla mancata maternità, viene sottoposta a continue visite e monitoraggi per verificare la fattibilità della procedura e per raggiungere un sogno che talvolta rimarrà irrealizzato. Appare quindi evidente che ricorrere alle tecniche procreative assistite non è semplice, lascia strascichi indelebili, e solo una fortissima motivazione può rendere possibile tutto ciò. La decisione di intraprendere o meno un percorso del genere deve però essere sempre lasciata alla libera determinazione del soggetto, che ha il diritto di essere guidato e non ostacolato dal proprio ordinamento giuridico, con una normativa chiara, semplice, accessibile e soprattutto non contrastante con i vigenti principi costituzionali.

Per consultazione con l'autrice: v.pessetti@libero.it

DIRITTO PENALE

PEDOPORNOGRAFIA: DAL REALE AL VIRTUALE L'INGANNO DELLA RETE O LA RETE DEGLI INGANNI?

AVV. FLAVIA CHIAROLANZA

CAMERA MINORILE MULTIPROFESSIONALE NAPOLI
RICERCATRICE ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI

Dinanzi ad una tematica di così ampio respiro, occorre prendere le mosse dalla normativa vigente ed utilizzarla quale bussola per orientarsi nella costruzione di un discorso che si vuole preciso e non inutilmente dispersivo. Sorvoliamo sulle ovvie considerazioni in merito alla ripugnanza del fenomeno della pedopornografia, nonché alla diffusione secolare della violenza agita nei confronti dei soggetti più deboli, perché un argomento dai simili risvolti sociali ed etici richiederebbe uno spazio di trattazione che le attuali pagine della rivista non concedono. Veniamo immediatamente alla **Legge 6 febbraio 2006, n. 38**, intitolata "**Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet**".

Scopo della legge è, fra l'altro, quello di combattere la piaga della pedopornografia cosiddetta "on line" attraverso non solo un inasprimento delle pene, ma anche la previsione di condotte prima non tipizzate dal Legislatore. Come ben sa ogni operatore giuridico, il diritto non è una materia statica, immobile, bensì estremamente dinamica e dunque sensibile ai cambiamenti che avvengono nella società, in parallelo ai quali esso muta di frequente fino a cambiare la propria stessa pelle in una sorta di metamorfosi continua. L'ordinamento non resta certo indifferente dinanzi al progresso, che volge alcune delle sue conquiste contro una parte dei consociati trasformando dunque il beneficio in torto.

Un breve *excursus* si rende necessario per inquadrare la disciplina. Con la *Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo*, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il **20 Novembre 1989** e ratificata dall'Italia con L. ***27/05/1991, n. 176***, si è affermato *in primis* che i bambini di tutti i paesi – in particolare, di quelli in via di sviluppo – devono essere protetti "*da ogni forma di sfruttamento o abuso sessuale*". Per bambino, ai fini della presente Convenzione, si intende ogni essere umano di età inferiore ai 18 anni. Il testo utilizza il termine "*child*", che nel suo significato letterale indica l'individuo dal momento della nascita fino a quello in cui raggiunge l'età adulta. Il nostro Legislatore ha tradotto il suddetto termine con "fanciullo", allo scopo di

riferirsi anche al periodo dell'adolescenza e dunque abbandonando la più comune accezione di "bambino", termine che invece allude al periodo esclusivo dell'infanzia.

I diritti sanciti da questo prezioso documento devono essere garantiti a tutti i minori senza alcuna distinzione, formula che ricorda da vicino l'art. 3 della nostra Costituzione e il suo Principio di uguaglianza; e che si presenta ancora più ampia, in virtù del richiamo ad "ogni altra circostanza" che possa essere discriminante, così aprendo anche alla questione della identità e dell'orientamento sessuale invece taciuta nella carta costituzionale italiana.

Il fanciullo è un soggetto *in fieri*, ed ogni adulto deve farsi carico di proteggerne quel percorso di crescita che – se ostacolato o deviato – rischia di compromettere seriamente il futuro sviluppo della personalità. Questo genera gravi ricadute sull'intero ordinamento sociale, ingiustamente privato di potenziali risorse.

Interessante **l'art 6** della Convenzione, che non si limita a parlare di sopravvivenza e sviluppo ma sancisce in capo al fanciullo un vero e proprio "diritto inerente alla vita", con tutto il carico di aspettative, sogni e ricerca di felicità che ogni esistenza porta con sé, incluso il legittimo desiderio di partecipare attivamente alla vita della propria comunità di appartenenza.

Ai fini della nostra indagine, e dopo queste rapide premesse, interessa il contenuto **dell'art. 34** a norma del quale gli Stati firmatari della Convenzione "*si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale*". La norma in questione parla espressamente di attività sessuale (ed ogni altra pratica sessuale) illegale, prostituzione, produzione di spettacoli o materiale a carattere pornografico. Una pratica diventa illegale quando sia imposta al minore con la forza, mediante raggiri oppure dietro promessa di un compenso per far leva sul suo stato di bisogno (nonché su quello in cui versano i familiari). Il raggiro può concretizzarsi anche in una lusinga, che vada a solleticare le corde della vanità o – quel che è peggio – dell'insicurezza e fragilità.

In occasione della *Conferenza mondiale di Stoccolma*, tenutasi in data *31/08/1996*, si è inteso richiamare l'attenzione sulla piaga dello sfruttamento sessuale dei bambini per fini commerciali: essa rappresenta una autentica forma di schiavitù contemporanea, che riduce il bambino non solo ad oggetto sessuale ma anche ad oggetto commerciale, quale corpo senz'anima su cui lucrare indegnamente. Il termine schiavitù, insopportabile da sentire e da pronunciare, rende bene l'idea di un giogo che obbliga la vittima a piegare il capo ed a subire in silenzio.

Di precipuo interesse, per la trattazione della tematica in esame, è la *Decisione-quadro del Consiglio dell'UE* (2003), che estende per la prima volta il concetto di pornografia minorile alle immagini realistiche di minori inesistenti. L'art. 1 della suddetta decisione chiarisce

infatti cosa debba intendersi esattamente per *pornografia minorile*: si tratta di qualunque materiale che ritragga, o rappresenti visivamente, un bambino coinvolto in una condotta sessualmente esplicita. Per bambino, viene ribadito, deve intendersi ogni persona di età inferiore ai diciotto anni, con riferimento quindi anche agli individui che siano usciti dall'infanzia per compiere il loro ingresso nell'adolescenza. La condotta si configura altresì come illecita nell'ipotesi in cui, ad essere rappresentata in atteggiamenti sessuali, sia una persona reale "*che sembri essere un bambino*"; oppure allorquando l'immagine rappresenti realisticamente un bambino inesistente: è questo che deve intendersi con l'espressione ***pedopornografia apparente***.

Per mitigare il rigore di tali disposizioni, il successivo art. 3 precisa al secondo comma che ciascuno degli Stati membri può prevedere l'esclusione della responsabilità penale qualora la persona reale, che sembra essere un bambino, aveva in realtà più di diciotto anni nel momento in cui veniva ritratta.

Si segnala da ultimo, e prima di venire al cuore della odierna problematica, la **L. 1 Ottobre 2012, n. 172**, con la quale il nostro Paese ha ratificato la *Convenzione di Lanzarote* del **25 ottobre 2007** (entrata in vigore il 1 Luglio del 2010). Tale Convenzione, proseguendo nell'intento di proteggere i minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, introduce nuove fattispecie delittuose – *istigazione alla pedofilia*, *adescamento di minorenni* – la cui complessità richiede di farne oggetto di una specifica trattazione, non esauribile certo nel contesto del presente articolo. Giova ricordare brevemente che, in riferimento al termine "pedopornografia", l'art. 20 parla di "*qualsiasi materiale che ritrae visivamente un minore coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, reale o simulata, o qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi principalmente sessuali*".

Come dicevamo, la legge ***38/2006*** si propone di combattere il fenomeno anche nell'ottica dell'ampliamento della nozione di pornografia minorile e dell'estensione della tutela fino al compimento del diciottesimo anno d'età, in obbedienza al *dictat* comunitario.

Emerge innanzitutto l'espresso richiamo all'utilizzo del mezzo telematico (*art. 600-ter, 3 comma c.p.* così come modificato dalla legge n. 38): questo sgombra definitivamente il campo da ogni dubbio in merito al potenziale lesivo di uno strumento, che ha aperto orizzonti nuovi sui contrapposti fronti del lecito e dell'illecito. Il successivo articolo *600-quater*, sempre per effetto della novella legislativa, sanziona una nuova tipologia di condotta: quella della detenzione. Nel momento in cui il file risulta scaricato sul computer, e dunque resta a disposizione dell'utente che può accedervi ogni qual volta lo desideri, il reato di detenzione giunge a perfezionamento. L'articolo in esame precisa che il detentore deve essersi procurato il materiale consapevolmente, e questo impone non

solo una ricerca mirata in rete ma anche il compimento delle operazioni necessarie per assicurarsi il salvataggio del materiale reperito.

Nell'immenso mare magnum della rete, occorrono spesso ore e ore di difficile e tenace navigazione per approdare ai siti giusti e rifornirsi del prodotto, la cui reperibilità viene appunto resa agevole attraverso il salvataggio sul disco rigido del computer o su altro supporto idoneo. Conservare le immagini, o i video, significa garantire che le proprie pulsioni possano ricevere sempre un immediato appagamento anche in assenza di connessione. Ad ogni fruizione corrisponde lo stimolo a produrre nuovo materiale da parte di coloro che si pongono ai vertici del mercato.

La fattispecie detentiva, di carattere potremmo dire "residuale", è configurabile allorquando il soggetto attivo non assuma il ruolo di produttore, commerciante, distributore o divulgatore del materiale pedopornografico, ma si accontenti di fruirne. Il detentore si pone dunque tra i beneficiari di questo odioso commercio.

Riguardo alla condotta di chi visioni l'immagine senza scaricarla, dottrina e giurisprudenza sono generalmente concordi nel ritenerla lecita: il testo normativo parla infatti di detenzione, cioè di tutte quelle azioni che si collocano oltre il semplice contatto visivo. Tale collocazione esprime senza equivoci la volontà di perseverare nel comportamento criminoso.

Il legislatore ha inteso in tal modo punire il c.d. consumatore finale, che alimenta il mercato della pedopornografia attraverso una condotta solo in apparenza innocua. Se è vero infatti che la lesione del bene giuridicamente protetto ha già avuto luogo in virtù della produzione del materiale illecito, con il successivo acquisto (e la successiva detenzione) si va ad incrementare la domanda. E' dunque venuta meno la riserva, inizialmente formulata in dottrina, riguardo ad una indebita incursione dello Stato nelle scelte di vita privata del cittadino: scelte che, per quanto moralmente discutibili, secondo alcuni dovrebbero restare intime e dunque inaccessibili.

Veniamo ora al punto più controverso della legge. Dopo l'art. 600-quater del codice penale, così come sostituito dall'articolo 3 della legge in oggetto, è inserito l'art.***600-quater/1*** (*Pornografia virtuale*): "*Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

Il delitto, contemplato dal presente articolo, rinviene la sua fonte primigenia nella Decisione Quadro del Consiglio d'Europa – di cui abbiamo già parlato – e nella *Convention on Cybercrimes*

del Consiglio d'Europa (2001), che prevede appunto la pornografia apparente e virtuale accanto alla pedopornografia reale. L'art. 9 di tale Convenzione, intitolato "*Reati relativi alla pornografia infantile*", specifica che con tale espressione debba intendersi: un minore coinvolto in un comportamento sessuale esplicito; un soggetto che sembri essere un minore coinvolto in un comportamento sessuale esplicito; immagini realistiche raffiguranti un minore coinvolto in un comportamento sessuale esplicito.

L'intento sembrerebbe quello di prevenire, eliminando alla radice ogni possibile stimolo. Una sorta di censura della fantasia che, abitando nella mente, rischierebbe col tempo di degenerare in azione.

Ciò che emerge dalla immediata lettura della norma, è il potenziale contrasto rispetto ad uno dei principi fondanti il nostro diritto penale: *il principio di offensività*, secondo il quale non può esservi reato senza offesa ad un bene giuridico. Tale principio funge da limite alle scelte del legislatore in materia di politica criminale, in quanto possono essere puniti solo quei fatti che ledano o pongano in pericolo l'integrità di un bene considerato meritevole di tutela. La Corte Costituzionale (***7 Luglio 2005 n. 265***) parla di fattispecie che "*esprimano in astratto un contenuto lesivo o, comunque, la messa in pericolo di un bene*". Il principio in esame crea un vincolo anche per il giudice, il quale deve accertare in concreto se la lesione, o messa in pericolo, del bene si siano effettivamente verificate. Nel caso di una condotta, come quella ipotizzata dal legislatore del 2006, il bene oggetto di tutela appare quanto mai sfuggente, poiché il minore coinvolto in situazioni erotiche non esiste nel mondo reale bensì in quanto frutto di una elaborazione grafica. Si tratta di un prodotto di fantasia che, pur potendo far leva su certe pulsioni e fungere quindi da sollecitazione, non lede l'integrità di un soggetto in carne ed ossa né rischia di alimentare illeciti mercimoni: l'abusante reale, così come il detentore, non dovrebbe accontentarsi di una finzione grafica bensì pretendere un'immagine quanto più aderente alla concretezza delle sue perversioni.

Parte della dottrina, nel ricordare che il principio di offensività può subire deroghe per esigenze generalpreventive, considera il reato in esame come "reato di scopo", data "*l'assenza di un oggetto giuridico immediato e di una sua diretta offesa*" **(Mantovani)**.

Procedendo nella disamina dell'articolo, si osserva come il legislatore italiano abbia voluto mostrarsi più prudente rispetto alle intenzioni originarie della normativa comunitaria. Vediamo infatti cosa dice precisamente l'art. 600 quater/1: "*Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali*".

La prudenza risiede nell'ultima parte del periodo, allorquando si legge che la qualità della rappresentazione deve far apparire come vere situazioni non reali.

La formulazione della norma rimane suscettibile di critiche sul piano della eccessiva indeterminatezza, ma secondo alcuni ha il pregio di non ricomprendere nella previsione le immagini raffiguranti minori di pura fantasia. Immagini cioè che non sono idonee a trarre in inganno e ad essere scambiate per reali, data la loro inverosimiglianza. Sembra che il legislatore nostrano abbia voluto fare un passo indietro rispetto a quello europeo, che incrimina anche le immagini raffiguranti in maniera realistica un minore inesistente. E' l'aggettivo "inesistente" a suscitare forti perplessità, poiché apre alla censura di opere di carattere artistico ma soprattutto al rischio di intervenire con la repressione laddove non esista una vittima in carne ed ossa, né un bene concretamente leso, a meno che non si voglia individuare l'ingiustizia della condotta in una generica offesa alla moralità pubblica.

Inesistente potrebbe essere anche il minore che interpreta un personaggio, veste cioè un'identità diversa da quella reale: fino dove ci si può spingere?

Sul punto si è aperto un dibattito infinito, perché l'articolo della nostra legge - sia pur mitigato - si presta comunque ad una molteplicità di interpretazioni. In assenza di un chiarimento definitivo, diventano fondamentali sia l'operato degli inquirenti sia le circostanze del caso concreto, come si evince dalla sentenza di seguito riportata.

Si tratta della sentenza 11 Novembre 2010, emessa dal Tribunale di Milano IX Sezione Penale, la cui massima è così sintetizzabile: *Non costituisce reato la detenzione di disegni o cartoni animati pedopornografici riproducenti bambini e adolescenti di fantasia.*

Nel caso di cui alla sentenza, l'imputato veniva accusato non solo di divulgazione e condivisione di materiale pedopornografico attraverso il mezzo della rete telematica, ma anche di detenzione di materiale pornografico rappresentante "*immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parte di esse*". Si trattava nello specifico di un ingente quantitativo di immagini e video virtuali a carattere pedopornografico. Per la prima volta, un capo di imputazione veniva formulato alla luce del disposto *ex* art. 600-quater/1. Messo dinanzi alla concreta possibilità di applicazione di una norma fino ad allora rimasta lettera morta, il difensore dell'imputato sollevava eccezione di incostituzionalità dell'art. 600-quater/1 proprio sulla base dei rilievi prima evidenziati, e cioè della indeterminatezza della norma. Quest'ultima infatti non precisa se le immagini c.d. virtuali debbano contenere anche immagini reali di minori, con evidente nocumento per il diritto di difesa ex art. 24 Cost: diritto che non può essere pienamente esercitato in assenza di comprensione da parte dell'imputato circa il dislavore della propria condotta.

Il materiale virtuale, rinvenuto sul computer dell'imputato, comprendeva immagini e video bidimensionali o tridimensionali "*realizzate anche con la*

tecnica del cartone animato", il che – precisano i giudici milanesi – è immediatamente indicativo di creazioni di pura fantasia; comprendeva altresì immagini tridimensionali raffiguranti soggetti minorenni "*non confondibili con persone reali*", ma assomiglianti piuttosto a manichini coinvolti in attività di natura sessuale. Con riguardo specifico a queste categorie di immagini, l'adito Tribunale ha ritenuto che – sebbene disgustose – sono pur sempre disegni "*non suscettibili di essere confusi con persone reali e dunque né rappresentativi né evocativi di situazioni reali*". In sostanza manca, per usare le efficaci parole degli stessi Giudici, "*quella connotazione di grave realismo*" che rende la condotta penalmente rilevante. Il discorso cambia invece completamente in riferimento alle immagini costruite sì con tecniche di elaborazione grafica, ma impiegando parti di corpi di minori realmente esistenti (nel caso di specie, si trattava della testa di un bambino reale foto-montata su un corpo impegnato in situazioni erotiche). In questa ipotesi sussiste effettivamente una lesione del decoro, onore ed equilibrio della persona minorenne "*esistente ancorché non identificata*". Cade la censura di incostituzionalità giacché la norma, interpretata in questo modo, si presenta idonea ad assumere un carattere di sufficiente precisione.

La giurisprudenza sul punto non prolifera, e i dubbi in merito alla formulazione della norma permangono tuttora. Il dibattito non troverà pace fino a quando non ci sarà una chiara presa di posizione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Per consultazione con l'Autrice: lexchiarolanza@libero.it

DIRITTO PENALE

LA MESSA ALLA PROVA DEGLI ADULTI

LEGGE N° 67/14

AVV. CARMINE CAPASSO

CAMERA MINORILE MULTIPROFESSIONALE DI NAPOLI

Nell'arco della nuova politica giudiziaria intrapresa, avente chiaro carattere deflattivo del carico giudiziario, e nell'ambito di una Legge delega al Governo sulla depenalizzazione di alcuni reati, è stata introdotta - con il secondo capo della **L. n° 67 del 28/4/14** - la cd. "**messa alla prova**" dei maggiorenni: tale norma, che rappresenta una nuova causa di estinzione del reato, è frutto di un'aggiunta al Codice Penale - modificato dall'art. 3 mediante l'inserzione degli articoli **168-bis, 168-ter**, **168-quater** - ed al Codice di Procedura Penale, nel quale l'art. 4 inserisce sette nuove disposizioni (*da 464-bis a 464-nonies*).

Orbene, la sospensione del processo con messa alla prova del reo è istituto mutuato dalla legislazione minorile e disciplinato agli art. 28 **e 29 del D.P.R. 448/88**.

Nel processo minorile, avente carattere estremamente rieducativo e dunque eccezionale rispetto al processo ordinario, il cd. "Probation" (messa alla prova) non soffre né di limiti oggettivi riguardanti il titolo del reato né di limiti soggettivi afferenti alla qualità dell'imputato, potendo essere concesso praticamente ad ogni minore.

L'assenza di preclusioni alla concessione della misura è legata essenzialmente allo scopo dell'istituto, che mira in maniera diretta alla rieducazione e risocializzazione del reo minorenne.

Diversamente, il Probation applicabile agli adulti - pur mutuando la finalità rieducativa - nel suo intendimento deflattivo pone dei limiti soggettivi ed oggettivi alla concessione da parte del Giudice.

Infatti la messa alla prova degli adulti si discosta da quella concessa ai minori sotto alcuni aspetti rilevanti e si differenzia soprattutto nel fondere in sé alcune caratteristiche proprie dell'affidamento in prova al servizio sociale e del lavoro di pubblica utilità (istituti già presenti nel nostro Ordinamento, anche se applicabili in fasi processuali ben differenti).

Lo scopo del legislatore, a differenza dell'istituto del processo minorile, è quello di offrire un percorso di reinserimento alternativo ai soggetti processati per reati di minore allarme sociale. A questo deve aggiungersi la funzione deflattiva dei procedimenti penali, attuata mercé l'estinzione del reato in caso di esito positivo della prova e con una sfera di operatività piuttosto contenuta: è infatti applicabile una sola volta a reati puniti con pena pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria.

Tale ristretto ambito applicativo risulta almeno parzialmente esteso grazie alla previsione secondo la quale l'istituto è applicabile anche ai **delitti indicati dall'art. 550** comma 2 c.p.p.. Tali ultimi delitti sono individuati in:

1. Violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.);

2. Resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.);

3. Oltraggio a un magistrato in udienza aggravato (art. 343 c.p.);

4. Violazione dei sigilli aggravata (art. 343 c.p.);

5. Rissa aggravata ad esclusione delle ipotesi ove rimanga ucciso o gravemente ferito taluno dei partecipanti (art. 588 c.p.);

6. Furto aggravato (art. 625 c.p.);

7. Ricettazione (art. 648 c.p.).

Ad una prima analisi è facile evidenziare la limitata offensività delle situazioni processuali in cui l'istituto trova concreta applicazione, e proprio sotto tale aspetto si differenzia maggiormente dall'istituto minorile che non soffre di alcun tipo di limite edittale.

La "*sospensione con messa alla prova*" è chiamata a soddisfare nel contempo istanze specialpreventive e risocializzatrici, mediante l'incentivazione dei comportamenti riparativi indirizzati alla persona offesa dal reato.

Il secondo comma dell'art. 168-bis delinea i contenuti del regime di messa alla prova, conferendo rilievo prioritario alle condotte riparative: "*prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato*".

Sotto il profilo soggettivo, la messa alla prova non può essere concessa ai delinquenti abituali, professionali e per tendenza ed inoltre ai fini della sua concessione il giudice

deve effettuare un giudizio prognostico sul fatto che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (art. 464 *quater* c.p.p.).

Durante la sospensione del procedimento (da 15 giorni a uno o due anni, a seconda della natura della pena edittale), l'imputato è sottoposto a un percorso di prova nel quale assumono un ruolo primario le condotte riparatorie e risarcitorie. Indefettibile è inoltre lo svolgimento della prestazione del lavoro di pubblica utilità (art. 464 *bis* c.p.p.). La sospensione del processo con messa alla prova presenta connotati sostanziali fortemente innovativi soprattutto per l'effetto che essa produce in caso di esito positivo e cioè **l'estinzione del reato** (art. 464 *septies* c.p.p.).

La facoltà di richiedere la sospensione del processo e messa alla prova è concessa solo all'imputato, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, oralmente o per iscritto.

Tale misura non può essere concessa più di una volta.

A norma dell'art. 464 *bis* c.p.p. il termine di proposizione della richiesta è fissato fino al momento antecedente la formulazione delle conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p. o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'art. 458 comma I. Nel procedimento per decreto, l'istanza è presentata con atto di opposizione.

A norma dell'art 464 *ter* c.p.p. la domanda può essere presentata già nel corso delle indagini preliminari: in tal caso il giudice trasmette gli atti al pubblico ministero, che deve esprimere il suo consenso oppure il suo dissenso nel termine di cinque giorni. Tale parere, debitamente motivato, è obbligatorio ma non vincolante per la decisione del giudice.

In caso di parere favorevole l'organo giudicante provvede ai sensi dell'articolo 464 *quarter* c.p., ovvero in udienza al fine di sentire anche la persona offesa.

In caso di parere negativo e di conseguente rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.

La misura inizia a decorrere dal momento della sottoscrizione del verbale di messa alla prova da parte dell'imputato, presso l'UEPE.

Il comma ottavo disciplina i rapporti tra l'azione civile e l'azione penale sospesa *ex* art. 464 *quater*, nel senso di escludere la contemporanea sospensione del processo civile prevista in linea generale dall'art. 75, comma terzo cod. proc. pen.

I problemi maggiori relativi all'applicazione della nuova norma riguardano l'assenza, nel corpo della Legge, di previsioni di carattere intertemporale, per cui si sono susseguite alcune pronunce - sia di merito sia di legittimità - che hanno tentato di sancire un punto fermo rispetto all'applicabilità della norma in parola.

In merito al termine di proposizione della domanda, interessante è la pronuncia del 21/05/2014 del Tribunale di Torino, che risulta essere la prima e più importante valutazione di merito finora emessa.

In assenza di una disciplina transitoria, rimaneva dubbia l'applicabilità dell'istituto ai processi che - alla data di entrata in vigore della legge - benché in possesso di tutti i requisiti *ex* art 168 *bis* c.p. avessero superato la fase di proposizione legittima della domanda di sospensione del processo e messa alla prova.

Ebbene, il Tribunale di Torino ha ritenuto ammissibile la concessione della misura anche ai fatti pregressi e procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo istituto per procedimenti non ancora giunti alla fase di definizione.

Problemi interpretativi sono sorti anche in relazione alla proponibilità della domanda di sospensione del processo e messa alla prova riguardanti i giudizi di impugnazione. Recentemente la Corte di Cassazione (sentenza 22104 del 27/05/159) ha affermato che nei giudizi di impugnazione davanti la Corte di Appello e la Corte di Cassazione l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all'art 168 *bis* c.p., attesa l'incompatibilità dell'istituto introdotto dalla legge 67 del 2014 con i predetti giudizi di impugnazione, poiché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter processuale alternativo al dibattimento, attribuendo al giudice poteri di verifica e controllo incompatibili con la natura del giudizio di legittimità.

Tale orientamento della Suprema Corte era già stato espresso in un'analoga pronuncia della Sezione Feriale 31 luglio del 2014 n° 35717.

Altro dubbio di natura interpretativa era quello inerente la possibilità di applicazione parziale della messa alla prova per i reati non ostativi, dal punto di vista soggettivo e oggettivo, rispetto al maggior numero di contestazioni effettuate sia per reati rientranti nell'elenco dell'art. 168 *bis*, sia per fattispecie non ricomprese in tale disposizione.

Dopo una prima pronuncia di merito di natura positiva è intervenuta la Suprema Corte (Sentenza n° 14112 del 12 marzo 2015, II Sezione), che ha negato la possibilità di sospensione del processo anche per reati non rientranti nell'applicazione della L. 67/14. Inoltre ha affermato una serie di principi: *in primis*, l'istituto è frutto di una valutazione del Giudice non solo di carattere prognostico ma anche di opportunità, dato che l'accesso all'istituto non costituisce un diritto assoluto dell'imputato; *in secundis*

l'ammissibilità di una tale formula comporterebbe un travisamento della norma in quanto prevedrebbe una sorta di "risocializzazione parziale" del soggetto reo solo per alcuni delitti e non per altri. In questo modo si andrebbe contro la *ratio* stessa della norma: nel caso di reati per i quali non sia astrattamente concedibile la messa alla prova, non sarebbe possibile effettuare quel vaglio positivo sulla possibilità di risocializzazione del richiedente «*che rappresenta il vero ed unico motivo fondante dell'istituto*".

Un altro dubbio interpretativo sembra essere stato risolto da una recentissima sentenza della Suprema Corte (V Sezione, n° 24011, dep. 4/6/15) che, annullando una pronuncia resa dal Tribunale di Brescia, ammette la possibilità di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato anche sulla base della mancata confessione dello stesso, presupposto che il Giudice di prime cure aveva ritenuto oggettivamente necessario per poter procedere, ovvero per poter accordare la sospensione del procedimento in atto; in tal senso l'orientamento della S.C. chiarisce che la confessione del fatto da parte dell'imputato non integra un requisito necessario per la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Altre questioni sono state sollevate innanzi alla Corte Costituzionale: il cammino interpretativo della norma in esame e la sua attuazione dalla data di entrata in vigore ad oggi è ancora impervio.

Riguardo ai requisiti per la proposizione della domanda, a norma dell'art 464 *bis* c.p.p. è fondamentale allegare all'istanza un programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna d'intesa con l'imputato e previa adesione degli Enti Territoriali coinvolti.

Tale programma deve contenere una serie di prescrizioni circa le attività volte al reinserimento sociale del reo: attività facilitate dal coinvolgimento dell'imputato e, se possibile, della sua famiglia.

È necessario altresì prevedere: condotte di mediazione con la persona offesa; prescrizioni comportamentali inerenti la dimora, la libertà di movimento e il divieto di frequentare determinati locali; condotte riparatorie e risarcitorie. Infine il soggetto ha l'obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità che consiste in una prestazione non retribuita a favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione deve essere svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

Nel caso in cui non sia stato possibile presentare il programma di trattamento al giudice al momento della richiesta, il legislatore consente all'imputato di allegare il solo attestato di presentazione della richiesta stessa all' U.E.P.E.

Se non sussistono ragioni di inammissibilità, il giudice concede un breve rinvio per permettere all'U.E.P.E. di elaborare il programma di trattamento. In tale lasso di tempo la prescrizione è sospesa ai sensi dell'art. 159 co. 1 nr. 3 c.p.

La richiesta di programma di trattamento deve contenere:

- l'indicazione degli atti rilevanti del procedimento penale (capo di imputazione, numero procedimento, tribunale competente);
- la disponibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità;
- la disponibilità ad azioni riparatorie e risarcitorie e ad un percorso di mediazione con la persona offesa;
- l'indicazione sintetica della situazione personale e familiare;
- l'eventuale attività lavorativa svolta;
- l'indicazione della struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, se individuata.

Ai fini della decisione sulla concessione della messa alla prova, il giudice può richiedere informazioni alla polizia giudiziaria, ai servizi sociali ed agli enti pubblici. Tali informazioni risultano utili per la verifica della congruità e fattibilità del progetto proposto.

Ai fini della predisposizione del programma di trattamento, l'U.E.P.E. avvia un'indagine di carattere socio familiare; al termine, trasmette al giudice tali risultanze, il programma di trattamento e le ragioni che ne hanno giustificato la stesura.

L'ufficio di esecuzione penale esterna è obbligato a riferire al giudice, con cadenza almeno trimestrale, sull'andamento del programma, sul comportamento tenuto dall'imputato, sulle proposte di modifica e le eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova. Esso è competente anche a redigere la relazione finale sul decorso e sull'esito della prova medesima; relazione che deve essere trasmessa alla cancelleria del giudice almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la sua valutazione, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia.

Se il giudice reputa idoneo il programma di trattamento e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, concede il beneficio disponendo la sospensione del procedimento.

Il giudice emette ordinanza con la quale stabilisce la durata della prova, le prescrizioni, il termine per l'adempimento delle attività di riparazione e le eventuali integrazioni o modifiche al programma di trattamento redatto dall'ufficio di esecuzione penale esterna.

In caso di esito positivo, l'istituto della messa alla prova è causa di estinzione del reato.

Nel caso di inammissibilità della richiesta, l'art 464 *quater* c.p.p. dispone che la relativa ordinanza debba essere emessa nella stessa udienza in cui la richiesta viene formulata, o in apposita udienza in camera di consiglio.

Oltre che nell'ipotesi di proscioglimento, l'istanza può essere rigettata in caso di inidoneità del programma di trattamento, possibilità di commissione di ulteriori reati o ancora nel caso in cui non siano assicurate le esigenze di tutela della persona offesa.

Il giudice gode di ampia discrezionalità, in quanto può integrare o modificare il programma di trattamento con l'unico limite di acquisire sull'integrazione e/o modifica il consenso dell'imputato.

Quanto alla durata della messa alla prova (e quindi della sospensione della prescrizione), nelle linee guida elaborate dal Tribunale di Milano è stato espressamente stabilito che "*Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile. Il massimo è stato individuato in 18 mesi a fronte di una previsione di legge di 24 per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice ove necessario, così come previsto*".

Sono state previste sei fasce di reati e per ognuna di esse un differente periodo di prova:

- nella fascia A) sono state inserite le contravvenzioni punite con la sola ammenda, per le quali il periodo di messa alla prova è stato fissato in un arco temporale che va da 15 giorni ad 1 mese;
- nella fascia B) le contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o i delitti puniti con la sola multa, in relazione ai quali il periodo di messa alla prova è stato fissato in un arco temporale da 1 a 4 mesi;
- nella fascia C) i delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni, con un periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi;
- nella fascia D) i delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni con un periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi;
- nella fascia E) i delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni con un periodo di messa alla prova da 8 a 12 mesi;
- nella fascia F) i delitti punti con la reclusione superiore a 4 anni con un periodo di messa alla prova da 12 a 18 mesi.

Decorso il periodo di sospensione del procedimento per la messa alla prova, il giudice - ricevuta la relazione conclusiva redatta dall' U.E.P.E. - fissa l'udienza per la sua valutazione, dandone avviso alle parti ed alla persona offesa.

La relazione redatta dall'ufficio per l'esecuzione penale deve essere valutata nel contraddittorio tre le parti. L'esito è positivo quando il giudice, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova sia andata a buon fine. In questo caso pronuncia sentenza in udienza (della cui fissazione deve essere dato avviso, oltre che al pm e all'imputato, anche alla persona offesa) e dichiara l'estinzione del reato. Tale pronuncia non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (art. 168 ter c.p.).

In caso di esito negativo, il giudice - ai sensi dell'art. 464 co. 2 *septies* c.p.p. - dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Si tornerà nella fase processuale pendente al momento della sospensione. L'istanza non potrà essere riproposta, ma il pubblico ministero - in sede di esecuzione della pena - dovrà detrarre un periodo corrispondente a quello della prova eseguita (tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda).

Un esito negativo può aversi anche durante l'esecuzione della prova. In questo caso il giudice con ordinanza, ricorribile autonomamente per cassazione, dichiara anche d'ufficio la revoca nei casi indicati all'art. 168 *quater* c.p. ossia:

- Grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
- Commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

La revoca della sospensione avviene con ordinanza, resa dopo l'udienza camerale e della quale deve essere dato avviso alle parti ed alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

A differenza dell'esperienza minorile non è prevista la facoltà, in caso di esito dubbio, di prorogare la messa alla prova.

La decisione in ordine alla messa alla prova è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato e del PM (anche su istanza della parte offesa, la quale ha una facoltà di impugnazione autonoma per omesso avviso o per mancata audizione).

Questo novello istituto costituisce al tempo stesso una nuova causa di estinzione del reato (che si produce nell'eventualità di un esito positivo della prova) e un nuovo processo alternativo. Si tratta di un piccolo "gioiellino" creato dal legislatore ai fini deflazionistici per lo smaltimento dei tanti processi che ingolfano quotidianamente la giustizia italiana. I presupposti per una sua corretta applicazione vi sono tutti: resta ai giudici farne tesoro.

SCIENZE SOCIALI

LETTERA APERTA ALLE DONNE

Testimonianza di una donna assistita durante il percorso in comunità,
con la speranza che questa lettera possa aiutare tante altre donne a denunciare le violenze subite
e a dar voce alla propria sofferenza

A CURA DELLA DOTT.SSA ANNAMARIA CONSALES, ASSISTENTE SOCIALE
E DELLA DOTT.SSA ILARIA MARIANI, LAUREATA IN PSICOLOGIA

La *Lex et Jus* ha ritenuto di condividere con i suoi lettori la lettera aperta pervenuta in Redazione, attraverso le operatrici in uno Sportello Antiviolenza (S.A.V.) dell'Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali. Tali operatrici hanno deciso di rendere noi tutti partecipi delle emozioni e sofferenze di una donna dei nostri tempi:

Mai state bambine e forse…. Mai madri….. .

A tutte le donne che come me non sono donne. Alle donne che come me non sono mai state bambine e che, come me, non potranno mai essere madri

---

"All'età di sette anni - o forse prima, non ricordo bene - mio padre (lo chiamo così solo per far intendere il grado di parentela) decideva di sfogare su di me i suoi appetiti sessuali.

In quelle notti tristi e dolorose cercavo la mano di mia madre, che mi voltava ostinatamente le spalle fingendo di dormire. Forse dormiva davvero, non lo saprò mai.

Allora io, piccina com'ero, pregavo Dio affinché mi facesse morire.

Da allora sono trascorsi tanti anni ed oggi, che sono diventata donna, sento il mio cuore e la mia mente ancora lacerati.

All'età di 11 anni fui allontanata da quella casa, ma ormai il mio grembo era già trasformato e vi portavo dentro, per me, una ferita sanguinante; per gli altri, il frutto dell'incesto.

Provavo un gran senso di vergogna, e per questo motivo decisi di abbandonare la scuola.

Quante visite, quante ecografie e ... quante lacrime !

Le poche persone a me care, che mi hanno sostenuta e accompagnata in quel momento terribile, continuavano a ripetere "ancora qualche mese, e quando tutto sarà finito ricomincerai a vivere, tornerai a scuola e potrai giocare nuovamente con le bambole."

Io non ho mai più giocato con le bambole, non sono più tornata bambina ed oggi non so cosa significhi essere donna.

Non so come pensare, non so cosa fare.

Quando mi trovo in compagnia dei miei coetanei, e questa forse è la cosa peggiore, sono del tutto incapace di comunicare.

Nel corso del mio calvario, ho incontrato così tante persone: medici, magistrati, avvocati, psicologi.

Tutti loro avevano lo stesso sguardo compassionevole, che tuttavia si trasformava in indifferenza non appena mi allontanavo.

Nessuno di loro si è mai impietosito al punto di sprecare il proprio tempo per una visita o, almeno, per una telefonata.

Oggi, che sono una donna, nulla è cambiato: la mia casa è la comunità, i miei familiari gli operatori. Vi starete domandando il perché.

La vita ancora una volta metteva sulla mia strada un uomo simile a mio padre, rabbioso e violento, che non conosceva il rispetto per le donne.

Non oso raccontare cosa succedeva durante i nostri litigi.

Eppure io non riuscivo a vivere senza di lui, chissà cosa cercavo ...

Quando mi ritrovavo nuovamente con un bimbo in grembo, riuscivo ad allontanarmi dal suo letto.

Mi sentivo forte, vittoriosa; e mentre i pensieri tornavano indietro, alle cupe notti di bambina, per la prima volta un sorriso sfiorava le mie labbra.

Oggi, che sono una donna e anche una madre, non posso più nascondere la verità: la mia mente è devastata, il mio cuore sanguinante. E la mia anima? Era già volata via, lontano, in una di quelle notti …"

Annamaria Consales, Assistente sociale, lavora da anni a favore della promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione di minori, donne e madri con bambini in stato di disagio. Dal 2005 svolge la propria attività a favore di minori e donne a rischio presso comunità gestite dal **Consorzio Sinai**. Dal 2013 è legale rappresentante della cooperativa sociale **"Zante"**, ente titolare e gestore di comunità alloggio.

Operatrice Front Office SAV di Santa Maria Capua Vetere della Camera Minorile di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Ilaria Mariani, laureata in Psicologia con formazione specifica in clinica della salute, lavora come libera professionista per il recupero psichico dei minori inseriti nelle comunità alloggio. Attualmente frequenta la scuola di psicoterapia ad indirizzo sistemico-familiare **IMEPS** di Napoli, nonché il **Centro di riabilitazione Neapolisanit** - Ottaviano (Napoli) - in qualità di tirocinante.

Operatrice Front Office SAV di Santa Maria Capua Vetere della Camera Minorile di Santa Maria Capua Vetere (CE).

ASSISTENTI SOCIALI

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI*

ASSISTENTI SOCIALI E AVVOCATI A CONFRONTO

DOTT.SSA GIUSEPPINA LIBRETTI

ASSISTENTE SOCIALE

Negli ultimi decenni sono aumentati in maniera inaccettabile gli episodi di maltrattamenti, violenze, oltraggi ed abusi a danno di minori, da parte di adulti che avrebbero dovuto amarli, proteggerli, educarli ed anche di chi avrebbe dovuto aiutarli nella crescita spirituale: genitori, insegnanti, sacerdoti.

Tale fenomeno scuote le coscienze di ognuno di noi, sia come cittadini che come professionisti, ed è per questo che proviamo a fare una riflessione su come la deontologia professionale entra in relazione con la tutela dei diritti dei minori.
Quando si parla di minori, infatti, la maggior parte delle professioni cosiddette "di aiuto" sono particolarmente attente non solo a garantire un corretto ed armonico sviluppo psicofisico e sociale dei bambini e degli adolescenti, ma anche a tutelarne la dignità e riservatezza. In tal senso, anche i codici deontologici pongono maggiori limiti e cautele.

*STRALCIO DELLA RELAZIONE OFFERTA DALL'AUTRICE DURANTE UN SUO INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA DI LEGGE DELL'ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI DI NAPOLI- ANNO 2015 PRESSO IL CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE, TPM DI NAPOLI.

Se procediamo alla lettura dei diversi codici deontologici, non faremo fatica a rinvenire analogie e similitudini, soprattutto in relazione agli istituti della riservatezza e del segreto professionale. Si tratta dell'obbligo normativo, giuridico e deontologico, imposto ad alcune figure professionali (medici, avvocati, assistenti sociali, giornalisti, psicologi ecc.), di non rivelare o pubblicizzare tutte quelle informazioni che abbiano acquisito per motivi di lavoro.

I professionisti devono svolgere il loro lavoro nei limiti di un complesso sistema di regole, che risponde al nome di deontologia, ed alla luce di tutte le leggi e normative vigenti.

Relativamente alla professione dell'assistente sociale, vediamo cosa prevede il codice deontologico al Capo III:

Regole generali di comportamento dell'assistente sociale - art. 20 "*L'assistente sociale, investito di* ***funzioni di tutela*** *e di controllo dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore, deve informare i soggetti - nei confronti dei quali tali funzioni devono essere espletate- delle implicazioni derivanti da questa specifica attività*".

Art. 21 "*L'assistente sociale investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza di giudizio*".

L'assistente sociale deve operare la funzione di tutela nei confronti di coloro che si trovino in condizioni di maggiore fragilità, quali appunto i minori. Dal momento che la maggior parte degli assistenti sociali lavora all'interno di Enti pubblici, le verifiche peritali sono quelle che Magistratura, Tribunale dei minori, Tribunale ordinario, Giudice tutelare, Corte d'Appello e Tribunale di sorveglianza assegnano di volta in volta al servizio sociale.

L'art. 56 del nuovo codice deontologico forense (2014) recita:
1. L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti ***la responsabilità*** *genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.*

2. ***L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.***

3. L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, deve assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.

4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Tempo fa, nel corso di un altro evento formativo promosso dall'Avv. Manlio Merolla, scoprimmo le notevoli affinità esistenti tra le due professioni, quella legale e quella sociale, tant'è che paventammo la possibilità di proporre un unico codice deontologico.

In me questa idea si è rafforzata nel corso degli anni, e dunque colgo l'occasione per lanciare alcuni spunti di riflessione attraverso degli esempi pratici.

Prendiamo la crisi della famiglia, quel fondamentale istituto che - fino al tempo dei nostri genitori - svolgeva una funzione ben più importante nella formazione dei ragazzi.
Oggi si assiste ad una crescita quasi irrefrenabile del fenomeno separativo e, conseguentemente, di figli coinvolti nel vortice di questo evento traumatico e destinati a subirne gli effetti. Tutto questo ha portato ad una radicale riforma del Diritto di famiglia, nata allo scopo di mettere in primo piano il diritto del minore. La parola d'ordine oggi come oggi è "*agire nell' interesse del minore*".

L'Avvocato, intervenendo al momento della separazione, dovrebbe porsi come garante per la condivisione delle **responsabilità genitoriali** (in sostituzione della potestà genitoriale – d.lgs 154/2013).

L'Avvocato ha l'obbligo di far valere il diritto del minore al mantenimento di rapporti significativi con entrambi i genitori nonché con gli ascendenti di entrambi i rami genitoriali... "*nell' interesse del minore*".

Mi domando: ma se il minore non viene ascoltato, come si può essere sicuri di agire in funzione del suo vero interesse?

Il compito dell'Avvocato è quello di tenere nella dovuta considerazione i rapporti familiari e di riuscire a destreggiarsi nel contesto di una disgregazione affettiva, per non esasperare la conflittualità tra i coniugi e cercare piuttosto di riequilibrare i legami affettivi "*nell'interesse dei minori*".

Pertanto, si richiede all'avvocato di avere competenze non solo legali ma anche sociali.

La Cass. Sez. Un. 4 febbraio 2009 n. 2637 in Giust. Civ. 200, I, 860 (a conferma decisione del Cons. Naz. Forense 22 aprile 2008 n. 17) dice "*Costituisce **violazione** del dovere di dignità, decoro e lealtà professionali per un avvocato, nel corso di un giudizio di separazione coniugale, intrattenere **colloqui con i figli minorenni** della propria assistita, **all'insaputa del padre,** su questioni attinenti la causa di separazione, considerata soprattutto la tenera età dei figli e la circostanza che il giudice aveva disposto specifiche restrizioni in ordine alla frequentazione dei minori da parte di entrambi i genitori*".

Art. 56 comma 2 codice deontologico forense: **L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.**
La legge intende evitare l'inasprimento dei rapporti in caso di separazione, inibendo l'ascolto dei minore da parte degli Avvocati; nel contempo, prevede la possibilità che tale **ascolto** possa essere delegato dal Giudice ad un esperto (consulente tecnico, operatore dei Servizi Sociali, psicologo, assistente sociale).

I servizi sociali vengono interpellati nell'ambito delle cause di separazione solo se lo chiedono le parti (cioè i genitori) oppure se il giudice ritiene che la situazione vada ulteriormente approfondita, magari perché sospetta l'inadeguatezza dei genitori.
In questo caso il lavoro dell'assistente sociale si complica, poiché la sua "discesa in campo" viene percepita come una minaccia da entrambi i genitori, che entreranno in competizione per la contesa dei figli.

Ed ecco che ritorna prepotentemente l'idea di una alleanza da stingersi tra avvocati e operatori sociali!

Anche Cristoforo Colombo era giudicato pazzo, quando affermava che la terra fosse rotonda. Fortunatamente, qualcuno volle credere in lui. Senza una sana dose di follia, l'umanità non sarebbe progredita.

Allora perché non provare a realizzare un intervento multidisciplinare, un'*alleanza operativa* che possa vedere insieme avvocati ed assistenti sociali, ognuno nei limiti delle proprie competenze? Lo scopo dovrebbe essere quello di una interazione tra le due categorie professionali, finalizzata all'ascolto del minore e all'individuazione del suo **prevalente interesse**: interesse che non sempre, e non necessariamente, coincide con quello che i genitori ritengono sia il meglio per lui. Per questo è necessario agire congiuntamente, nel rispetto del Codice Deontologico e dei diritti fondamentali della persona.

Note e Osservazioni Sociologiche

DELLE AUDIZIONI MINORILI IN AMBITO CIVILE

DOTT.SSA ROBERTA AMICI

SOCIOLOGA, PERFEZIONAMENTO IN COUNSELLING, RICERCATRICE PRESSO L'ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI.

Il presente contributo è uno stralcio acquisito dalle linee guida di audizione dei minori in ambito civile redatto dall'Istituto degli Studi Giuridici Superiori e dall'Unione nazionale delle Camere Minorili.

GLOSSARIO DELLE AUDIZIONI MINORILI IN AMBITO CIVILE

Nell'ambito del Diritto Internazionale, sia in Italia che in altri Paesi europei, il figlio non è più considerato oggetto di tutela, bensì soggetto portatore autonomo di diritti. L'interesse del figlio, specie se minore, è posto al centro del diritto di famiglia. In questo contesto assume una notevole rilevanza "l'audizione del minore", strumento primario che consente all'organo giudicante di individuare tale specifico interesse.

L'ASCOLTO DEL MINORE NELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE

- **Convenzione Aja 25 ottobre 1980:** ***riguarda soprattutto le istanze di rimpatrio dei minori e quelle relative all'esercizio del diritto di visita del genitore non affidatario. Essa ha per obiettivo la protezione del minore contro gli effetti negativi che derivano dal suo trasferimento in un altro Paese. La convenzione, ratificata dall'Italia con*** **Legge 64/1994,** sancisce il diritto del minore ad esprimere liberamente la propria opinione; l'art. 13 - 2° comma - prevede che l'autorità giudiziaria possa rifiutare di disporre il rientro del minore (pur in presenza dei presupposti necessari) "*se accerta che questi vi si oppone e che egli ha raggiunto un'età e una maturità in cui si ritiene opportuno tenere conto di questa opinione*"; l'opinione del minore deve dunque essere tenuta in debita considerazione e il giudice ha l'obbligo di darne atto nella motivazione.

- **Convenzione Sui Diritti Del Fanciullo (New York 20 novembre 1989): adottata e aperta alla firma dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989; entrata in vigore il 2 settembre 1990 in base a quanto previsto dall'articolo 49. La convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.** Essa sancisce il diritto del fanciullo, capace di discernimento, ad esprimere liberamente la propria

opinione su ogni questione che lo riguardi. Tali opinioni devono essere prese in debita considerazione, tenendo conto dell'età e del grado di maturità del minore. Questi deve *essere ascoltato* in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

- **Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (Strasburgo 1996), ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 77/2003**. Essa mira a rendere effettiva la tutela dei diritti del minore ad essere ascoltato, informato e rappresentato. In particolare gli artt. 3, 4 e 5 trattano dei diritti da lui azionabili. Il minore capace di discernimento nei procedimenti che lo riguardano ha diritto di ricevere ogni informazione pertinente, di essere consultato e di esprimere la sua opinione, di essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione. Il minore ha inoltre diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad una autorità giudiziaria; può – altresì – chiedere di '*essere assistito*' da una persona adeguata. Ha il diritto di chiedere la designazione di un ulteriore rappresentante e, nei casi opportuni, di un avvocato. Ex art. 6 della citata Convenzione, l'autorità giudiziaria deve consultare il minore personalmente e tenere in debito conto le opinioni da lui espresse.

- Carta Europea dei Diritti Fondamentali (2000): ***la Carta è stata elaborata da una commissione composta da un rappresentante di ogni paese dell'UE e da un rappresentante della Commissione Europea, nonché dai membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali. Fu proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.***
Nel dicembre 2009, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, si è deciso di conferire alla Carta lo stesso effetto giuridico vincolante dei trattati. A tal fine, la Carta è stata modificata e proclamata una seconda volta nel dicembre 2007; da tale impostazione ai sensi dell'art. 24 (Diritti del bambino) si stabilisce che:
"*I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.*
In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse".

- **Regolamento CE 2201/2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale).** Tale regolamento, che ha abrogato il precedente **(CE) n. 1347/2000**, afferma il principio in base al quale le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non possono essere riconosciute qualora siano state prese senza il previo ascolto del minore, poiché ciò violerebbe i diritti fondamentali del bambino secondo quanto disposto, per l'appunto, dalla Carta Europea.

- **Regolamento CE n. 2201/2003 del 27.11.2003 (c.d. Bruxelles II bis),** relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.
  L'art. 23 di tale Regolamento pone - tra i motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale da parte di uno Stato membro (decisioni che, viceversa, ai sensi dell'art. 21, sono riconosciute senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento) - la circostanza secondo cui la decisone sia stata presa "senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato".

L'ASCOLTO DEL MINORE NELLA NORMATIVA NAZIONALE

- **Legge 149 del 2001**
  Essa ha innovato profondamente la Legge di adozione n. 184/83, ove risultano introdotte significative modifiche: l'art. 4 prevede che, terminato il periodo di affido consensuale, il giudice tutelare debba sentire il minore che ha compiuto gli anni 12 e, in considerazione della sua capacità di discernimento, anche di età inferiore, qualora ritenga di dover chiedere al tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore stesso.
  Secondo l'art. 7, comma 2, il minore che abbia compiuto gli anni 14 - anche nel corso della procedura - non può essere adottato "se non presta personalmente il proprio consenso"; qualora l'adottando abbia compiuto gli anni 12 "deve essere personalmente sentito"; se, invece, ha un'età inferiore, *deve* essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento.
  La legge 184/83 prevedeva l'ascolto dell'infradodicenne qualora ritenuto opportuno, oltre che scevro da pregiudizi per il minore.
  Il 5° comma dell'art. 10 ribadisce la necessità di ascolto del minore dodicenne e, in considerazione della sua capacità di discernimento, anche di età inferiore, quando il tribunale confermi, modifichi o revochi i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del 4° comma; il previgente art. 10 prevedeva l'ascolto del minore degli anni 12 solo se giudicato "opportuno".
  L'art. 22 comma 6° prevede che il quattordicenne debba manifestare espresso consenso all'affidamento preadottivo; prevede, altresì, l'ulteriore ascolto del minore che abbia compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore in considerazione

della sua capacità di discernimento, mentre in precedenza sussisteva la possibilità di audizione solo ove considerata opportuna. Negli stessi termini sono stati modificati gli art. 23, con riferimento alla revoca dell'affidamento preadottivo, e il 25, con riferimento alla dichiarazione di adozione.
Il 2° comma dell'art. 25 prevede infatti che siano sentiti i figli legittimi o legittimati della coppia adottiva, qualora abbiano compiuto i 14 anni. Analogamente è stato modificato l'art. 45 con riferimento alle adozioni speciali di cui all'art. 44.

- **Legge n. 54/2006 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli)**.
  Questa legge prevede la possibilità per il giudice di assumere - anche di ufficio - mezzi di prova, nonché di disporre l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore "ove capace di discernimento".

Osservazioni sociologiche sull'audizione dei minori

La sociologia, come molte altre discipline delle scienze sociali, ha fornito interpretazioni diverse, spesso inconciliabili e contrapposte, del rapporto tra genitori e figli e più in generale del processo di socializzazione.
Una contrapposizione ben nota è tra interpretazioni oggettiviste o strutturaliste e interpretazioni soggettiviste. Le prime si concentrano sulla socializzazione come addestramento, come educazione morale dei giovani allo spirito di disciplina e all'attaccamento al gruppo di riferimento, privilegiando l'analisi delle strutture, del sistema di vincoli e opportunità, entro cui l'individuo si muove. In esse prevale una visione ipersocializzata di un soggetto il cui agire è sostanzialmente determinato da imperativi funzionali del sistema (Durkheim 1922; Parsons E Bales 1955). Le seconde puntano sul significato soggettivo che l'individuo attribuisce all'azione. In questa accezione la socializzazione è una costante costruzione sociale *hic et nunc* legata alle interazioni reciproche tra genitori e figli, (Piaget 1932; Mead 1934; Berger E Luckmann 1966). Al contrario degli autori, innanzi menzionati, che hanno affrontato il processo di socializzazione con una visione ben deterministica, alcuni studiosi della sociologia dell'infanzia hanno dimostrato che, essendo la realtà sociale una realtà dinamica, non si può ridurre il processo di socializzazione ad una visione deterministica. Infatti, essi affermano che per comprendere le peculiarità e la complessità del processo di socializzazione, e in particolare del rapporto genitori e figli, si deve tenere conto del ruolo (o funzione) e l'importanza che i bambini hanno avuto nella società in un determinato momento storico.
Nel medioevo il metodo educativo messo in atto dai genitori verso i figli, era basato su comportamenti aggressivi e violenti.
I sentimenti del pudore e della riservatezza venivano completamente ignorati, tanto è vero che si consumavano rapporti sessuali dei genitori in presenza dei figli, giochi sessuali tra bambini e adulti e tra fratelli e sorelle. In quel contesto storico tali comportamenti non venivano sanzionati né dalle istituzioni dello Stato né dalla

società, in quanto venivano considerati del tutto consolidati. Il rapporto tra genitori e figli era basato sul dominio, e le chance di potere dei genitori erano decisamente maggiori rispetto a quelle dei bambini, specie se piccoli.

Nel secondo dopoguerra – in particolare negli anni Cinquanta e Sessanta, il periodo del cosiddetto "boom" economico - con l'affermarsi della famiglia affettiva avviene il passaggio del metodo educativo fondato sull'autorità assoluta al metodo educativo basato su una disciplina affettuosa. Le nuove tipologie di lavoro legate ai ritmi della fabbrica hanno provocato la radicale trasformazione della famiglia. Si passa così dalla famiglia patriarcale a quella nucleare (composta dal marito, dalla moglie e dai figli).

In questo segmento di '900 cambiano i sistemi di vita: nasce una nuova figura di madre che si dedica interamente alla famiglia e alla casa. E mentre l'uomo provvede al mantenimento, trascorrendo gran parte della giornata in fabbrica o in ufficio, è la donna il punto di riferimento della prole: mamma, sorella, confidente, a volte "complice" e finanche difensore d'ufficio dei figli anche relativamente alle loro pretese di non rimanere indietro rispetto ai coetanei appartenenti alla piccola borghesia. Il frigorifero in casa, poi la prima automobile per la gita domenicale fuoriporta, diventano elemento aggregante e strumento di un nuovo e diverso dialogo tra genitori e figli: dialogo che assume progressivamente una dimensione confidenziale.

Si assiste anche a cambiamenti fondamentali delle strutture abitative (nei paesi urbano–industrializzati), realizzate sulla base del nucleo familiare e in modo che ogni figlio possa beneficiare della sua indipendenza. In virtù di questi cambiamenti, si assiste ad una progressiva separazione degli spazi tra genitori e figli, dato che questi ultimi non sono più costretti a dormire nella stessa stanza dei genitori. A dare ulteriore riscontro di una conduzione di vita diversa sono i vari comportamenti dei singoli: l'espletamento delle funzioni corporali non avveniva più nei cortili e nelle strade, bensì all'interno delle case. I genitori si vedevano così costretti a educare i figli ad un sempre più elevato grado di civilizzazione.

Il modello di produzione americana, il cosiddetto fordismo, con la ricostruzione postbellica - per gli italiani del tempo - è un' occasione da non perdere. Il sogno della fabbrica provoca la spoliazione delle campagne (soprattutto del Sud), produce un nuovo tipo di urbanizzazione e di organizzazione della società. Si afferma il modello consumistico che consente all'operaio di accedere al mercato dei beni di consumo che egli stesso produce.

Il nuovo benessere incide moltissimo sul dialogo tra genitori e figli e sulla stessa comunicazione all'interno della famiglia, che deve cominciare a fare i conti con la conflittualità generazionale, fino ad allora assente dalle mura domestiche per via dell'indiscutibile autorità paterna. Inizia l'omologazione culturale, anche attraverso la televisione veicolo di propaganda della società consumistica. In questo periodo si registra altresì un profondo cambiamento per quanto riguarda l'istruzione grazie alla scuola dell'obbligo: intere fasce di ragazzi, appartenenti ai diversi segmenti di popolazione, possono accedere alla scuola media, alle superiori e alle università.

I modelli di socializzazione cominciavano a basarsi sulla centralità dell'educazione intesa come strumento della riproduzione dei valori culturali di una società.

Negli anni '70, anche sul versante del diritto, si attribuisce un ruolo fondamentale a questo nucleo primario della società. Con le nuove regolamentazioni in materia matrimoniale, la relazioni genitori figli, ed in particolare il tema della responsabilità genitoriale, riveste una posizione privilegiata fra i principi unificanti delle varie legislazioni europee. Queste novità in ambito giudiziario hanno un comune denominatore nel principio-guida dell'eguaglianza tra i membri della relazione.
Le nuove legislazioni tendono a regolare il matrimonio in modo sempre più privato e contrattuale, rinunciando a proporre un modello di famiglia in cui le aspirazioni personali dei membri erano subordinate alle esigenze delle istituzioni.
Sul versante delle relazioni tra genitori e figli, il tema della responsabilità è sempre più spesso interpretato non solo nell'accezione dell'imputazione causale delle azioni compiute - secondo cui i genitori sono responsabili degli atti commessi dai figli minori - ma nell'accezione di responsabilità come cura dell'altro, come interesse per i bisogni dell'altro.
L'ascolto entra a far parte dei contenuti della responsabilità genitoriale, come una modalità del diritto/dovere dei genitori di educare, tutelare e curare un minore.
La parola "**ascolto**" proviene dal verbo latino "*audire*, *auditur*" che significa ascoltare; e va inteso non solo come un'operazione principalmente auditiva, ma anche affettiva.
Ascoltare in questa accezione non è semplicemente registrare un suono o un messaggio, ma implica una dimensione intrapsichica e temporale più consistente, un'attivazione mentale che richiede interesse, coltivazione e protezione.
Con l'istituzione del procedimento di separazione e divorzio, sono state introdotte norme che prevedono il mantenimento di stabili e continuativi rapporti con entrambi i genitori anche nella fase successiva al divorzio stesso.
È stata prevista la possibilità per il giudice di disporre l'affidamento congiunto o alternato se conforme all'interesse del minore e con il consenso dei genitori.
Il principio della co-genitorialità e del diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori è ulteriormente ribadito nel 2006 con la legge 54 sull'affidamento condiviso in base alla quale il giudice, nelle separazioni, deve in prima istanza valutare la possibilità di affidare i minori a entrambi i genitori. Il preminente interesse del minore è stato il criterio guida anche della legge che a partire dal 2001 ha consolidato a tutti gli effetti il diritto del minore di essere ascoltato nei dibattiti processuali.

Dal modello tradizionale del bambino visto come soggetto passivo si è arrivati a nuovi modelli, che si propongono di ascoltare il minore per farlo partecipare in prima persona alla realizzazione dei propri diritti, riconoscendogli un pieno statuto di cittadino.
Nel nostro paese, *Anna Maria Dell'Antonio* (Dell'Antonio, 1990) è stata la prima a sostenere l'importanza dell'ascolto del bambino nei procedimenti giudiziari.
In sociologia, la famiglia viene definita come la relazione sociale che lega la coppia ai figli. Purtroppo oggi, con l'aumentare di separazioni e divorzi, si assiste sempre più ad una **crisi della famiglia tradizionale** (composta da genitori e figli) e ad una **diffusione sempre maggiore della famiglia ricomposta** (famiglie che si costituiscono

progressivamente dopo la separazione e il divorzio, quando più nuclei familiari vengono formati dai genitori separati), **ricostruita** (quelle in cui uno o entrambi i partner, che formano il nuovo nucleo familiare, portano figli da unioni precedenti); si assiste altresì al dilagare di un nuovo **fenomeno**, quello **c.d. del "ritorno"** (di uno dei due genitori) alla famiglia di origine, con una conseguente e ancora più accentuata ambiguità tra chi è genitore e chi è figlio. Nel panorama odierno, l'ascolto rappresenta una funzione quasi esclusivamente svolta dal giudice. Invero, sarebbe necessario trovare modalità diverse da quelle giudiziarie per permettere al minore di manifestare le proprie esigenze.
Per questa ragione la funzione di ascolto dovrebbe essere svolta all'interno della famiglia e non prevalentemente dinanzi all'autorità giudiziaria; quest'ultima infatti si limita ad un ascolto freddo, mentre la famiglia considera prioritarie le emozioni, le espressioni del viso, le passioni del bambino, e si concentra soprattutto sui bisogni e stati d'animo. In seno alla famiglia, emerge l'importanza della comunicazione non verbale oltre che di quella verbale. Il comportamento è coerente e congruo con ciò che si esprime a parole, senza contraddizioni né ambiguità. Nelle famiglie con un buon livello di funzionamento, le interazioni sono designate da toni affettuosi, sereni, venati da ottimismo e da allegria. L'ascolto reciproco produce maggiore intimità soprattutto nella relazione di coppia, in quanto il clima emotivo della dinamica coniugale influenza in modo decisivo anche il rapporto con i figli. Nelle famiglie in cui è presente un alto grado di conflittualità, i genitori non riescono a rapportarsi con i loro figli come soggetti capaci di interagire: è proprio l'ascolto che influenza negativamente o positivamente le dinamiche familiari tanto da stimolare la separazione piuttosto che la crescita del rapporto.

Conclusioni
Alla luce di quanto finora osservato, si può evidenziare l'importanza della comunicazione nell'ambito delle dinamiche familiari.
Comunicare deriva dal latino *cum munire* e significa "mettere in comune, rendere partecipi" predisponendo il bisogno fondamentale dell'essere umano allo sviluppo delle relazioni con i suoi simili, per poter costituire delle società.
Nella nostra vita la comunicazione riveste un ruolo fondamentale.

Dal punto di vista sociologico, la comunicazione può essere vista sia come semplice trasmissione di informazioni da un soggetto (detto emittente) ad un altro (detto ricevente), sia come condivisione di significati, emozioni e sentimenti: nel primo caso l'accento viene posto sul trasferimento di informazione, nel secondo caso sulla relazione tra emittente e ricevente. Occorre sottolineare che l'informazione di per sé non può mai essere veramente obiettiva e neutrale; piuttosto, essa deve essere vista come soggettiva in quanto volta ad influenzare i comportamenti del ricevente. Non è importante quindi quanta comunicazione viene trasmessa ma quale senso viene attribuito dai vari attori della comunicazione in un determinato contesto comunicativo.

In ambito familiare è molto importante per i genitori riuscire a comunicare in maniera efficace con i propri figli: ciò giova non solo a questi ultimi, ma a tutti i membri della famiglia.
George Hebert Mead (1863 -1931), filosofo, sociologo e psicologo statunitense considerato tra i padri fondatori della psicologia sociale, affermava che per avere un'efficace interazione comunicativa è necessario "mettersi nei panni dell'altro", cioè assumere il punto di vista di quest'ultimo. Solo superando il proprio egocentrismo cognitivo risulta davvero possibile l'interazione comunicativa (mead, 1934). Un genitore che implementa un'interazione comunicativa efficace, favorisce nel ragazzo la creazione di un dialogo interiore affine al proprio, e questo facilita l'interiorizzazione delle regole sociali.
Per favorire una buona comunicazione, risulta indispensabile entrare in empatia con l'altro. **Empatizzare** significa comprendere l'altro, entrare nel suo mondo, condividerne le emozioni e gli stati d'animo.
Essa diviene un elemento cruciale nelle interazioni che caratterizzano la storia individuale e familiare.
La comunicazione rappresenta uno strumento utile anche per ricostruire la genitorialità. Solo attraverso una buona comunicazione i partner possono riuscire a collaborare in modo proficuo ed a promuovere una sana condivisione della genitorialità, anche dopo l'evento separativo. La capacità dei bambini di adattarsi dipende dalla volontà dei genitori di essere collaborativi nella separazione, e non ottusamente ostili.

Per consultazioni con l'autrice
roberta_amici@libero.it

FOCUS ASSOCIAZIONE "ABIO" ONLUS

RISORSE DEL TERRITORIO

UN MARE DI SORRISI (STORIE DI SORRISI)

AVV. FRANCESCA PAGLIONICO

MOVIMENTO MISSIONARI FORENSI – SEZIONE CAMPANIA

L'autrice di questo FOCUS si rende testimone di una delle Associazioni più attive sul territorio, essendone Operatrice come Missionaria Forense ed Ambasciatrice del suo operato silente in favore dei più piccoli, i figli del nostro tempo.

L'esperienza del ricovero in ospedale incide profondamente sull'equilibrio emotivo del bambino: essa può essere tanto più traumatica quanto più gravi sono i problemi psicologici causati dalla malattia che lo ha colpito. La patologia, di cui il bambino soffre, rappresenta un momento che indica la rottura di un precedente equilibrio psicofisico, generando una situazione del tutto nuova a cui è necessario adattarsi.

Il **bambino ospedalizzato** - al momento del ricovero, nel periodo della degenza e in alcuni casi anche successivamente alla dimissione - manifesta una serie di reazioni che variano in base all'età, alla gravità della malattia nonché alla durata del ricovero stesso.

Diverse riviste scientifico-sanitarie dimostrano che gli ospedali pediatrici stanno dedicando un'attenzione sempre maggiore sia ai piccoli pazienti sia ai familiari che li seguono. Nonostante la malattia, al bambino viene infatti riconosciuta la possibilità di conservare le sue relazioni più significative e di "ricreare" il suo ambiente familiare.

Alcune associazioni di volontariato operano in accordo con le strutture ospedaliere ed offrono un aiuto fondamentale sia ai pazienti che ai loro familiari. Il bambino trova un amabile sostegno nei volontari, ragazzi che giorno dopo giorno - con la loro volontà di donare un sorriso - accolgono i bambini ricoverati e si adoperano per coinvolgerli in attività ludiche. L'immagine del **volontario** è quella di una persona positiva e sorridente che mette a disposizione dei più bisognosi il suo tempo, le sue risorse e le

sue capacità. È colui che aiuta indistintamente senza pretendere nulla in cambio, che accoglie sorridendo i bambini e le loro famiglie per sostenerli in un momento di grande difficoltà.

L'Associazione ABIO *ONLUS*, fondata a Milano nel 1978 ed attualmente presente su tutto il territorio nazionale, raccoglie volontari per prestare assistenza ai bambini ospedalizzati.

Ogni volontario, per la delicatezza del contesto in cui opera e a garanzia della qualità del servizio che da sempre contraddistingue l'ABIO, deve seguire un **percorso formativo** prima di entrare in reparto. **Il suo obiettivo** è quello di sostenere il bambino, attraverso una terapia che si fonda sulle proprietà curative e taumaturgiche del sorriso applicate in campo medico ed in altri contesti di disagio.

L'importanza del lavoro di rete è posto alla base dell'attività dell'Associazione, che richiede un fermo rapporto di fiducia e di collaborazione tra formatori, volontari, operatori sanitari ed equipe medica.

L'ABIO raccoglie donazioni e fondi per l'acquisto di attrezzature e materiali ludici. Da 15 anni è presente anche sul nostro territorio. Nella sola città di Napoli può vantare di avere raggiunto **11 Presidi ospedalieri,** e ben **25 reparti di pediatria possono contare sul sorriso dei suoi volontari.** Inoltre, ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione di 25 fra ludoteche, reparti di degenza, sale di attesa, più 22 progetti ludico-educativi al solo fine di migliorare e rendere più gradevole la permanenza dei bambini all'interno delle strutture ospedaliere.

Le attività dei volontari sono orientate alla **promozione del diritto** dei bambini al sorriso: ognuno di loro si impegna anche nei tanti e diversi **"eventi di piazza"** nazionali, e in tutte le altre iniziative locali per la raccolta fondi e la sensibilizzazione sui diritti dell'infanzia.

Sarebbe giusto divulgare e sostenere l'operato di tale associazione, perché grazie ad un piccolo contributo si possono raggiungere mete altrimenti impossibili. Sostenere, quindi, ABIO per creare negli ospedali ambienti a dimensione dei bambini.

Per consultazioni con l'autrice: lexpaglionico@libero.it

Per Approfondimenti in materia si consiglia:

- La Privacy dei Minori Ospedalizzati – Ed. *Lex et Jus*, Collana – Autore Manlio Merolla, Federico Mantile, Filomena Carotenuto ed altri. Cfr: www.lexetjus.it – www.istititutosgs.it.

SEGNALAZIONI CULTURALI

LA GUERRA DI MARIO

PROBLEMATICHE DELL'AFFIDO FAMILIARE

Un film di Antonio Capuano

DOTT.SSA ANGELICA FALCONE

COLLABORATRICE DELL'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI E REDAZIONE LEX ET JUS

Il contributo cinematografico che la rivista propone per il suo secondo numero è "**La guerra di Mario**", un film del 2005 con Valeria Golino, Marco Grieco, Andrea Renzi, Rosaria De Cicco; scritto e diretto da Antonio Capuano, regista, scenografo e pittore napoletano, titolare della cattedra di scenografia all'Accademia delle Belle Arti di Napoli. Con questo film, nel 2006 si aggiudica il David di Donatello.

Il film narra la storia di un affido familiare fallito: Mario è un bambino di nove anni nato e cresciuto in un quartiere napoletano dominato dalla criminalità e dal degrado sociale e culturale. Sottratto alla famiglia d'origine - di cui non si conosce il padre - a causa di abusi e maltrattamenti, il Tribunale dei Minori lo affida, temporaneamente, ad una coppia di quarantenni che convive da due anni, senza figli, e che decide di chiedere in affidamento un bambino. Appartenenti ad una Napoli alto borghese, intellettuale e colta, del tutto opposta alla realtà cui Mario è abituato, Giulia (Valeria Golino) e Sandro (Andrea Renzi) sembrano possedere i requisiti necessari a garantire un futuro migliore al bambino: lei, docente di storia dell'arte all'Accademia di Belle Arti con un forte desiderio di maternità; lui, giornalista televisivo di successo, solo apparentemente pronto ad assecondare i desideri della compagna. Ben presto però, l'ingresso di Mario nella vita dei due metterà a serio rischio il loro rapporto di coppia e farà vacillare le loro certezze. L'affidamento temporaneo diventa per tutti e tre un'occasione di confronto tra due realtà molto lontane.

Nunzia (Rosaria De Cicco), madre naturale di Mario, è una drogata dei quartieri degradati di Napoli, priva di un minimo senso di responsabilità nei confronti dei figli, avuti da uomini sempre diversi. Donna debole, facilmente manipolabile pur di assicurarsi una presenza maschile accanto, più che provvedere al futuro di Mario, vede in Giulia (Valeria Golino),

madre affidataria, un appoggio, una speranza per riscattare se stessa da una condizione di vita precaria. Giulia manterrà i rapporti con la madre naturale di Mario un po' per debolezza, un po' per evitare che il bambino si distacchi troppo rapidamente dalle proprie radici.

Giulia è una donna in bilico tra il desiderio di diventare madre e la paura di riuscirci per non essere mai stata figlia. Così, per compensare il vuoto lasciato da un amore mai ricevuto, la conquista dell'affetto di Mario pare necessariamente passare per la via dell'accettazione, dell'accoglienza, spesso estremizzata in un'accondiscendenza errata, infantile, priva di una vera autorità genitoriale.

Capuano realizza un'opera priva di orpelli e virtuosismi; anche la fotografia di Luca Bigazzi è lucida, cruda, perché fondamentale è *cosa* viene inquadrato e non *come*. Il film è un costante mettere a confronto realtà opposte, luoghi e *non-luoghi* di una città, Napoli: luoghi reali, fisici, Ponticelli e la Napoli "bene", due quartieri agli antipodi, ignari dell'esistenza l'uno dell'altro, e non-luoghi: l'immaginario di appartenenza - i sogni ad occhi aperti di Mario - e di non appartenenza - i genitori adottivi - cui il bambino fa riferimento spesso durante i colloqui con l'assistente sociale.

Mario passa da una famiglia all'altra in pochi mesi, diventando oggetto della sua stessa vita; una vita per la quale, a modo suo, tenta di lottare. E lo fa rifugiandosi in un mondo tutto suo, fatto di vaghi ricordi e curiosità verso il nuovo, costruito per diffidenza nei confronti di chi vorrebbe aiutarlo, ma lo fa nel modo sbagliato. Nonostante un'infanzia turbolenta, però, Mario conserva una visione ludica della vita, alla quale guarda ancora con l'occhio puro ed innocente di un bambino.

Inizialmente, infatti, sembra gradire gli agi della sua nuova vita e le attenzioni che riceve dai nuovi genitori, tanto da riuscire a creare con la madre affidataria ("*Mamma del lunedì, mamma del martedì, mamma del mercoledì...mamma di tutti i giorni*") un rapporto sentimentale fatto di tenerezza e complicità. Il legame tra i due diventa forte al punto che quando Giulia scopre di essere incinta, Mario lo capisce senza che lei gli dica nulla, e reagisce con rabbia e gelosia per la paura di perdere tutto quello che, a fatica, aveva conquistato fino a quel momento. Nonostante ciò, esiste una contraddizione costante tra l'accettazione di Giulia come madre a tutti gli effetti e l'impossibilità di sradicarsi dalla sottocultura dei bassi napoletani nei quali è cresciuto: emblematica la scena in cui l'assistente sociale lo trova seduto su un marciapiede a suonare il flauto e chiedere l'elemosina insieme ad un compagno di classe; o ancora, la visita al nonno materno, pregiudicato, che lo induce ad allontanarsi dalla scuola, considerata al pari di una prigione ("*La scuola è una prigione, la prigione è una scuola*").

L'educazione però – contrariamente al pensiero del regista eccessivamente estremizzato - non può essere

eguagliata ad uno strumento volto a controllare o limitare la libertà delle persone, e il ruolo dell'assistente sociale – per quanto esterno alla complessa rete di implicazioni sentimentali che coinvolgono le famiglie – non è quello di un repressore indifferente e freddo; anzi, risulta qui imprescindibile, affinché sia resa chiara la distinzione tra il ruolo del genitore e quello dell'amico.

Tuttavia, il delicato rapporto madre-figlio - reso ancora più complesso da una tensione edipica che espone Mario ad una continua conflittualità con il padre adottivo, con il quale raramente riesce a comunicare - non può limitarsi ad un semplicistico giudizio di forma. Non esiste una famiglia ideale, e gli strumenti necessari a fronteggiare storie disastrate come questa non sono scritti in un manuale da sfogliare all'occorrenza. Per tali ragioni, non è escluso che il finale fallimentare del film - il mancato affido - possa essere interpretato come un grave errore, una mera decisione burocratica.

Esempio, questo, non tanto raro nella vita reale. In una società complessa come la nostra, oggi anche un figlio rischia di essere ridotto ad una burocrazia, e chi sconta le conseguenze di questi errori sono sempre loro, i tanti Mario che ogni giorno combattono le proprie personali guerre per la vita, o quantomeno, per il diritto a sognarne una migliore.

Per consultazioni con l'autrice: angelicafalcone1@gmail.com

IL MASSIMARIO

LEX ET JUS

SEGNALA

A cura dell'Ufficio Ricerche Giurisprudenziali
dell'Istituto Studi Giuridici Superiori

DIRITTO DEI NONNI ALLA FREQUENTAZIONE DELLA NIPOTE VIENE MENO SE I NONNI SONO IN LITE CON I GENITORI DELLA MINORE
CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 8100 DEL 21.4.2015

IN TEMA DI DIRITTO ALLA FREQUENTAZIONE DI UN NIPOTE DA PARTE DEI NONNI NON ESISTE IN CAPO AGLI ASCENDENTI UN DIRITTO AUTOMATICO ALL'AFFIDAMENTO DEI MINORI QUALORA I GENITORI, PER QUALSIASI MOTIVO, NON SIANO PIÙ IN GRADO DI FAR FRONTE AL MANTENIMENTO DELLA PROLE.
IL DIRITTO ALLA FREQUENTAZIONE DEI NIPOTI PUÒ TROVARE FONDAMENTO NELL'ART. 29 DELLA COSTITUZIONE NEL MENTRE IL CODICE CIVILE AFFERMA IL DIRITTO DEI NIPOTI A MANTENERE UN RAPPORTO SIGNIFICATIVO CON GLI ASCENDENTI, IN CASO DI SEPARAZIONE DEI GENITORI.
DA TALE ULTIMO RILIEVO GIURIDICO EMERGE LA SPECIFICA FINALITÀ DELLA NORMA, OSSIA QUELLA DI TUTELARE IL MINORE E NON I NONNI.
IL GIUDICE, IN VIRTÙ DEL POTERE-DOVERE AFFIDATOGLI, ADOTTA TUTTI QUEI PROVVEDIMENTI DIRETTI ALLA CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO PSICOFISICO DEL MINORE EVITANDO COSÌ CHE QUEST'ULTIMO POSSA VENIRE A TROVARSI AL CENTRO DI UN CONFLITTO INTERFAMILIARE DA LUI NON RISOLVIBILE E NON SOPPORTABILE. L'AFFIDAMENTO DEL MINORE AI NONNI IN COSTANZA DI CONFLITTO INTERFAMILIARE AVREBBE INDOTTO NELLO STESSO UNA CONDIZIONE ANSIOGENA CHE DI CERTO NON RISPECCHIEREBBE LA RATIO DELLA NORMA.

ASSEGNO DIVORZILE E FAMIGLIA DI FATTO
CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 6855 DEL 3.4.2015

IN TEMA DI ASSEGNO DIVORZILE LA CASSAZIONE HA AFFERMATO CHE, QUALORA LA CONVIVENZA GIUNGA AD ASSUMERE I CARATTERI DI STABILITÀ E CONTINUITÀ E I CONVIVENTI PONGANO IN ESSERE UN PROGETTO E UN MODELLO DI VITA IN COMUNE (ANALOGO A QUELLO CHE DI REGOLA CARATTERIZZA LA FAMIGLIA FONDATA SUL MATRIMONIO), LA MERA CONVIVENZA SI TRAMUTA IN UNA VERA E PROPRIA "FAMIGLIA DI FATTO" DETERMINANDO COSÌ LA RESCISSIONE DI OGNI CONNESSIONE CON IL TENORE E IL MODELLO DI VITA

CARATTERIZZANTI LA PREGRESSA FASE DI CONVIVENZA MATRIMONIALE CON CONSEGUENTE IRRICONOSCIBILITÀ DI UN ASSEGNO DIVORZILE.

SEPARAZIONE: IN ASSENZA DI NUOVI E GIUSTIFICATI MOTIVI LA DOMANDA DI REVISIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE NON PUÒ ESSERE ACCOLTA

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N. 8839/2015

PERCHÉ SI POSSA PROCEDERE ALLA MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE STABILITE IN UN ACCORDO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, OCCORRE IL SOPRAVVENIRE DI GIUSTIFICATI MOTIVI SENZA I QUALI LA DOMANDA DI REVISIONE NON PUÒ ESSERE ACCOLTA.

LA CORTE DI CASSAZIONE EVIDENZIA LA CIRCOSTANZA CHE I GIUDICI DELLA CORTE D'APPELLO, SENZA PREVENTIVAMENTE ACCERTARSI DEL SOPRAVVENIRE DI NUOVI FATTI, ABBIANO ELIMINATO L'OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE ESCLUDENDO, PERTANTO, CHE VI FOSSE STATO UN PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE COME INDICATO NELLA DOMANDA DI REVISIONE.

INOLTRE, LA CORTE D'APPELLO È INCORSA NEL GIUDIZIO DI EXTRAPETIZIONE, AVENDO "PROVVEDUTO SU UN OGGETTO - LA SUSSISTENZA IN CONCRETO DEI PRESUPPOSTI DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLE SPESE DI ABITAZIONE, CHE È COSA DIVERSA DALLA REVOCA DEL MEDESIMO - ESTRANEO AL GIUDIZIO DI REVISIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 156, ULTIMO COMMA, C.C., 710 E 711, ULTIMO COMMA, C.P.C.

NELLA CASO DI SPECIE LA CORTE D'APPELLO AVEVA MODIFICATO L'ACCORDO CHE I CONIUGI AVEVANO PRESO IN SEDE DI SEPARAZIONE REVOCANDO L'OBBLIGO DELL'EX MARITO DI VERSARE UN CONTRIBUTO ALLA EX CONSORTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI AFFITTO.

DUNQUE, PER I GIUDICI DI CASSAZIONE LA CORTE D'APPELLO NON AVREBBE POTUTO ACCOGLIERE UNA DOMANDA DI REVISIONE SENZA PRIMA AVER ACCERTATO IL SOPRAVVENIRE DI FATTI GIUSTIFICATIVI DI UN NUOVO ASSETTO DEI RAPPORTI PATRIMONIALI.

FECONDAZIONE ETEROLOGA TAR VENETO 8.5.2015

L'ACCESSO ALLA FECONDAZIONE ETEROLOGA NON COSTITUISCE PIÙ UN LIMITE PER LE DONNE OVER 43.

IL TAR DEL VENETO CON TALE DECISIONE HA ANNULLATO LA DELIBERA REGIONALE CHE RECEPIVA IL DOCUMENTO APPROVATO LO SCORSO 4 NOVEMBRE DALLA CONFERENZA STATO REGIONI CONTENENTE LE LINEE GUIDA DA SEGUIRE A LIVELLO NAZIONALE PER LA FECONDAZIONE ETEROLOGA.

NELLA PREDETTA DELIBERA REGIONALE TUTTAVIA SI FACEVA UNA DISTINZIONE TRA LE DUE TECNICHE DI FECONDAZIONE, LADDOVE VENIVA PRECISATO CHE "PER QUANTO ATTIENE ALLA FECONDAZIONE OMOLOGA VIENE CONFERMATO QUANTO GIÀ PREVISTO DALLA DGR N. 822 DEL 4 GIUGNO 2011".

IN BUONA SOSTANZA, I GIUDICI AMMINISTRATIVI HANNO CHIARITO CHE IL DOCUMENTO ELABORATO DALLA CONFERENZA NON RAPPRESENTA UN ATTO AMMINISTRATIVO E INFATTI SOLO ALCUNE REGIONI CON RIGUARDO ALL'ETÀ DELLA DONNA HANNO APPLICATO IL LIMITE DI 43 ANNI SENZA OPERARE DISTINZIONI (AD ES. PIEMONTE, EMILIA ROMAGNA), MENTRE ALTRE HANNO RITENUTO DI ESTENDERE AD ENTRAMBE IL LIMITE DI ETÀ SINO A 50 ANNI (FRIULI VENEZIA GIULIA).

DOPO LA SENTENZA DELLA CONSULTA N. 162/2014 LA DISCIPLINA DELL'OMOLOGA PUÒ TROVARE APPLICAZIONE ANCHE PER L'ETEROLOGA, DUNQUE PER IL TAR L'INTERVENTO DELLA REGIONE "SI PONE IN EVIDENTE CONTRASTO CON LA NORMATIVA STATALE" CHE NON FA DISTINZIONI DI ETÀ.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SEPARAZIONE SENZA CHE COSTITUISCA RAGIONE DI ADDEBITO
CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 8713 DEL 22.1 – 29.4.2015

IL DIRITTO ALLA SEPARAZIONE, GIÀ PER EFFETTO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA DEL 1975, È STATO SVINCOLATO DAL PRESUPPOSTO DELLA COLPA DI UNO DEI CONIUGI.

LA ROTTURA DEL RAPPORTO MATRIMONIALE PUÒ DIPENDERE DA UNA CONDIZIONE DI DISAFFEZIONE E DI DISTACCO SPIRITUALE ANCHE DI UNO SOLO DEI DUE CONIUGI. PERTANTO, LADDOVE SUSSISTA UNA SITUAZIONE DI INTOLLERABILITÀ DELLA CONVIVENZA, ANCHE RISPETTO AD UN SOLO CONIUGE, DEVE RITENERSI CHE QUESTI SIA LEGITTIMATO A RICHIEDERE LA SEPARAZIONE CON LA CONSEGUENZA CHE LA RELATIVA DOMANDA, COSTITUENDO ESERCIZIO DI UN SUO DIRITTO, NON PUÒ COSTITUIRE RAGIONE DI ADDEBITO.

NEL CASO DI SPECIE, LA CIRCOSTANZA CHE IL RICORRENTE ABBIA RIMARCATO UNA ASSERITA OMOSESSUALITÀ DELLA MOGLIE EVIDENZIA MAGGIORMENTE LO STATO DI INTOLLERANZA NELLA CONVIVENZA MATRIMONIALE IN CUI VERSAVA LA PERSONA OMOSESSUALE.

RISARCIMENTO DEL DANNO PER OMESSO MANTENIMENTO, ASSISTENZA ED ISTRUZIONE DEL FIGLIO NATO FUORI DEL MATRIMONIO CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI/3 SENTENZA N. 3079 DEL 16.2.2015

IL DISINTERESSE DIMOSTRATO DA UN GENITORE NEI CONFRONTI DI UNA FIGLIA INTEGRA, DA UN LATO, LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO, ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE E, DALL'ALTRO, DETERMINA UNA INEVITABILE LESIONE DI QUEI DIRITTI NASCENTI DAL RAPPORTO DI FILIAZIONE, CHE TROVANO NELLA CARTA COSTITUZIONALE (IN PARTICOLARE ARTT. 2 E 30) E NELLE NORME DI NATURA INTERNAZIONALE RECEPITE NEL NOSTRO ORDINAMENTO, UN ELEVATO GRADO DI RICONOSCIMENTO E TUTELA.

CON TALE DECISIONE LA SUPREMA CORTE RIBADISCE L'IMPORTANZA DI DUE PRINCIPI QUALI: L'OBBLIGO DEL GENITORE NATURALE DI CONCORRERE AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO SIN DAL MOMENTO DELLA SUA NASCITA, ANCHE SE LA PROCREAZIONE SIA STATA SUCCESSIVAMENTE ACCERTATA CON SENTENZA E L'OBBLIGO DEI GENITORI DI MANTENERE I FIGLI (ARTT. 147 E 148 C.C.) ESISTENTE PER IL SOLO FATTO DI AVERLI GENERATI CHE PRESCINDE DA QUALSIASI DOMANDA.

PERTANTO, QUANDO UN FATTO ILLECITO VIOLA IN MODO GRAVE DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA, È CONSENTITA LA RISARCIBILITÀ DEL PREGIUDIZIO DI NATURA NON PATRIMONIALE.

NEL CASO DI SPECIE, LA CORTE DI CASSAZIONE HA RIGETTATO IL RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO CHE AVEVA ACCOLTO LA RICHIESTA DI UNA FIGLIA NATA FUORI DEL MATRIMONIO DI OTTENERE UNA SOMMA A TITOLO DI RISARCIMENTO PER OMESSO MANTENIMENTO, ASSISTENZA E ISTRUZIONE DA PARTE DEL PADRE, RITENENDOLO RESPONSABILE DI NON AVERE ADEMPIUTO AI DOVERI GENITORIALI.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE NO ALLA CONVERSIONE DELLA PENA DETENTIVA CON QUELLA PECUNIARIA Cassazione Penale N. 11804/2015

Irrilevante la capacità economica dell'altro coniuge se l'omissione riguarda il minore.

Secondo la sentenza n. 11804/2015 della Suprema Corte, alla minore età dei figli corrisponde di per sé la condizione soggettiva dello stato di bisogno che obbliga i genitori a contribuire al mantenimento della prole assicurando i mezzi di sussistenza. In caso di inadempimento del genitore, nel giudizio penale sull'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, è pertanto irrilevante l'eventuale apporto dell'altro coniuge o di soggetti terzi.

GLI EREDI DEL PADRE RISARCISCONO DEI DANNI MORALI IL MINORE CHE NON HA MAI AVUTO L'ASSISTENZA DEL GENITORE Cassazione civile Sentenza N. 3079/2015

Le responsabilità scaturenti dal ruolo di padre e madre non vengono meno neppure alla morte del genitore. Infatti il figlio naturale conserva il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal genitore che lo ha trascurato per tutta la vita e dagli eredi di questi in caso di morte.

La Corte precisa che ciascun genitore è tenuto al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e all'assistenza morale dei figli per il solo fatto che siano venuti al mondo al di là di qualsiasi domanda giudiziale (come, ad esempio, quella di accertamento di paternità). Pertanto, anche se uno solo dei genitori abbia riconosciuto il figlio alla nascita, provvedendo in via esclusiva alle sue cure, resta fermo il dovere dell'altro – anche per il periodo che precede la sentenza dichiarativa della paternità o maternità naturale – di ottemperare ai propri doveri di genitore.

SEPARAZIONE DEI CONIUGI Cassazione civile Sez. VI-1 Sentenza n. 8094 del 21.4.2015

Il marito despota nella gestione dell'azienda comune può incorrere nella pronuncia di addebito.

Il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi - art. 3 Cost. - nonché l'affidamento della costituzione e conservazione del rapporto matrimoniale - art. 29 Cost. - ad un criterio di regolazione dei rapporti coniugali basato sulla ricerca dell'accordo dei coniugi e sul rispetto della pari dignità degli stessi nella conduzione della vita familiare, costituiscono valori costituzionali fondamentali in materia familiare. In tale quadro, non è possibile giustificare uno scostamento da tali principi fondato sul permanere della rilevanza, in alcune aree sociali, di quel ruolo gerarchico che legittimava l'autorità del marito nelle società patriarcali.

DECORRENZA DEL DIES A QUO PER PROPORRE QUERELA IN CASO DI ATTI PERSECUTORI
CASSAZIONE PENALE SEZ. V SENTENZA N. 17082 DEL 23.4.2015

IL TERMINE UTILE, AI FINI DELLA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA PER IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI, INIZIA A DECORRERE DALLA CONSUMAZIONE DEL REATO, CHE A SUA VOLTA COINCIDE CON "L'EVENTO DI DANNO", OSSIA L'ALTERAZIONE DELLE ABITUDINI DI VITA DELLA VITTIMA IN UN PERDURANTE STATO DI ANSIA O DI PAURA, OVVERO CON "L'EVENTO DI PERICOLO" CHE INDICA IL TIMORE PER L'INCOLUMITÀ PROPRIA O DI UN PROSSIMO CONGIUNTO.
LA DECISIONE DELLA CORTE CHIARISCE ALTRESÌ LA NATURA DEL REATO EX ART. 612 BIS C.P. IN QUANTO VIENE QUALIFICATO COME REATO ABITUALE DI EVENTO A STRUTTURA CAUSALE E NON DI MERA CONDOTTA.
IL *DIES A QUO* PER LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA NON DECORRE CON RIFERIMENTO ALLE PORZIONI DI CONDOTTA DEL SOGGETTO ATTIVO CHE PRECEDONO LA CONSUMAZIONE DELL'ILLECITO, ESSENDO NECESSARIO CHE LE FASI E I MOMENTI NEI QUALI LA CONDOTTA SI ARTICOLA, SIANO SUFFICIENTEMENTE DETERMINATI, ATTESO CHE UN'ADEGUATA DIFESA IMPLICA UNA COLLOCAZIONE TEMPORALE DI MASSIMA, PUR NELLA CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI DERIVATI PER LA PERSONA OFFESA.

ADOZIONE - DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ IN GENERE
CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 6137 DEL 26.3.2015

IL DIRITTO DEL MINORE DI CRESCERE NELL'AMBITO DELLA PROPRIA FAMIGLIA D'ORIGINE, CONSIDERATO L'AMBIENTE PIÙ IDONEO AL SUO ARMONICO SVILUPPO PSICOFISICO, È TUTELATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184.
IL GIUDICE DI MERITO DEVE, PERTANTO, PRIORITARIAMENTE VERIFICARE SE POSSA ESSERE UTILMENTE FORNITO UN INTERVENTO DI SOSTEGNO DIRETTO A RIMUOVERE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ O DISAGIO FAMILIARE E, SOLO SE DOVESSE RISULTARE IMPOSSIBILE, IN BASE AD UN CRITERIO DI GRANDE PROBABILITÀ, PREVEDERE IL RECUPERO DELLE CAPACITÀ GENITORIALI ENTRO TEMPI COMPATIBILI CON LA NECESSITÀ DEL MINORE DI VIVERE IN UNO STABILE CONTESTO FAMILIARE, È LEGITTIMO E CORRETTO L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ABBANDONO.

VIOLENZA SESSUALE CASSAZIONE PENALE SEZ. II SENTENZA N. 18513 DEL 15.1.2015

IN TEMA DI ATTI SESSUALI COMMESSI CON PERSONA IN STATO DI INFERIORITÀ FISICA O PSICHICA, PERCHÉ SUSSISTA IL REATO DI CUI ALL'ART. 609 BIS, COMMA 2, N. 1, C.P., OCCORRE CHE: -LA CONDIZIONE DI INFERIORITÀ SUSSISTA AL MOMENTO DEL FATTO; IL CONSENSO ALL'ATTO SIA VIZIATO DALLA CONDIZIONE DI INFERIORITÀ; -IL VIZIO SIA ACCERTATO CASO PER CASO, NON POTENDO ESSERE PRESUNTO NÉ DESUNTO ESCLUSIVAMENTE DALLA CONDIZIONE PATOLOGICA IN CUI SI TROVI LA PERSONA QUANDO NON SIA DI PER SÉ TALE DA ESCLUDERE RADICALMENTE, IN BASE AD UN ACCERTAMENTO SE NECESSARIO FONDATO SU BASI SCIENTIFICHE, LA CAPACITÀ STESSA DI AUTODETERMINARSI; -IL CONSENSO SIA FRUTTO DELL'INDUZIONE CHE, A SUA VOLTA, SIA STATA POSTA IN ESSERE AL FINE DI SFRUTTARE LA (E APPROFITTARE DELLA) CONDIZIONE DI INFERIORITÀ PER CARPIRE UN CONSENSO CHE ALTRIMENTI NON SAREBBE STATO DATO; - INFINE, CHE L'INDUZIONE E LA SUA NATURA ABUSIVA NON SI IDENTIFICHINO CON L'ATTO SESSUALE, MA LO PRECEDANO.

SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI SENTENZA N. 6794 DEL 2.4.2015

L'ACCOLLO DI UN'OBBLIGAZIONE PECUNIARIA, GRAVANTE SUL CONIUGE CUI DOVEVA ESSERE CORRISPOSTO L'ASSEGNO ALIMENTARE PERIODICO, COSTITUISCE UNA MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO ALIMENTARE DA PARTE DELL'ALTRO CONIUGE ATTESO CHE IN TAL MODO IL CONIUGE DEBITORE RIMANE SOLLEVATO DALL'ONERE DI ADEMPIERE IN PRIMA PERSONA ALLA STESSA STREGUA DI COME SAREBBE AVVENUTO SE LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PERIODICO FOSSE AVVENUTA DIRETTAMENTE A SUO FAVORE SECONDO LE CONSUETE MODALITÀ.

MATRIMONIO E DIVORZIO
CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 1798 DEL 2.2.2015

NEI PROCEDIMENTI IN TEMA DI FAMIGLIA RETTI DAL RITO CAMERALE, LE SOPRAVVENIENZE E LA RELATIVA PROVA SONO AMMISSIBILI E VALUTABILI IN SEDE DI IMPUGNAZIONE, PURCHÉ SIA PRESTATA OSSERVANZA AL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO. IN TAL SENSO, IN SEDE DI IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'ISTANZA VOLTA AD OTTENERE L'AUMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA A TITOLO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL FIGLIO MAGGIORE DI ETÀ, È AMMISSIBILE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE IDONEA A PROVARE L'ESITO POSITIVO DELL'IMPEGNO DA QUESTI PROFUSO NELLE MORE NEGLI STUDI UNIVERSITARI. CIÒ PERÒ È FATTIBILE QUALORA SIA AVVENUTA ALLA PRESENZA DEL DIFENSORE DI PARTE AVVERSA ALL'ADUNANZA DI DISCUSSIONE, IL QUALE, TUTTAVIA, NON HA RICHIESTO UN TERMINE PER RELATIVO ESAME E CONTRODEDUZIONI, LIMITANDOSI A FORMULARE UNA MERA OPPOSIZIONE.

AFFIDAMENTO CONDIVISO
CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 13506 DEL 1.7.2015

LA PRESCRIZIONE RESA DAL TRIBUNALE CHE, NEL DISPORRE SULL'AFFIDO DEL MINORE, ORDINI AI GENITORI DI SOTTOPORSI AD UN PERCORSO PSICOTERAPEUTICO INDIVIDUALE E A UN PERCORSO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ DA SEGUIRE INSIEME, È LESIVA DEL DIRITTO ALLA LIBERTÀ PERSONALE COSTITUZIONALMENTE GARANTITO E ALLA DISPOSIZIONE CHE VIETA LA IMPOSIZIONE DI TRATTAMENTI SANITARI, SE NON NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE. TALE PRESCRIZIONE, PUR VOLENDOLA RITENERE INIDONEA AD IMPORRE UN VERO E PROPRIO OBBLIGO A CARICO DELLE PARTI, COMUNQUE LE CONDIZIONA AD EFFETTUARE UN PERCORSO PSICOTERAPEUTICO INDIVIDUALE E DI COPPIA, IN TAL MODO CONFLIGGENDO CON L'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE; FERMO RESTANDO, IN OGNI CASO, CHE LA STESSA ESULA DAI POTERI DEL GIUDICE INVESTITO DELLA CONTROVERSIA SULL'AFFIDAMENTO DEI MINORI, ANCHE QUALORA DISPOSTA CON LA FINALITÀ DEL SUPERAMENTO DI UNA CONDIZIONE DI IMMATURITÀ DELLA COPPIA GENITORIALE, CHE IMPEDISCE UN RECIPROCO RISPETTO DEI RUOLI (COME NELLA SPECIE RILEVATO DAL CTU, OVE, INVECE, DEVE RITENERSI LEGITTIMA LA PREVISIONE CONCERNENTE IL CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SERVIZIO SOCIALE, IN QUANTO COLLEGATA ALLA POSSIBILITÀ DI ADOTTARE E MODIFICARE I PROVVEDIMENTI CHE CONCERNONO IL MINORE).

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 7132 DEL 9.4.2015

IN TEMA DI SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI LA CORTE DI CASSAZIONE HA RITENUTO CHE I PROFILI DELL'INFERTILITÀ E DELL'INTERRUZIONE DI UN PROGETTO PROCREATIVO ASSISTITO ED IL PROFILO DELL'ETILISMO COMPONGANO ENTRAMBI UN QUADRO DI VIOLAZIONE DEL TUTTO UNILATERALE DELLA FIDUCIA NELLA LEALTÀ DELL'ALTRO CONIUGE CHE CARATTERIZZA LA COMUNIONE SPIRITUALE E MATERIALE POSTA A BASE DELL' *AFFECTIO CONIUGALIS*.

IN PARTICOLARE, LA CORTE AFFERMA CHE LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LEALTÀ HA CARATTERIZZATO LA CONDOTTA CONTINUATIVA E LE SCELTE UNILATERALI E NON CONDIVISE DEL CONIUGE, MINANDO IL NUCLEO IMPRESCINDIBILE DI FIDUCIA RECIPROCA CHE AVREBBE DOVUTO CARATTERIZZARE IL VINCOLO CONIUGALE . LA CORTE HA COSÌ GIUSTIFICATO LA PRONUNCIA DI ADDEBITO NEI CONFRONTI DEL MARITO.

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 96 DEL 5.6.2015

LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO L'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 1, COMMI 1 E 2, E 4, COMMA 1, DELLA LEGGE 19.2.2004 N. 40, NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTONO IL RICORSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA ALLA COPPIE FERTILI PORTATRICI DI MALATTIE GENETICHE TRASMISSIBILI, RISPONDENTI AI CRITERI DI GRAVITÀ DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE 22.5.1978 N.194 (LEGGE SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA), ACCERTATE DA APPOSITE STRUTTURE PUBBLICHE.

LA QUESTIONE DEL DIRITTO DELLE COPPIE FERTILI MA PORTATRICI DI PATOLOGIA GENETICA TRASMISSIBILE, CUI ERA PRECLUSO L'ACCESSO ALLA PMA E ALLA DIAGNOSI GENETICA DI PRE-IMPIANTO, VIENE RISOLTA UNIFORMANDO I DIRITTI DI QUESTE COPPIE CON QUELLI DELLE COPPIE CHE RICORRONO ALL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA DOPO IL 3° MESE. DUNQUE VIENE CONFERMATA LA GERARCHIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA CHE VEDE AL VERTICE LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE DELLA DONNA (E DELLA COPPIA), IL DIRITTO DI PROCREARE E COSTITUIRE UNA FAMIGLIA COME SCELTA PRIVATA CHE NON AMMETTE INGERENZE DEL LEGISLATORE E VIENE CENSURATA L'IRRAGIONEVOLEZZA E L'ILLOGICITÀ DELLA PREVISIONE CHE NON CONSENTIVA A QUESTE COPPIE DI ACCEDERE ALLA PMA E ALLA PGD SALVO POI RICONOSCERE IL DIRITTO, ALLE MEDESIME CONDIZIONI, DI RICORRERE ALLE COMUNI DIAGNOSI PRE-NATALI (AMNIOCENTESI) E ALL'ABORTO.

SPESE SU CASA FAMILIARE
CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 10942 DEL 27.5.2015

IN TEMA DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE TRA DUE CONIUGI NON SONO RIPETIBILI LE SPESE PER LE MIGLIORIE DELL'ABITAZIONE FAMILIARE EFFETTUATE IN COSTANZA DI MATRIMONIO POSTO CHE LE OPERE DI MIGLIORAMENTO APPORTATE PER LE QUALI SI RICHIEDE IL RIMBORSO SONO FINALIZZATE A RENDERE PIÙ CONFACENTE ALLE ESIGENZE DELLA FAMIGLIA L'ABITAZIONE. NEL CASO DI SPECIE L'ABITAZIONE ERA A DISPOSIZIONE DELLA SOLA MOGLIE TUTTAVIA UTILIZZATA PER OLTRE UN TRENTENNIO COME CASA COMUNE, PERTANTO LE PREDETTE MIGLIORIE ERANO DA RITENERSI ESEGUITE PER IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI FAMILIARI. NE DERIVA CHE, SECONDO LA SUPREMA CORTE, QUALORA

L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI MIGLIORIA DELLA CASA FAMILIARE SIA AVVENUTA IN COSTANZA DI MATRIMONIO E PERTANTO, IN ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE DI CUI ALL'ART. 143 C.C., NON SUSSISTE IL DIRITTO AL RIMBORSO. DI CONSEGUENZA, TALI SPESE NON SONO RIPETIBILI NEMMENO AI SENSI DELL'ART. 2041 C.C.

MATRIMONIO
CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 13883 DEL 6.7.2015

IN TEMA DI DELIBAZIONE DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DI UN MATRIMONIO CONCORDATARIO PER DIFETTO DI CONSENSO, LE SITUAZIONI DI VIZIO PSICHICO ASSUNTE DAL GIUDICE ECCLESIASTICO COME COMPORTANTI INETTITUDINE DEL SOGGETTO, AL MOMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO, A CONTRARRE IL MATRIMONIO NON SI DISCOSTANO SOSTANZIALMENTE DALL'IPOTESI DI INVALIDITÀ CONTEMPLATA DALL'ART. 120 C.C.. DI TALCHÉ, DEVE ESCLUDERSI CHE IL RICONOSCIMENTO DELL'EFFICACIA DI UNA TALE SENTENZA TROVI OSTACOLO IN PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO. TALE CONTRASTO, IN PARTICOLARE, NON SUSSISTE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI TUTELA DELL'AFFIDAMENTO DELLA CONTROPARTE, ATTESO CHE, MENTRE IN TEMA DI CONTRATTI LA DISCIPLINA GENERALE DELL'INCAPACITÀ NATURALE DÀ RILIEVO ALLA BUONA O MALAFEDE DELL'ALTRA PARTE, TALE ASPETTO È IGNORATO NELLA DISCIPLINA DELL'INCAPACITÀ NATURALE QUALE CAUSA DI INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO, ESSENDO IN TAL CASO PREMINENTE L'ESIGENZA DI RIMUOVERE IL VINCOLO CONIUGALE INFICIATO DA VIZIO PSICHICO.

SEPARAZIONE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI
CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 9633 DEL 12.5.2015

IL CONIUGE SEPARATO CHE INTENDA TRASFERIRE LA RESIDENZA LONTANO DA QUELLA DELL'ALTRO CONIUGE NON PERDE L'IDONEITÀ AD AVERE IN AFFIDAMENTO I FIGLI MINORI, SICCHÉ IL GIUDICE DEVE ESCLUSIVAMENTE VALUTARE SE SIA PIÙ FUNZIONALE ALL'INTERESSE DELLA PROLE IL COLLOCAMENTO PRESSO L'UNO O L'ALTRO DEI GENITORI, PER QUANTO CIÒ INELUTTABILMENTE INCIDA IN NEGATIVO SULLA QUOTIDIANITÀ DEI RAPPORTI CON IL GENITORE NON AFFIDATARIO.

IN RELAZIONE AI PROVVEDIMENTI *DE POTESTATE*, DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI, CHE LIMITANO O ESCLUDONO LA POTESTÀ (ART. 317 BIS C.C. VECCHIO TESTO) O NE PRONUNCIANO LA DECADENZA (ARTT. 330 E 332 C.C.), NON È AMMISSIBILE IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. NONOSTANTE IL CARATTERE CONTENZIOSO E LA RICORRIBILITÀ DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI NATURALI, PERMANENDO IN ESSI IL CARATTERE DELLA NON DEFINITIVITÀ, NELLA RICERCA DELLA PIÙ AMPIA GARANZIA PER I MINORI DERIVANTE DALL'ATTUALE AMPIEZZA DELLA REVISIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI. CONSEGUENTEMENTE, NELLA FATTISPECIE, AVENTE AD OGGETTO PROVVEDIMENTI CORRELATI E LEGITTIMATI DALL'ART. 333 C.C. E DUNQUE NON DESTINATI A REGOLARE L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI, IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. VENIVA DICHIARATO INAMMISSIBILE.

REINTRODOTTE EX LEGE NELLE PARCELLE LEGALI LE SPESE GENERALI A TITOLO DI RIMBORSO FORFETTARIO DEL 15%

La recente approvazione dei nuovi compensi per gli avvocati ha reintrodotto il rimborso forfettario delle spese generali, oggi passato dal 12,5% al 15%, che deve essere applicato nelle seguenti quattro ipotesi:

- quando all'atto dell'incarico, o successivamente, il cliente e l'avvocato non abbiano determinato, per iscritto, il compenso spettante a quest'ultimo e in ogni caso di mancata determinazione consensuale;
- nelle controversie tra avvocato e cliente, nell'ipotesi cioè di mancato accordo sulla parcella;
- in caso di **condanna alle spese** da parte del giudice (ossia la liquidazione giudiziale dei compensi);
- nei casi di **gratuito patrocinio**.

Il nuovo decreto ministeriale sui parametri stabilisce che, in ogni caso e anche in caso di **determinazione contrattuale**, all'avvocato è sempre dovuta una somma per **rimborso spese forfettarie** di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione. Nella liquidazione della fase decisoria il giudice deve richiamare tra queste le **attività successive** alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase istruttoria quindi nell'esame e nella registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso. Il che, se sembra impossibile per il giudice in mancanza di specifica indicazione nella notula, diventa assai arduo anche per l'avvocato tenendo conto che non si gioca sul sicuro.

L'ASSEGNO DEVE TENERE CONTO DELLA BREVE DURATA DEL MATRIMONIO Ordinanza Corte Cassazione n. 18722 depositata il 4.9.2014

Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non è necessario ripercorrere analiticamente tutti i criteri indicati dall'art. 5 della l. n. 898/1970 ben potendo il giudice considerare prevalente, di fronte a un matrimonio di breve durata, il fattore tempo.

È quanto emerge dall'ordinanza n. 18722 depositata il 4 settembre 2014, con la quale la Cassazione si è pronunciata sulla sentenza della Corte d'Appello di Roma che, all'esito di un procedimento di divorzio, fissava l'assegno di mantenimento a favore dell'ex moglie nella somma di 200 euro mensili, in virtù dell'inadeguatezza dei mezzi della stessa comparati con quelli del marito e della breve durata (due anni) del vincolo coniugale.

La donna ricorreva per Cassazione lamentando l'erronea valutazione dei criteri indicati dal sesto comma dell'art. 5 della l. n. 898/70, con particolare riferimento all'errata considerazione dei redditi propri e dell'assenza di valutazione comparativa dei medesimi elementi in capo all'ex marito, il quale secondo la stessa godeva di un reddito 16 volte superiore e di un patrimonio ben più cospicuo rispetto alla sua modestissima condizione reddituale.

Ma la S.C. non è stata dello stesso avviso e ha respinto il ricorso.

NELLA CONVIVENZA MORE UXORIO I VERSAMENTI NEL CONTO CORRENTE DEL CONVIVENTE NON SONO UN PRESTITO
CORTE CASSAZIONE SENTENZA N. 1277 DEL 22.1.2014

LA CORTE DI CASSAZIONE HA SANCITO UN NUOVO PRINCIPIO MOLTO SIGNIFICATIVO SULLA **CONVIVENZA *MORE UXORIO***. NEL CASO DI SPECIE IL CONVIVENTE VERSAVA DANARO A PIÙ RIPRESE, MENSILMENTE, NEL CONTO CORRENTE DELLA COMPAGNA FINO A RAGGIUNGERE UN IMPORTO NON ESIGUO. VENUTA MENO L'"AFFECTIO CONIUGALIS" NE SCATURIVA UNA RICHIESTA DI RESTITUZIONE, ACCOLTA IN SEDE DI APPELLO. LA SUPREMA CORTE HA DETERMINATO I PRINCIPI CHE INCARDINANO NEL NOSTRO ORDINAMENTO L'ISTITUTO DELLA CONVIVENZA *MORE UXORIO*, AFFERMANDO CHE "*NON PUÒ OMETTERSI DI CONSIDERARE COME LE UNIONI DI FATTO, NELLE QUALI ALLA PRESENZA DI SIGNIFICATIVE ANALOGIE CON LA FAMIGLIA FORMATASI NELL'AMBITO DI UN LEGAME MATRIMONIALE SI ASSOCIA L'ASSENZA DI UNA COMPLETA E SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA, CUI SOLO L'ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE E DOTTRINALE OVVERO UNA LEGISLAZIONE FRAMMENTARIA TALORA SOPPERISCONO, COSTITUISCANO IL TERRENO FECONDO SUL QUALE POSSONO GERMOGLIARE E SVILUPPARSI QUEI DOVERI DETTATI DALLA MORALE SOCIALE, DALLA CUI INOSSERVANZA DISCENDE UN GIUDIZIO DI RIPROVAZIONE ED AL CUI SPONTANEO ADEMPIMENTO CONSEGUE L'EFFETTO DELLA "SOLUTI RETENTIO", COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 2034 C.C.*"

RICHIAMA LA CORTE DI STRASBURGO (CFR., EX MULTIS, SENTENZA 24 GIUGNO 2010, PRIMA SEZIONE, CASO SCHALK E KOPFT CONTRO AUSTRIA) IN MERITO ALL'ART. 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, IL QUALE TUTELA IL DIRITTO ALLA VITA FAMILIARE, NONCHÉ L'ART. 2 COST., CHE RICONOSCE IL VALORE E LA CONSEGUENTE NECESSITÀ DI TUTELA DELLE FORMAZIONI SOCIALI.

COME È NOTO, NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SI RINVENGONO ORAMAI NUMEROSE E SIGNIFICATIVE PRONUNCE IN CUI LA CONVIVENZA *MORE UXORIO* ASSUME IL RILIEVO DI FORMAZIONE SOCIALE DALLA QUALE SCATURISCONO **DOVERI DI NATURA SOCIALE E MORALE DI CIASCUN CONVIVENTE NEI CONFRONTI DELL'ALTRO**.
NE CONSEGUE, SEMPRE SECONDO LA SUPREMA CORTE, CHE I "*DOVERI MORALI E SOCIALI CHE TROVANO LA LORO FONTE NELLA FORMAZIONE SOCIALE COSTITUITA DALLA CONVIVENZA MORE UXORIO REFLUISCONO, SECONDO UN ORIENTAMENTO DI QUESTA CORTE ORMAI CONSOLIDATO, SUI RAPPORTI DI NATURA PATRIMONIALE, NEL SENSO DI* **ESCLUDERE IL DIRITTO DEL CONVIVENTE DI RIPETERE LE EVENTUALI ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI EFFETTUATE NEL CORSO O IN RELAZIONE ALLA CONVIVENZA** *(CASS., 15 GENNAIO 1969, N. 60; CASS., 20 GENNAIO 1989, N. 285; CASS., 13 MARZO 2003, N. 3713; CASS., 15 MAGGIO 2009, N. 11330*".

CANCELLATO IL COGNOME DELLA MAMMA A UNA BIMBA RICONOSCIUTA DAL PAPÀ CORTE CASSAZIONE DEL 18.6.2015

PER LA CASSAZIONE OCCORRE CONSIDERARE CHE "LA MINORE, ESSENDO NATA A FINE NOVEMBRE DEL 2010, NON VERSANDO ANCORA NELLA FASE ADOLESCENZIALE O PREADOLESCENZIALE, NON ABBIA ANCORA ACQUISITO CON IL MATRONIMICO, NELLA TRAMA DEI SUOI RAPPORTI PERSONALI E SOCIALI, UNA DEFINITIVA E FORMATA IDENTITÀ, IN IPOTESI SUSCETTIBILE DI SCONSIGLIARE LA SCELTA O L'AGGIUNTA DEL PATRONIMICO", RITENENDO **"TENDENZIALE ABOLIZIONE DEL SOLO PATRONIMICO", NEL NOSTRO ORDINAMENTO, È ANCORA "DE IURE CONDENDO"** E AL COGNOME PATERNO SI FA RIFERIMENTO ANCORA CON FAVORE ANCHE DA PARTE DELLA LEGGE 154 DEL 2013 SULLA FILIAZIONE. A TAL RIGUARDO LA SUPREMA CORTE RILEVA CHE "LA QUESTIONE DELL'ATTRIBUZIONE DEL COGNOME NELL'IPOTESI DEL

SECONDO RICONOSCIMENTO AD OPERA DEL PADRE NON HA SUBITO, NELL'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO, UNA SOSTANZIALE MODIFICA IN QUANTO CON IL D.LGS. N.54 DEL 2013 È STATO PREVISTO CHE IL FIGLIO PUÒ ASSUMERE IL COGNOME DEL PADRE AGGIUNGENDOLO, ANTEPONENDOLO O SOSTITUENDOLO A QUELLO DELLA MADRE". QUESTO PUÒ EVIDENTEMENTE ACCADERE, COME DIMOSTRA QUESTO CASO, PER SOLA VOLONTÀ DEI GIUDICI INDIPENDENTEMENTE DALLA PORTATA DELLA RICHIESTA PATERNA.

REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA ANCHE PER LE COPPIE DI FATTO CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 31121 DEL 15.7.2014

LA CORTE DI CASSAZIONE HA STABILITO CHE IL REATO DI CUI ALL'ART. 572 C. P. "*NON RIGUARDA SOLO I NUCLEI FAMILIARI COSTRUITI SUL MATRIMONIO, MA QUALUNQUE RELAZIONE CHE, PER LA CONSUETUDINE E LA QUALITÀ DEI RAPPORTI CREATI ALL'INTERNO DI UN GRUPPO DI PERSONE, IMPLICHI L'INSORGENZA DI VINCOLI AFFETTIVI E ASPETTATIVE DI ASSISTENZA ASSIMILABILI A QUELLI TRADIZIONALMENTE PROPRI DEL NUCLEO FAMILIARE***".**

IL CASO IN ESAME VEDEVA UN UOMO IMPUTATO DI VARI REATI TRA CUI ANCHE IL DELITTO DI MALTRATTAMENTI COMMESSO CON PERCOSSE, LESIONI, INGIURIE NEI CONFRONTI DELLA SUA CONVIVENTE COSTRETTA IN PIÙ OCCASIONI AD ALLONTANARSI DA CASA.

IL GENITORE CHE HA INTEGRALMENTE PROVVEDUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO NATURALE HA DIRITTO AL RIMBORSO PRO QUOTA CON DECORRENZA DALLA NASCITA CORTE DI CASSAZIONE CASSAZIONE CIVILE SEZ. I SENTENZA N. 9300 DEL 19.4.2010

LA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DELLA FILIAZIONE NATURALE RICONOSCE AL FIGLIO NATURALE IL MEDESIMO STATUS CHE COMPETE AL FIGLIO LEGITTIMO CON EFFICACIA RETROATTIVA, SIN DAL MOMENTO DELLA NASCITA, CON LA CONSEGUENZA CHE DALLA STESSA DATA DECORRE ANCHE L'OBBLIGO DI RIMBORSARE PRO QUOTA L'ALTRO GENITORE CHE ABBIA INTEGRALMENTE PROVVEDUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO. PERALTRO, LA CONDANNA AL RIMBORSO DI DETTA QUOTA, PER IL PERIODO PRECEDENTE LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE, NON PUÒ PRESCINDERE DA UN'ESPRESSA DOMANDA PROPOSTA DALLA PARTE IN NOME PROPRIO, ATTENENDO TALE PRONUNZIA ALLA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PREGRESSI TRA DEBITORI SOLIDALI IN RELAZIONE A DIRITTI DISPONIBILI .

SEGNALAZIONI NORMATIVE

RIFORMA
DEL PROCESSO MATRIMONIALE CANONICO

Si segnala che l'8 settembre 2015 è stata promulgata La Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* del Sommo Pontefice Francesco *Mitix Iudex Dominus Iesus* sulla Riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di diritto canonico.

La Riforma entrerà in vigore l'8 dicembre c.a. e, fermo restando il principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale, prevede uno snellimento della procedura ordinaria con l'abolizione della doppia sentenza conforme, l'introduzione del processo *brevior* davanti al Vescovo, nonché la gratuità dei processi.

Per gli approfondimenti si rimanda al prossimo numero.

Senato della Repubblica
XVII LEGISLATURA N. 1978

Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 1978 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

Il Diritto di Conoscere le proprie Origini
accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita

Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita TIPOGRAFIA DEL SENATO *Atti parlamentari* – 2 – *Senato della Repubblica* – **N. 1978** XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI *(Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184)* 2)

La Rivista Lex et Jus è lieta di pubblicare la presente proposta normativa.
Alcuni anni fa il **Prof. Manlio Merolla,** *unitamente al* **Giudice Consigliere Bruno De Filippis** *della Corte d'Appello di Salerno, redigeva la prima minuta della proposta stessa e partecipava alle attività delle prime Associazioni di Settore che -con tenacia e forte motivazione - sono giunte all'ambito risultato normativo.*

Si riporta integralmente quanto pervenuto in redazione, auspicando che le nuove legislature possano riconoscere a milioni di persone non solo un diritto finora negato ma anche e soprattutto la gioia di conoscere le proprie radici.

Seguiranno all'esito aggiornamenti.

Per approfondimenti confronta precedenti pubblicazioni della Lex et Jus in materia.

Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita TIPOGRAFIA DEL SENATO *Atti parlamentari* – 2 – *Senato della Repubblica* – N. 1978 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI *(Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184)* 2) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio da parte dell'adottato. Quando il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza solo per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.»; *b)* il comma 7 è sostituito dal seguente: «*7*. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta. La revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. La madre che ha partorito in anonimato può, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, confermare la propria volontà comunicandola al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. In caso di conferma dell'anonimato, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma *7-bis* del presente articolo, il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili»;

c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «*7-bis*. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, contatta la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. L'istanza può essere presentata, per una sola volta, al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psico-fisica della madre nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Chiunque partecipi al procedimento è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo. Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. *7-ter*. Su specifica istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle

informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, autorizza l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili».

2. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità della comunicazione di cui al quarto periodo del comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo, al fine di garantirne la massima riservatezza.

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, commi 7 e 7-*bis*, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni». *(Modifica all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica* – **N. 1978** XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è inserito il seguente: «*1-bis*. La madre è informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, o di confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma, ai sensi del comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi del comma 7-*bis* del citato articolo 28 della legge n. 184 del 1983. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo».*(Modifica all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396)*

Art. 4.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la madre che ha partorito in anonimato prima della medesima data può confermare la propria volontà comunicandola al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono definite le modalità di tale comunicazione al fine di garantirne la massima riservatezza.

2. Solo nel caso in cui la madre non abbia confermato, ai sensi del comma 1, la propria volontà di non essere nominata, si applica il comma 7-*bis* dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della presente legge.

3. Nel caso in cui la madre abbia confermato, ai sensi del comma 1, la propria volontà di non essere nominata e sia stata presentata l'istanza di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della presente legge, il Tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della giustizia, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 154, commi 4 e 5, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite le modalità di svolgimento di una campagna di informazione per dare piena conoscibilità alle previsioni del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. *Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica* – N. 1978 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5.

1. Il Governo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere i dati relativi all'attuazione della presente legge, con particolare riferimento al numero di dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 *(Relazione alle Camere)* E 1,00

LEGAL NEWS

SESSO IN CARCERE PER I DETENUTI

DIRITTO ALL' AFFETTIVITÀ COME SEGNO DI CIVILTÀ.

ANTONIETTA FIORILLO, presidente del Tribunale di Sorveglianza toscano, nel decidere sul reclamo di un detenuto – italiano, sessantenne – ha sollevato alcune eccezioni di incostituzionalità rispetto alle norme e alla prassi che oggi inibiscono ai detenuti e alle loro famiglie di avere rapporti affettivi e sessuali. Il problema è antico e scandaloso. L'iniziativa odierna riporta la questione alla sua normalità, cioè alla anormalità feroce della mutilazione affettiva e sessuale dei detenuti, quale che sia l'occasione che li ha portati in carcere, e dei loro cari, che in carcere vengono da innocenti. Si discute proprio dell'orribile "tortura" inflitta ai carcerati: sesso immaginato e negato, con l'unico ricorso ad una masturbazione ossessiva o a una omosessualità non scelta, imposta con la violenza o accettata con rassegnazione. Esiti tutti opposti al proclamato intento di riabilitazione.

fonte: Post n° 379 pubblicato il 23 maggio 2012 da psicologiaforense

---

L'OSSERVATORIO GIURIDICO

DELL'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI – DI CONCERTO CON IL MOVIMENTO NAZIONALE DEI MISSIONARI FORENSI - HA LANCIATO **UNA PARTICOLARE PROPOSTA**, RIASSUNTA SINTETICAMENTE COME SEGUE:

TENUTO CONTO CHE L' ITALIA HA NUMEROSE ZONE AGRICOLE INCOLTE, PER MANCANZA DI COLTIVATORI, E IN MOLTI ALTRI CASI SEMBREREBBE CHE LA COMUNITA' EUROPEA CORRISPONDA INGENTI SOMME PER NON COLTIVARE ALCUNE ZONE... (...?...)

E SE E' VERO CHE LA PENA DEVE AVERE SCOPI RIEDUCATIVI...

ALCUNI DETENUTI, IN RELAZIONE A TALUNE FATTISPECIE DI REATI, POTREBBERO ESSERE DESTINATI AI LAVORI AGRICOLI E PASTORALI O DI NATURA SIMILARE, CON POSSIBILITA' DI OTTENERE COME BONUS - AL TERMINE DELLA PENA - UNA PICCOLA UNITA' COLTURALE IN CONCESSIONE, PREVIO RISCATTO DURANTE LA DETENZIONE "SEMI-LIBERA";

SI POTREBBE INOLTRE PREVEDERE IL PAGAMENTO ALLO STATO DI UNA PERCENTUALE DEI RICAVI PER TUTTE LE SPESE DI GIUSTIZIA SOPPORTATE, PERMETTENDO ALTRESI' IL MANTENIMENTO ECONOMICO DELLE PROPRIE FAMIGLIE, LASCIATE SENZA SOSTEGNI A CAUSA DELLA DETENZIONE.

LA PROPOSTA E' A COSTO ZERO. CON NUMEROSI VANTAGGI PER LO STATO ITALIANO, A PARTIRE DA UNA RIDUZIONE DELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI DETENUTI IN AMBIENTI AD ELEVATO RISCHIO. TUTTO QUESTO PERMETTEREBBE REALMENTE UNA RISOCIALIZZAZIONE DEL REO, FAVORENDONE IL PERCORSO DI REISERIMENTO NELLA COMUNITA' (DETTAGLI DA ELABORARE).

ALLARME " OSAS"

SINDROME DEL GUIDATORE.

OSAS È QUELLA SCONOSCIUTA SINDROME CHE PROVOCA APNEE RESPIRATORIE ED AFFLIGGE OLTRE 1.6 MILIONI DI ITALIANI; RAPPRESENTA INOLTRE UNA DELLE PRINCIPALI CAUSE DI INCIDENTI STRADALI.

DA ANNI ESPERTI, POLITICI E OPERATORI DEL SETTORE SI STANNO ADOPERANDO NEL TENTATIVO DI CONTRASTARE QUESTO FENOMENO. IN MOLTI PAESI EUROPEI, LE POLITICHE DI CONTRASTO SONO GIÀ ATTIVE; IN ITALIA INVECE RISULTANO ANCORA IN UNO STADIO INIZIALE, LENTO E TIMIDO.

SI STIMA CHE IN ITALIA IL 4% DEGLI UOMINI E IL 2% DELLE DONNE SOFFRANO DI QUESTA SINDROME (*APNEE NEL SONNO*).

GLI INCIDENTI, CHE NE SONO LA CONSEGUENZA, SI PRESENTANO CON CARATTERISTICHE COMUNI E PRECISE:

1. AVVENGONO FREQUENTEMENTE NEL PRIMO POMERIGGIO E NELLE PRIME ORE DEL MATTINO;

2. PROVOCANO CONSEGUENZE ESTREMAMENTE GRAVI, DATA LA MANCANZA DI REAZIONE DA PARTE DEL GUIDATORE.

IN ITALIA NON ESISTE UNA NORMATIVA CHE IMPONGA LIMITI DI GUIDA ALLE PERSONE AFFETTE DA QUESTA SINDROME. ALTRI PAESI STANNO INVECE ATTUANDO CONTROLLI SEVERI E FREQUENTI.

PURTROPPO SOLO IL 10 % DEGLI ITALIANI È CONSAPEVOLE DEL DISTURBO E SI CURA IN MODO ADEGUATO.

DECALOGO PER I GENITORI

PER EVITARE CHE I FIGLI CADANO NEL VORTICE DELLE TRE " D "

PRIMO

OGNI SI! DEVE ESSERE UN SOLO SI! - ED OGNI NO! DEVE ESSERE UN SOLO NO!
(NEL " NO" E NEL " SI " SIATE SEMPRE UNA SOLA VOCE)

SECONDO

IMPORRE POCHE REGOLE ALLA VOLTA
(NON CHIEDERGLI DI ESSERE ONESTO, MA DIMOSTRAGLIELO CON L'ESEMPIO)

TERZO

LA REGOLA DEVE ESSERE RISPETTATA SEMPRE
(COMINCIATE VOI A RISPETTARE LE REGOLE DEL "GIOCO" E I FIGLI RISPETTERANNO LE RISPETTERANNO ALLO STESSO MODO E NELLA STESSA MISURA IN CUI LE RISPETTATE VOI)

QUARTO

AUTOREVOLEZZA E NON AUTORITA'! - VALORI ED ESEMPI, NON PAROLE!
(I VOSTRI VALORI SONO I VALORI DEI VOSTRI FIGLI, LA VOSTRA FEDE SARA' LA FEDE DEI VOSTRI FIGLI E NEL MODO IN CUI RISPETTATE GLI ALTRI - ES. SUOCERI E GENITORI- LORO RISPETTERANNO VOI)

QUINTO

NON SODDISFARE TUTTI I SUOI CAPRICCI E NON DARGLI TUTTO CIÒ CHE VUOLE
(EVITARE CHE VOSTRO FIGLIO SI CONVINCA CHE TUTTO GLI È DOVUTO E CHE GLI ALTRI SONO OBBLIGATI NEI SUOI CONFRONTI: CHI DA' VIZI LI DOVRÀ MANTENERE)

SESTO

NON LITIGARE MAI IN SUA PRESENZA!
(VOI NON LO SAPETE, LUI SOFFRE E CREDERÀ DI ESSERE LA CAUSA DEL LITIGIO)

SETTIMO

NON DIFENDERLO SEMPRE DI FRONTE AI SUOI AMICI O INSEGNANTI
(RITERRÀ CHE GLI ALTRI SONO INGIUSTI CON LUI E DA GRANDE AVRÀ BISOGNO DI LEGARSI AD INDIVIDUI PIÙ FORTI, CATTIVI E PERICOLOSI PER DIFENDERSI)

OTTAVO

NON RIORDINATE SEMPRE LE COSE CHE DISORDINATAMENTE ABBANDONA DA TUTTE LE PARTI
(CRESCERÀ CON LA CONVINZIONE CHE TUTTI SONO AL SUO SERVIZIO)

NONO

NON RESPONSABILIZZATELO E NON COINVOLGETELO PRECOCEMENTE IN QUESTIONI DI COMPETENZA DEGLI ADULTI (RICORDATEVI CHE I GENITORI ED EDUCATORI SIETE VOI)

DECIMO

OGNI PUNIZIONE AD OGNI VIOLAZIONE DEVE SEMPRE ESSERE ACCOMPAGNATA E SEGUITA DA UNA SPIEGAZIONE (CHI PREVIENE SI FA AMARE, CHI REPRIME SI FA ODIARE. PREVENITE IL MALE CON LA VIGILANZA PER NON DOVERLO REPRIMERE POI... - NON SGRIDATELO, NÉ CASTIGATELO CON RABBIA QUANDO SBAGLIA MA CONVINCETELO DEL SUO ERRORE CON UN RAGIONAMENTO AFFETTUOSO E SERENO)

NESSUNA REGOLA È UNA FORMULA MAGICA, NÉ UNA RICETTA VALIDA SEMPRE,
SE NON C'È AMORE!

GLI AUTORI DI TESTI, SAGGI E VOLUMI CHE INTENDONO PUBBLICARE DEVONO INVIARE GRATUITAMENTE DUE VOLUMI ALLA REDAZIONE LEX ET JUS PER LE CONSEGUENTI VALUTAZIONI DA PARTE DEL COMITATO SCIENTIFICO

I VOLUMI NON SARANNO RESI MA CONSERVATI NELLA BIBLIOTECA LEX ET JUS

RIVISTA GIURIDICA PERIODICA SPECIALIZZATA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

DI DIRITTO DI FAMIGLIA E DIRITTO MINORILE PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINOLOGIA FAMILIARE

PERIODICO D'INFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE LEX ET JUS -

ORGANO DI STAMPA E DIFFUSIONE REALIZZATA CON LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA DELL'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI E L'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI D'ITALIA

CHIUSO PER LA STAMPA NEL MESE DI OTTOBRE 2015

COPIA RISERVATA AGLI ASSOCIATI O GRATUITA AI FINI DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI N° 5071 DEL 29.09.1999

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE

Napoli Via d. De Dominicis, 14 80128